SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%) **Anno 131° — Numero 219**

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Mercoledì, 19 settembre 1990** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

DECRETO-LEGGE 15 settembre 1990, n. 261.

Disposizioni fiscali urgenti in materia di finanza locale, di accertamenti in base ad elementi segnalati dall'anagrafe tributaria e disposizioni per il contenimento del disavanzo del bilancio dello Stato.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni fiscali in materia di finanza locale, di accertamenti in base ad elementi segnalati dall'anagrafe tributaria e disposizioni per il contenimento del disavanzo del bilancio dello Stato;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 13 settembre 1990;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, dell'agricoltura e delle foreste e dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

1. I contribuenti i quali, con riferimento agli anni 1988 e 1989, presentano, entro il 20 ottobre 1990, la denuncia agli effetti della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani ovvero integrano la denuncia già presentata ai medesimi effetti; non incorrono nelle sanzioni per omessa o infedele denuncia limitatamente alla base imponibile o alla maggiore base imponibile dichiarata, sempreché alla data di entrata in vigore del presente decreto non sia stato notificato avviso di accertamento. La denuncia può essere anche spedita a mezzo raccomandata postale e si considera presentata nel giorno in cui è consegnata all'ufficio postale. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino al 20 ottobre 1990 è sospesa la notifica degli avvisi di accertamento relativi agli anni 1988 e 1989. Per l'anno 1990 il termine per presentare la denuncia prevista dall'articolo 274 del testo unico per la finanza locale, approvato con regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175, è differito fino al 20 ottobre 1990.

2. I comuni adottano idonee misure per la diffusione, nell'ambito del proprio territorio, delle disposizioni recate dal comma 1, con particolare riferimento ai termini, alle modalità ed agli effetti ivi previsti, per consentire ai contribuenti di avvalersene agevolmente.

3. La tassa o la maggiore tassa liquidata per gli anni 1988 e 1989 e per l'anno 1990 sulla base delle denunce presentate ai sensi del comma 1, primo periodo, è riscossa, con apposito ruolo, in quattro rate con scadenza nell'anno 1991. I concessionari della riscossione versano ai comuni l'ammontare delle predette tasse liquidate per gli anni 1988 e 1989 e in apposito capitolo del bilancio dello Stato l'ammontare di quelle liquidate per l'anno 1990.

4. I soggetti che presentano denuncia agli effetti della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, compresi quelli di cui al comma 1, hanno l'obbligo di indicare il proprio numero di codice fiscale nelle denunce.

5. Al fine di agevolare l'esercizio dell'azione di accertamento da parte dei comuni, il sistema informativo dell'anagrafe tributaria provvede all'incrocio dei dati, forniti dal Consorzio nazionale obbligatorio tra i concessionari del servizio di riscossione, relativi ai soggetti iscritti nei ruoli ai fini della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, con i dati del catasto, degli atti di compravendita e locazione immobiliare, delle

dichiarazioni presentate ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta sul valore aggiunto e con ogni altro dato in possesso del sistema informativo stesso, nonché con i dati forniti dall'Ente nazionale per l'energia elettrica e dalle aziende municipalizzate fornitrici di energia elettrica; il sistema informativo, effettuati gli incroci, invia ai comuni elenchi dei soggetti che risultano non aver provveduto al pagamento della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani.

6. Il Ministero delle finanze, avvalendosi del servizio ispettivo per la finanza locale, effettua presso i comuni verifiche sulla gestione della tassa e sulla utilizzazione dei dati forniti dal sistema informativo dell'anagrafe tributaria ai fini dell'esercizio dell'azione di accertamento.

Art. 2.

1. Le controversie relative agli atti di accertamento notificati entro il 31 dicembre 1988, instaurate ai sensi dell'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 638, e dell'articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 639, pendenti presso l'intendente di finanza od il Ministro delle finanze alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definite, a seguito di apposita istanza prodotta dal contribuente entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sulla base del 90 per cento del tributo ancora controverso con abbandono delle sanzioni e degli interessi.

2. L'istanza deve essere presentata o spedita a mezzo raccomandata postale all'autorità presso cui pende il gravame, la quale dichiara estinto il procedimento, dandone comunicazione alle parti interessate.

3. Per le controversie riguardanti le soppresse imposte di consumo di cui all'articolo 90 del testo unico per la finanza locale, approvato con regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175, pendenti presso le competenti autorità amministrative alla data di entrata in vigore del presente decreto, il contribuente deve chiedere la trattazione del proprio ricorso con istanza da presentare o spedire a mezzo raccomandata postale entro centottanta giorni dalla data suddetta all'autorità competente a decidere, indicando la residenza o domicilio. In difetto di tale istanza il ricorso stesso è definito per rinuncia, di cui è data comunicazione all'autorità che ha emesso l'atto impugnato ed alle parti interessate. Nell'istanza il contribuente può chiedere di avvalersi della disposizione di cui al comma 1.

Art. 3.

1. Nel comma 5 dell'articolo 76 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, modificato dall'articolo 1, comma 1, lettera 1-*bis)*, del decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990, n. 165, le parole «che — direttamente o indirettamente — controllano l'impresa o ne sono controllate» sono sostituite dalle seguenti: «che, direttamente o indirettamente, controllano l'impresa, ne sono controllate o sono controllate dalla stessa società che controlla l'impresa.».

2. Le disposizioni di cui alla lettera *a)*, comma 7, dell'articolo 26 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154, si applicano altresì ai beni ammortizzabili acquistati anteriormente al 2 marzo 1989 relativamente alle plusvalenze realizzate dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto.

3. A decorrere dal 1° gennaio 1990 il secondo comma dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, è abrogato.

4. Gli avvisi di accertamento parziale di cui all'articolo 41-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, possono essere notificati dall'ufficio delle imposte mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento; la notifica si dà per avvenuta alla data indicata nell'avviso di ricevimento sottoscritto dal destinatario ovvero da persona di famiglia o addetto alla casa.

5. La disposizione recata dal comma 4 si applica anche per le notifiche delle richieste di dati e notizie che gli uffici periferici dell'Amministrazione finanziaria e i centri informativi inviano in conformità alle singole leggi di imposta.

6. Gli accertamenti effettuati ai sensi dell'articolo 41-*bis* del decreto n. 600 del 1973, sono annullati dall'ufficio che li ha emessi se, dalla documentazione prodotta dal contribuente, risultano infondati in tutto o in parte.

7. Alla copertura dell'onere recato dalle disposizioni dei commi 4 e 5, stimato in lire 3 miliardi e 500 milioni per l'anno 1990, in lire 13 miliardi per l'anno 1991 ed in lire 14 miliardi a decorrere dall'anno 1992, si provvede con quota parte delle maggiori entrate previste dal presente decreto.

Art. 4.

1. L'imposta annuale di concessione governativa per l'esclusiva di vendita al dettaglio di tabacchi di cui alla legge 6 giugno 1973, n. 312, limitatamente a quella dovuta per ammontari dell'aggio superiori a L. 8.000.000, è stabilita nella misura di L. 1.000.000 per ammontari compresi tra L. 8.000.001 e L. 20.000.000, di L. 2.000.000 per ammontari compresi tra L. 20.000.001 e L. 100.000.000 e di L. 3.000.000 per ammontari oltre L. 100.000.000.

2. Se l'ammontare dell'aggio tabacchi è superiore a lire 1.500.000, l'imposta annuale dovuta è ridotta dell'importo necessario ad evitare che l'ammontare residuo dell'aggio risulti inferiore a quello massimo della classe precedente.

3. Per l'anno 1990, l'imposta annuale è dovuta nella misura risultante dalla somma dei cinque dodicesimi dell'importo di tale imposta vigente alla data del 31 maggio 1990 e dei sette dodicesimi di quelli stabiliti dal

presente articolo ed il termine per il pagamento è fissato al 30 settembre 1990. Gli importi dovuti sono arrotondati alle mille lire superiori. Qualora alla data di entrata in vigore del presente decreto sia stato effettuato il pagamento dell'imposta annuale per l'anno 1990 sulla base di quanto disposto dagli articoli 2, comma 1, lettera *c)*, e 5 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 maggio 1990, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 118 del 23 maggio 1990, in misura superiore a quella stabilita dal presente articolo, l'eccedenza sarà computata ai fini del pagamento dell'imposta annuale dovuta per l'anno 1991; se il pagamento è stato eseguito in misura inferiore, deve esserne effettuata l'integrazione entro il predetto termine del 30 settembre 1990.

Art. 5.

1. Sulle derivazioni di acqua per usi industriali di cui alla lettera *d)* del primo comma dell'articolo 10 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692, si applica, oltre quelli vigenti in favore degli enti locali, un sopracanone in favore dello Stato in ragione di lire 20 milioni per ogni modulo. Il sopracanone è ridotto a lire 10 milioni per ogni modulo se con obbligo di restituire le colature o residui di acqua, con le medesime caratteristiche qualitative. Al sopracanone non si applica il disposto dell'articolo 12, comma 5, del decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990, n. 165.

2. Nel comma 5 dell'articolo 12 del decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990, n. 165, dopo le parole «del demanio o del patrimonio» sono aggiunte le seguenti: «indisponibile e».

3. Per le cessioni e le importazioni di acque minerali e di birra l'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto è stabilita nella misura del 19 per cento.

Art. 6.

1. L'imposta di consumo sul gas metano usato come combustibile per impieghi diversi da quelli delle imprese industriali ed artigiane è aumentata a lire 196 al metro cubo. Nei territori di cui all'articolo 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, l'imposta è dovuta nella misura di lire 102 al metro cubo.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano sui consumi di gas metano per usi domestici di cottura dei cibi e per produzione di acqua calda di cui alla tariffa T1 prevista dal provvedimento del Comitato interministeriale prezzi (CIP) n. 37 del 26 giugno 1986, nonché sui consumi di riscaldamento individuale a tariffa T2 fino a 250 metri cubi annui.

3. È assoggettato all'imposta di consumo nella misura di lire 20 al metro cubo il gas metano usato come combustibile per gli usi delle imprese artigiane e agricole e per gli usi industriali, escluso quello utilizzato per la produzione di energia elettrica e quello utilizzato per i consumi interni delle raffinerie e degli stabilimenti che trasformano gli oli minerali, i gas di petrolio e gli altri idrocarburi naturali o artificiali, gassosi o liquefatti, in prodotti chimici di natura diversa.

Art. 7.

1. Sono aumentate le aliquote dell'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine sui seguenti prodotti petroliferi:

a) acqua ragia minerale, da L. 6.450 a L. 29.500 per ettolitro, alla temperatura di 15 °C;

b) petrolio lampante, da L. 25.000 a L. 43.200 per ettolitro, alla temperatura di 15 °C;

c) «cherosene» destinato all'Amministrazione della difesa relativamente al quantitativo eccedente il contingente annuo di tonnellate 17.000 sulle quali è dovuta l'imposta nella misura normale stabilita per il petrolio lampante, da L. 2.500 a L. 4.320 per ettolitro, alla temperatura di 15 °C;

d) oli da gas, da L. 43.420 a L. 86.840 per ettolitro, alla temperatura di 15 °C;

e) oli combustibili speciali ed oli combustibili diversi da quelli speciali, da L. 52.000 a L. 104.000 per cento kg;

f) oli lubrificanti (bianchi e diversi dai bianchi), da L. 52.000 a L. 104.000 per cento kg;

g) estratti aromatici e prodotti di composizione simile, da L. 52.000 a L. 104.000 per cento kg;

h) gas di petrolio liquefatti destinati ad uso combustione, da L. 9.000 a L. 24.500 per cento kg, e gas di petrolio liquefatti destinati ad essere usati come carburanti per l'autotrazione, da L. 37.590 a L. 58.437 per cento kg.

Art. 8.

1. Alla tabella *B* allegata alla legge 19 marzo 1973, n. 32, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera *B)* Benzina, dopo il punto 4) è aggiunto il seguente: «5) destinata a generare direttamente, mediante impianti fissi, energia elettrica per gli usi delle aziende agricole o ad azionare direttamente i motori delle macchine agricole, costituenti la dotazione tecnica di aziende agricole singole, unite in cooperativa o servite da un unico centro macchine, ed effettivamente funzionanti per lavori agricoli, nei quantitativi che verranno stabiliti dall'Amministrazione finanziaria sulla base dei consumi medi accertati, purché la potenza dei motori non sia superiore a 40 CV e le macchine non siano adibite a lavori

per conto di terzi. È fatta eccezione per le mietitrebbie per le quali l'agevolazione è accordata anche nei casi in cui esse abbiano motore di potenza superiore a 40 CV e siano adibite a lavori per conto di terzi: aliquota per ettolitro pari al 30 per cento dell'aliquota normale.»;

b) alla lettera *D)* Petrolio lampante, dopo il punto 4) è aggiunto il seguente: «5) destinato a generare direttamente energia elettrica per gli usi delle aziende agricole o ad azionare direttamente macchine agricole nonché al riscaldamento di essiccatoi di prodotti agricoli: aliquota per ettolitro pari al 30 per cento dell'aliquota normale.»;

c) alla lettera *F)* Oli da gas, dopo il punto 1) è aggiunto il seguente: «2) destinati a generare direttamente energia elettrica per gli usi delle aziende agricole o ad azionare direttamente macchine agricole nonché al riscaldamento di essiccatoi di prodotti agricoli: aliquota per ettolitro pari al 30 per cento dell'aliquota prevista per gli oli da gas per uso combustione.»;

2. Sono soppresse la lettera *B)*, punto 3), la lettera *C)*, punto 1), e la lettera *E)*, punto 4), della tabella *A*, allegata al decreto-legge 23 ottobre 1964, n. 989, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 1964, n. 1350, e successive modificazioni.

3. All'articolo 1 del decreto-legge 23 ottobre 1964, n. 989, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 1964, n. 1350, nel primo comma, è aggiunto, dopo il numero 10), il seguente: «11) Bitume di petrolio: aliquota per cento kg L. 6.000.».

4. I titolari dei depositi di bitumi per uso commerciale sono assoggettati alle disposizioni del decreto-legge 5 maggio 1957, n. 271, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 luglio 1957, n. 474, per quanto concerne l'obbligo della denuncia del deposito ed il rilascio della licenza fiscale di esercizio e sono obbligati alla tenuta del registro di carico e scarico previsto dall'articolo 4 della legge 15 dicembre 1971, n. 1161.

5. Le lettere *G)*, *H)* e *M)* della tabella *B* allegata alla legge 19 marzo 1973, n. 32, e successive modificazioni, sono sostituite dalle seguenti:

«G) *Oli da gas e oli combustibili speciali:*

1) impiegati per generare forza motrice in lavori di perforazione per ricerca di idrocarburi e di forze endogene nel sottosuolo nazionale:

aliquota per cento kg 9.000 (1)

2) impiegati per l'azionamento di macchine idrovore per il sollevamento delle acque allo scopo di agevolare la coltivazione dei fondi rustici sui terreni bonificati:

aliquota per cento kg 9.000 (1)

3) impiegati per generare direttamente o indirettamente energia elettrica, purché la potenza installata non sia inferiore a kW 1:

aliquota per cento kg 2.840 (2) (3)

In caso di produzione combinata di energia elettrica e calore, i quantitativi considerati impiegati nella produzione di energia elettrica vengono determinati con gli stessi criteri adottati dal CIP per il rimborso dell'onere termico afferente alla produzione di energia elettrica.

4) da usare direttamente come combustibili nei forni nei quali la temperatura della superficie di scambio esposta al riscaldamento supera i 700 °C, situati nelle raffinerie e negli stabilimenti che trasformano i prodotti petroliferi in prodotti chimici di natura diversa:

aliquota per cento kg 9.000 (1)

---

(1) Per gli oli da gas l'aliquota è di lire 7.560 per ettolitro.
(2) Per gli oli da gas l'aliquota è di lire 2.386 per ettolitro.
(3) Per gli oli da gas e per gli oli combustibili speciali impiegati per l'autoproduzione di energia elettrica l'aliquota è, rispettivamente, di lire 84 per ettolitro e di lire 100 per cento kg.

H) *Oli combustibili diversi da quelli speciali:*

1) da usare direttamente come combustibili nelle caldaie e nei forni:

aliquote per cento kg:

a) densi 9.000

b) semifluidi 21.838

c) fluidi 24.406

d) fluidissimi 57.785

e) densi con tenore di zolfo inferiore all'uno per cento 4.500

2) impiegati per generare forza motrice in lavori di perforazione per ricerca di idrocarburi e di forze endogene nel sottosuolo nazionale:

aliquota per cento kg 9.000

3) impiegati per l'azionamento di macchine idrovore per il sollevamento delle acque allo scopo di agevolare la coltivazione dei fondi rustici sui terreni bonificati:

aliquota per cento kg 9.000

4) impiegati per generare direttamente o indirettamente energia elettrica, purché la potenza installata non sia inferiore a kW 1:

aliquota per cento kg 2.840 (1)

In caso di produzione combinata di energia elettrica e calore, i quantitativi considerati impiegati nella produzione di energia elettrica vengono determinati con gli stessi criteri adottati dal CIP per il rimborso dell'onere termico afferente alla produzione di energia elettrica.

5) impiegati per produrre direttamente forza motrice con motori fissi in stabilimenti industriali, agricolo-industriali, laboratori, cantieri di costruzione:

aliquota per cento kg 9.000

6) destinati, quali ingrediente, alla fabbricazione dei pannelli fibro-legnosi:

aliquota per cento kg 9.000

7) destinati al consumo per le prove sperimentali e per il collaudo dei motori marini, nei quantitativi che saranno stabiliti dall'Amministrazione finanziaria:

aliquota per cento kg 9.000

8) destinati ai consumi interni delle raffinerie e degli stabilimenti che trasformano gli oli minerali in prodotti chimici di natura diversa, limitatamente agli oli combustibili densi:

aliquota per cento kg 100

9) le terre da filtro residuate dalla lavorazione degli oli lubrificanti, contenenti non più del 45 per cento in peso di prodotti petrolici, sono equiparate, ai soli fini dell'imposta di fabbricazione, agli oli combustibili densi, se destinate alla diretta combustione nelle caldaie e nei forni. L'aliquota d'imposta si applica sulla quantità di prodotti petrolici contenutavi.

---

(1) Per gli oli combustibili diversi da quelli speciali impiegati per l'autoproduzione di energia elettrica l'aliquota è di lire 100 per cento kg.

M) *Oli minerali greggi, naturali, oli da gas ed oli combustibili compresi quelli speciali:*

1) impiegati nella preparazione di "fanghi" per pozzi nei lavori di perforazione per ricerche di idrocarburi e di forze endogene nel sottosuolo nazionale ed in altre operazioni tecnicamente necessarie nei pozzi stessi:

aliquota per cento kg .... 9.000 (1)».

---

(1) Per gli oli da gas l'aliquota è di L. 7.560 per ettolitro.

6. Le aliquote ridotte previste dalla lettera *B)*, punto 2), per la benzina consumata per l'azionamento delle autovetture da noleggio da piazza, punto 3), per la benzina consumata per l'azionamento delle autoambulanze e punto 4), per la benzina impiegata per generare forza motrice nei lavori di perforazione per le ricerche di idrocarburi, della tabella *B* allegata alla legge 19 marzo 1973, n. 32, e successive modificazioni, sono stabilite in misura pari al 30 per cento dell'aliquota normale.

7. Alla tabella *C)* allegata al decreto-legge 23 ottobre 1964, n. 989, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 1964, n. 1350, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera *D)*, punto III, lettera *a)*, le parole «53 centistokes (7 gradi Engler)» sono sostituite dalle seguenti: «91 centistokes (12 gradi Engler)»;

b) alla lettera *D)*, punto III, lettera *b)*, le parole «53 centistokes (7 gradi Engler)» sono sostituite dalle seguenti «91 centistokes (12 gradi Engler)».

8. Il secondo comma dell'articolo 12 della legge 31 dicembre 1962, n. 1852, è sostituito dal seguente: «Sui prodotti ottenuti è dovuta l'imposta di fabbricazione ragguagliata al 50 per cento dell'aliquota fissata per ciascuna specie dei prodotti stessi.».

Art. 9.

1. In aggiunta al limite di spesa previsto dall'articolo 13 del decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990, n. 165, è prevista la spesa di lire 122 miliardi per l'anno 1990, di lire 275 miliardi per l'anno 1991 e di lire 275 miliardi per l'anno 1992.

2. Per l'anno 1990 il decreto indicato nell'articolo 13, comma 2, del decreto-legge di cui al comma 1 è integrato con successivo decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

3. Alla copertura dell'onere recato dal presente articolo, pari a lire 122 miliardi per l'anno 1990, a lire 275 miliardi per l'anno 1991 ed a lire 275 miliardi per l'anno 1992, si provvede con quota parte delle maggiori entrate previste dal presente decreto.

4. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 10.

1. L'imposta di fabbricazione e la corrispondente sovrimposta di confine sullo spirito (alcole etilico) sono aumentate da L. 546.000 a L. 764.400 per ettanidro, alla temperatura di 20 °C.

2. L'aliquota ridotta dell'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine prevista fino al 31 dicembre 1992 dall'articolo 8, comma 20, della legge 11 marzo 1988, n. 67, è aumentata, fino alla predetta data, da L. 442.000 a L. 618.800 per ettanidro, alla temperatura di 20 °C.

3. La restituzione dell'imposta di fabbricazione prevista dalle vigenti disposizioni per gli alcoli contenuti nei prodotti esportati è effettuata nelle misure di L. 618.800 ad ettanidro fino al 31 dicembre 1992 e di L. 764.400 ad ettanidro dal 1° gennaio 1993.

4. Le agevolazioni fiscali previste dall'articolo 29 del decreto-legge 6 ottobre 1948, n. 1200, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 1948, n. 1388, e successive modificazioni, ed estese ai vini liquorosi ed ai vini aromatizzati con l'articolo 4-*bis* del decreto-legge 15 giugno 1984, n. 232, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1984, n. 408, sono ridotte al 35 per cento.

Art. 11.

1. È istituito, per il triennio 1991, 1992 e 1993, un fondo di lire 150 miliardi annui presso il Ministero dell'agricoltura e delle foreste per interventi a favore dei produttori agricoli operanti nel comparto dell'orticoltura, della florovivaistica e delle colture protette, al fine di accrescere la competitività di tali settori.

2. Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, con proprio provvedimento e sulla base degli appositi piani di settore approvati dal Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), fissa i criteri e le modalità di utilizzazione del fondo.

3. Alla copertura dell'onere derivante dal presente articolo, pari a lire 150 miliardi per ciascuno degli anni 1991, 1992 e 1993, si provvede con quota parte delle maggiori entrate recate dal presente decreto.

4. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 12.

1. L'ammontare del fondo di cui all'articolo 2, comma 9, della legge 27 dicembre 1989, n. 407, è ulteriormente integrato di lire 1.534 miliardi per l'anno 1990 e di lire 4.017 miliardi per l'anno 1991. Detto ammontare è comprensivo delle disponibilità necessarie per l'adeguamento dei trattamenti, di attività e di quiescenza, delle categorie di personale cui si applica l'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 27 dicembre 1989, n. 413, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 37, in conseguenza degli incrementi retributivi riconosciuti al personale soggetto alla contrattazione prevista dalla legge 29 marzo 1983, n. 93.

2. Alla copertura del relativo onere si provvede, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 2, comma 1, della legge 27 dicembre 1989, n. 407, con quota parte delle maggiori entrate previste dal presente decreto.

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 13.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 settembre 1990

COSSIGA

ANDREOTTI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*
FORMICA, *Ministro delle finanze*
CARLI, *Ministro del tesoro*
CIRINO POMICINO, *Ministro del bilancio e della programmazione economica*
SACCOMANDI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*
BATTAGLIA, *Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato*

Visto, *il Guardasigilli:* VASSALLI

90G0310

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 14 settembre 1990.

Delega al Ministro senza portafoglio per gli affari sociali on. avv. Rosa Jervolino Russo ad esercitare ogni altra funzione attribuita al Presidente del Consiglio dei Ministri dalla legge 26 giugno 1990, n. 162

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il proprio decreto in data 23 luglio 1989, con il quale al Ministro senza portafoglio on. avv. Rosa Jervolino Russo è stato conferito l'incarico per gli affari sociali;

Visto il proprio decreto in data 4 agosto 1989, recante delega di funzioni al Ministro per gli affari sociali;

Visto il proprio decreto in data 23 agosto 1990, con il quale il Ministro per gli affari sociali è stato delegato ad esercitare le funzioni di presidente del comitato nazionale di coordinamento per l'azione antidroga;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400;

Vista la legge 26 giugno 1990, n. 162;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Decreta:

Il Ministro senza portafoglio per gli affari sociali on. avv. Rosa Jervolino Russo è delegato dalla data del presente decreto ad esercitare ogni altra funzione attribuita al Presidente del Consiglio dei Ministri dalla legge 26 giugno 1990, n. 162.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 settembre 1990

Il Presidente: ANDREOTTI

90A4085

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 16 luglio 1990.

Determinazione dei diritti fissi sui generi contingentati per l'anno 1990 per la zona franca di Gorizia.

IL MINISTRO DEL TESORO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto l'art. 3, ultimo comma, della legge 17 ottobre 1952, n. 1502, relativa all'amministrazione dei contingenti annui fissati dalle tabelle annesse alla legge 1° dicembre 1948, n. 1438 e imposizione di determinati diritti per la zona franca di Gorizia, il quale stabilisce che i diritti medesimi saranno riscossi in detta zona nella misura fissata annualmente con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con quello dell'industria, del commercio e dell'artigianato; l anno

Viste le leggi 11 dicembre 1957, n. 1226; 2 febbraio 1967, n. 7; 27 dicembre 1973, n. 846; 21 dicembre 1974, n. 693; 27 dicembre 1975, n. 700; 28 febbraio 1986, n. 46; 25 febbraio 1987, n. 50; ed il decreto-legge 29 dicembre 1987, n. 534, convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1988, n. 47, che hanno prorogato, in attesa del riordino del regime agevolato per la zona franca di Gorizia, l'efficacia della citata legge n. 1438;

Vista la deliberazione n. 105/ZF in data 20 dicembre 1989 della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Gorizia, concernente:

1) la proposta delle seguenti misure dei diritti fissi da applicare durante l'anno 1990:
L. 5 per chilogrammo per il caffè;
L. 2 per chilogrammo per lo zucchero;
L. 3 per litro per la birra;
L. 5 per anidro per gli spiriti;
L. 3 per litro per la benzina;
L. 0,50 per litro per gasolio carburante;

2) l'approvazione del fabbisogno delle spese di funzionamento del servizio «Zona franca» di Gorizia per l'anno 1990, ammontante a complessive L. 785.821.577;

Vista la lettera n. 220864 del 15 marzo 1990, con la quale il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato ha espresso parere favorevole perché i diritti di cui trattasi siano fissati nelle misure suindicate per l'anno 1990;

Accertato che i diritti fissi medesimi sono stati determinati in misura non superiore a quella prevista dall'art. 3 della citata legge 17 ottobre 1952;

Considerata la necessità di provvedere a norma del ripetuto art. 3 della legge n. 1502, all'emanazione di apposito decreto interministeriale di approvazione dei diritti medesimi;

Decreta:

La camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Gorizia è autorizzata ad applicare, per l'anno 1990, i seguenti diritti fissi sui generi contingentati:
L. 5 per chilogrammo per il caffè;
L. 2 per chilogrammo per lo zucchero;
L. 3 per litro per la birra;
L. 5 per anidro per gli spiriti;
L. 3 per litro per la benzina;
L. 0,50 per litro per gasolio carburante.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, 16 luglio 1990

Il Ministro del tesoro
CARLI

Il Ministro dell'industria
del commercio e dell'artigianato
BATTAGLIA

Registrato alla Corte dei conti il 25 luglio 1990
Registro n. 25 Tesoro, foglio n. 278

90A3994

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 6 agosto 1990.

Istituzione della sezione doganale «Ferrovia», dipendente dalla dogana di Udine.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 giugno 1972, n. 424, concernente il riordinamento delle dogane della Repubblica e l'allegata tabella con la quale sono stati stabiliti i punti della linea doganale da attraversare nonché le vie da percorrere fra ciascuno dei punti predetti e la competente dogana per l'entrata e l'uscita delle merci;

Visto il decreto ministeriale 18 dicembre 1972, e successive modificazioni, che ha stabilito la delimitazione della competenza territoriale delle circoscrizioni doganali e dei compartimenti doganali, le dogane, i posti doganali e i posti di osservazione dipendenti da ciascuna dogana, nonché la competenza per materia delle dogane di seconda e terza categoria;

Visto il testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43;

Visto in particolare l'art. 9 del sopracitato testo unico, come modificato dall'art. 1, punto 1, del decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1985, n. 254;

Vista l'istanza dell'ente Ferrovie dello Stato, volta ad ottenere l'istituzione di una sezione doganale presso la stazione ferroviaria di Udine;

Ravvisata l'opportunità di istituire una sezione doganale presso la stazione ferroviaria di Udine;

Decreta:

Art. 1.

È istituita, ai sensi dell'art. 9, primo comma, del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, e successive modificazioni, la sezione doganale «Ferrovia», dipendente dalla dogana di Udine - circoscrizione doganale di Udine.

Le facoltà della istituenda sezione doganale saranno stabilite dal capo della circoscrizione doganale di Udine ai sensi del secondo comma del richiamato art. 9.

Si applicano le disposizioni di cui all'ultimo comma del citato art. 9.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 agosto 1990

Il Ministro: FORMICA

90A4006

DECRETO 15 settembre 1990.

Approvazione del modello di registro da tenere dagli esercenti arti e professioni in regime di contabilità ordinaria.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visti gli articoli da 14 a 22 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, concernente «Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi»;

Visto il quarto comma. dell'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, aggiunto dall'art. 8, comma 6-*bis*, del decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990, n. 165, che ha istituito il regime di contabilità ordinaria per gli esercenti arti e professioni che nel periodo di imposta precedente hanno percepito compensi per ammontare superiore a 360 milioni di lire ovvero che, pur avendo percepito compensi non superiori a tale limite, optano per detto regime;

Vista la lettera *a)* del predetto quarto comma, in base alla quale i contribuenti soggetti al regime di contabilità ordinaria devono tenere un registro nel quale annotare cronologicamente le operazioni produttive di componenti positivi e negativi di reddito integrate dalle movimentazioni finanziarie inerenti all'esercizio dell'arte o professione, compresi gli utilizzi delle somme percepite, ancorché estranei all'esercizio dell'arte o professione nonché gli estremi dei conti correnti bancari utilizzati per le movimentazioni predette;

Considerato che, ai sensi del quinto comma dell'art. 19 del decreto n. 600 del 1973, aggiunto dall'art. 8, comma 6-*bis*, del decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90, con decreti del Ministro delle finanze possono essere stabiliti appositi modelli dei registri di cui al comma 4 dell'art. 19 del decreto n. 600 del 1973;

Ravvisata l'opportunità di provvedere al riguardo;

Decreta:

Art. 1.

È approvato l'annesso modello in conformità del quale le persone fisiche e le società o associazioni di cui all'art. 5 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, esercenti arti e professioni in regime di contabilità ordinaria, anche per effetto di opzione, devono tenere, a partire dal 1° gennaio 1991, il registro previsto dall'art. 19, quarto comma, lettera *a)*, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, in sostituzione di quelli previsti dal primo e terzo comma del predetto art. 19. Il registro si intende conforme al modello anche se, in riferimento alle singole voci in esso indicate, vengono operate ulteriori sottoclassificazioni delle medesime.

Il registro indicato nel comma precedente, ove integrato con i dati richiesti dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e tenuto con le modalità ivi previste, sostituisce a tutti gli effetti quelli prescritti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto.

Art. 2.

I soggetti indicati nei precedenti articoli, che nel periodo di imposta 1989 hanno percepito compensi per un ammontare, ragguagliato ad anno, non superiore a 360 milioni di lire e che, entro il 30 settembre 1990, optano, con le modalità di cui all'art. 8, comma 6-*quater*, del decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990, n. 165, per il regime ordinario di contabilità, devono integrare i registri previsti dai commi primo e terzo dell'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, annotando le movimentazioni finanziarie inerenti all'esercizio dell'arte o professione, compresi gli utilizzi delle somme percepite, ancorché estranei all'esercizio stesso, relative alle operazioni effettuate a partire dalla suindicata data del 30 settembre 1990, nonché tenere le apposite scritture di cui all'art. 19, quarto comma, lettera *d)*, del decreto n. 600 del 1973, nelle quali vanno annotati, entro la data di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all'anno 1990, i compensi e le altre somme erogati a partire dal 30 settembre 1990.

Fermo restando l'obbligo della tenuta dei registri e delle apposite scritture indicati nel precedente comma, l'annotazione delle movimentazioni finanziarie prevista nello stesso comma può essere effettuata in un registro da tenere con i criteri e le modalità di cui all'art. 22 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 settembre 1990

Il Ministro: FORMICA

90A4027

Data	N. progr.	Generalità	Estremi del documento	Descrizione o causale	Cassa		Banca c/c		Moviment.ni c/terzi		Compensi percepiti	Proventi in sostituzione redditi e/o indennità	Rit. subite	Iva sui comp.
					incassi	pagam.	prel.	vers.	incassi	pagam.				

1) *Generalità:* indicare il comune e l'indirizzo di residenza anagrafica del soggetto che ha effettuato o ricevuto il pagamento.

2) *Estremi documenti:* indicare gli estremi della fattura, parcella, nota o altro documento emesso o ricevuto.

3) *Descrizione:* specificare la causale delle operazioni (incasso o pagamento fatture, versamento IVA, versamento ritenute, somme anticipate dai clienti, somme riscosse per conto dei clienti, ecc.). Per i prelevamenti o per i versamenti estranei all'esercizio dell'arte o professione va indicato: «prelevamento personale» o «versamento personale».

4) *Banca:* indicare gli estremi dei conti correnti bancari. Tra i prelievi e i versamenti vanno indicati anche quelli relativi a conti correnti postali.

5) *Compensi:* indicare tra i compensi percepiti anche il valore normale dei compensi in natura.

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

DECRETO 9 agosto 1990.

Tariffazione provvisoria per il servizio di videotelefonia tra posti telefonici pubblici dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici.

IL MINISTRO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 7 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, come modificato dall'art. 7 della legge 26 aprile 1983, n. 130;

Visto il decreto 27 aprile 1990 relativo alla determinazione delle tariffe dovute per le prestazioni della rete pubblica fonia-dati, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 122 del 28 maggio 1990;

Riconosciuta l'opportunità di dare corso sul territorio nazionale ad una sperimentazione di videotelefonia della durata di diciotto mesi tra posti telefonici pubblici statali;

Sentito il consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;

Decreta:

Art. 1.

1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto e per la durata di diciotto mesi l'utente può effettuare, utilizzando la rete fonia-dati, comunicazioni di videotelefonia consistenti nello scambio bidirezionale contemporaneo di informazioni videotelefoniche tra cabine appositamente attrezzate in posti telefonici pubblici dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici.

2. Nel periodo iniziale le sedi ove è possibile ottenere tale prestazione sono: Bari, Bologna, Cagliari, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino e Verona.

Art. 2.

1. La richiesta di comunicazione videotelefonica può essere formulata dal richiedente direttamente al posto telefonico pubblico dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici oppure, nell'ambito delle reti urbane interessate, tramite il servizio di prenotazione 10.

2. L'utente può anche stabilire autonomamente l'appuntamento; in tal caso il collegamento presso il posto telefonico pubblico è realizzato solo se possibile.

Art. 3.

1. A ciascuna comunicazione videotelefonica di cui all'art. 1 si applica, oltre alla tariffa in vigore per il collegamento a quattro fili numerico a 64 Kbit/sec (connettività numerica) della rete pubblica fonia-dati fissata dal decreto ministeriale 27 aprile 1990 citato nelle premesse, una sopratassa di L. 4.600.

Art. 4.

Il presente decreto, che sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione, entra in vigore il giorno successivo a quello di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 agosto 1990

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni
MAMMI

Il Ministro del tesoro
CARLI

Registrato alla Corte dei conti l'11 settembre 1990
Registro n. 37 Poste, foglio n. 12

90A3964

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 17 luglio 1990.

Autorizzazione alla società Il Mare S.p.a. - Compagnia di assicurazioni e riassicurazioni ad emettere contratti collettivi senza visita medica e con copertura immediata per i sottoscrittori di mutui o di prestiti concessi da banche o istituti finanziari per i propri clienti.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante norme per la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Vista la legge 22 ottobre 1986, n. 742, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni sulla vita;

Vista la domanda in data 26 aprile 1989, e le successive modificazioni in data 3 agosto e 6 dicembre 1989, presentate dalla società Il Mare S.p.a. - Compagnia di assicurazioni e riassicurazioni, con sede in Milano, intese ad ottenere l'autorizzazione a stipulare polizze collettive senza visita medica e con copertura immediata per i sottoscrittori di mutui o di prestiti concessi da banche o istituti finanziari per propri clienti;

Vista la lettera n. 020742 del 5 marzo 1990, con la quale l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato che non esistono elementi ostativi alla emanazione del provvedimento richiesto con le domande anzidette;

Decreta:

Il Mare S.p.a. - Compagnia di assicurazioni e riassicurazioni, con sede in Milano, è autorizzata a stipulare polizze collettive senza visita medica e con copertura immediata per i sottoscrittori di mutui o di prestiti concessi da banche o istituti finanziari per i propri clienti a condizione che:

il capitale inizialmente assicurato non risulti superiore a lire 40 milioni nel caso di assicurazioni emesse nella forma temporanea per il caso di morte, oppure a lire 50 milioni nel caso di assicurazioni emesse in forma mista;

il numero delle teste assicurate non risulti inferiore alle 50 unità;

l'assicurando compili un apposito questionario sanitario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 luglio 1990

Il Ministro: BATTAGLIA

90A3976

DECRETO 17 luglio 1990.

Approvazione di tariffe di assicurazione sulla vita e di condizioni speciali di polizza, presentate dalla Riunione Adriatica di sicurtà S.p.a., in Milano.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante norme per la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Vista la legge 22 ottobre 1986, n. 742, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni sulla vita;

Viste le domande in data 23 marzo, 11 maggio, 21 luglio, 28 agosto, 30 ottobre, 20 dicembre 1989, 13 e 19 febbraio 1990 presentate dalla Riunione Adriatica di sicurtà S.p.a., con sede in Milano, intesa ad ottenere l'approvazione di tariffe di assicurazione sulla vita e di condizioni speciali di polizza, di cui alcune in sostituzione delle analoghe in vigore, nonché di specifici tassi di premio;

Viste le lettere 2 e 3 agosto, 17 novembre 1989, 8 febbraio, 23 e 28 marzo, 30 aprile, 11 e 29 maggio 1990, con le quali l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato che non esistono elementi ostativi all'emanazione del provvedimento richiesto con le domande anzidette,

Decreta:

Art. 1.

Sono approvate, secondo il testo autenticato e depositato presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo, le seguenti tariffe di assicurazione sulla vita e le condizioni di polizza di cui alcune in sostituzione delle analoghe in vigore, presentate dalla Riunione Adriatica di sicurtà S.p.a., con sede in Milano:

1) tariffe RXV Cost assicurazione mista a premio annuo costante - tasso tecnico 0%, 3%, 4%;

2) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, della tariffa di cui al precedente punto 1);

3) tariffe RXV assicurazione mista a premio annuo rivalutabile - tasso tecnico 0%, 3%, 4%. I tassi di premio adottati sono gli stessi delle tariffe di cui al precedente punto 1);

4) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione del premio e della prestazione garantita, delle tariffe di cui al precedente punto 3);

5) tariffe RXII u assicurazione mista a premio unico tasso tecnico 0%, 3%, 4%;

6) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, delle tariffe di cui al precedente punto 5);

7) condizioni di polizza, comprensive delle condizioni di applicazione della tariffa, regolanti la riduzione del tasso di premio, da applicare a contratti di assicurazione in forma mista di cui al precedente punto 1) qualora il premio corrisposto superi l'importo di L. 1.000.000;

8) condizioni di polizza, comprensive delle condizioni di applicazione della tariffa, regolanti la riduzione del tasso di premio, da applicare a contratti di assicurazione in forma mista di cui al precedente punto 3) qualora il premio corrisposto superi l'importo di L. 700.000;

9) condizioni di polizza, comprensive delle condizioni di applicazione della tariffa, regolanti la riduzione del tasso di premio da applicare a contratti di assicurazione in forma mista di cui al precedente punto 5) qualora il premio corrisposto superi l'importo di L. 5.000.000;

10) condizioni di applicazione aggiuntive, per assicurati di sesso femminile da utilizzare per le tariffe in forma mista con terminal bonus, a premio annuo costante ed a premio annuo crescente (tariffe al tasso tecnico 0% e 3%);

11) tariffa RXII (tasso 0%) - assicurazione mista immediata con terminal bonus a premio annuo rivalutabile;

12) condizioni speciali da applicare alla tariffa di cui al precedente punto 11), comprensive della clausola di rivalutazione;

13) tariffa RXII cost (tasso 0%) - assicurazione mistà immediata con terminal bonus a premio annuo costante;

14) condizioni speciali da applicare alla tariffa di cui al precedente punto 13), comprensive della clausola di rivalutazione;

15) tariffa RXII (tasso 3%) - assicurazione mista immediata con terminal bonus a premio annuo rivalutabile;

16) condizioni speciali da applicare alla tariffa di cui al precedente punto 15), comprensive della clausola di rivalutazione;

17) tariffa RXII Cost (tasso 3%) - assicurazione mista immediata con terminal bonus a premio annuo costante;

18) condizioni speciali da applicare alla tariffa di cui al precedente punto 17), comprensive della clausola di rivalutazione;

19) condizioni di applicazione delle riduzioni di premio da applicare alle tariffe di cui ai precedenti punti 11) e 15);

20 condizioni di applicazione delle riduzioni di premio da applicare alle tariffe di cui ai punti 13) e 17);

21) sfere di applicazione dei tassi di premio delle tariffe di cui ai precedenti punti 11), 13), 15), 17), per durate dell'assicurazioneinferiori a dieci anni;

22) tariffa GXII u - assicurazione mista, a premio unico, con capitale espresso in parti del fondo comune di investimento mobiliare denominato Gestiras con abbinata una assicurazione temporanea per il caso di morte a capitale decrescente annualmente, da utilizzare per l'emissione di contratti in forma individuale (in sostituzione dell'analoga approvata con decreti ministeriali 12 dicembre 1985 e 10 ottobre 1986);

23) tariffa GXII u coll - assicurazione mista, a premio unico, con capitale espresso in parti del fondo comune di investimento mobiliare denominato Gestiras, con abbinata una assicurazione temporanea per il caso di morte a capitale decrescente annualmente, da utilizzare per l'emissione di contratti in forma collettiva. I tassi di premio adottati sono quelli dell'analoga tariffa GXII u allorquando il premio unico corrisposto acceda l'importo di L. 5.000.000 (in sostituzione dell'analoga approvata con decreti ministeriali 12 dicembre 1985 e 10 ottobre 1986);

24) condizioni speciali di polizza delle tariffe GXII u e GXII u coll (in sostituzione delle analoghe approvate con decreti ministeriali 12 dicembre 1989 e 10 ottobre 1986);

25) condizioni di applicazione delle suddette tariffe GXII u e GXII u coll;

26) tariffa MXII u - assicurazione mista, a premio unico, con capitale espresso in parti del fondo comune di investimento mobiliare denominato Multiras, con abbinata una assicurazione temporanea per il caso di morte a capitale decrescente annualmente, da utilizzare per l'emissione di contratti in forma individuale (in sostituzione dell'analoga approvata con decreto ministeriale 9 novembre 1988);

27) tariffa MXII u coll - assicurazione mista, a premio unico, con capitale espresso in parti del fondo comune di investimento mobiliare Multiras, con abbinata una assicurazione temporanea per il caso di morte a capitale decrescente annualmente, da utilizzare per l'emissione di contratti in forma collettiva. I tassi di premio adottati sono gli stessi dell'analoga tariffa MXII u allorquando il premio unico corrisposto ecceda l'importo di lire 5.000.000 (in sostituzione dell'analoga approvata con decreto ministeriale 9 novembre 1988);

28) condizioni speciali di polizza delle tariffe MXII u e MXII u coll (in sostituzione delle analoghe approvate con decreto ministeriale 9 novembre 1988);

29) condizioni di applicazione delle suddette tariffe MXII u e MXII u coll;

30) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione del premio e della prestazione garantita, da applicare alla tariffa RVIII e ECU - assicurazione di rendita vitalizia differita con controassicurazione, con premio e prestazione espressi in ECU, approvate con decreto ministeriale 28 aprile 1988;

31) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione del premio e della prestazione garantita, da applicare alla tariffa RVIII e DEM - assicurazione di rendita vitalizia differita con controassicurazione, con premio o prestazione espressi in marchi tedeschi, approvate con decreto ministeriale 28 aprile 1988;

32) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione del premio e della prestazione garantita, da applicare alla tariffa RVIII e USD - assicurazione di rendita vitalizia differita con controassicurazione, con premio e prestazione espressi in dollari USA), approvate con decreto ministeriale 28 aprile 1988;

33) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione del premio e della prestazione garantita, da applicare alla tariffa RVIII e CHF - assicurazione di rendita vitalizia differita con controassicurazione, con premio e prestazione espressi in franchi svizzeri, approvate con decreto ministeriale 28 aprile 1988;

34) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione del premio e della prestazione garantita, da applicare alla tariffa RVIII e JPY - assicurazione di rendita vitalizia differita con controassicurazione, con premio e prestazione espressi in yen giapponesi, approvate con decreto ministeriale 28 aprile 1988;

35) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausole di rivalutazione della prestazione garantita, da applicare alla tariffa RVIII uc ECU - assicurazione di rendita vitalizia differita con controassicurazione, a premio unico, con premio e prestazione espressi in ECU, approvate con decreto ministeriale 28 aprile 1988;

36) condizioni speciali di polizza, comprensive delle clausole di rivalutazione della prestazione garantita, da applicare alla tariffa RVIII uc DEM - assicurazione di rendita vitalizia differita con controassicurazione, a premio unico, con premio e prestazione espressi in marchi tedeschi, approvate con decreto ministeriale 28 aprile 1988;

37) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, da applicare alla tariffa RVIII uc USD - assicurazione di rendita vitalizia differita con controassicurazione, a premio unico, con premio e prestazione espressi in dollari USA, approvate con decreto ministeriale 28 aprile 1988;

38) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, da applicare alla tariffa RVIII uc CHF - assicurazione di rendita vitalizia differita con controassicurazione, a premio unico, con premio e prestazione espressi in franchi svizzeri, approvate con decreto ministeriale 28 aprile 1988;

39) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, da applicare alla tariffa RVIII uc JPY - assicurazione di rendita vitalizia differita con controassicurazione, a premio unico, con premio e prestazione espressi in yen giapponesi, approvate con decreto ministeriale 28 aprile 1988;

40) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, da applicare alla tariffa RXII ECU - assicurazione mista a premio annuo rivalutabile, con premio e prestazioni espresse in ECU, sostitutive delle analoghe approvate con decreto ministeriale 22 aprile 1986;

41) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione del premio e della prestazione garantita, da applicare alla tariffa RXII DEM - assicurazione mista a premio annuo rivalutabile, con premio e prestazioni espressi in marchi tedeschi, sostitutive delle analoghe approvate con decreto ministeriale 31 luglio 1989;

42) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione del premio e della prestazione garantita, da applicare alla tariffa RXII CHF - assicurazione mista a premio annuo rivalutabile con premio e prestazioni espressi in franchi svizzeri, sostitutive delle analoghe in vigore approvate con decreto ministeriale 31 luglio 1989;

43) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione del premio e della prestazione garantita, da applicare alla tariffa RXII USD - assicurazione mista a premio annuo rivalutabile, con premio e prestazioni espressi in dollari USA, sostitutive delle analoghe approvate con decreto ministeriale 31 luglio 1989;

44) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione del premio e della prestazione garantita, da applicare alla tariffa RXII JPY - assicurazione mista a premio annuo rivalutabile, con premio e prestazioni espressi in yen giapponesi, sostitutive delle analoghe approvate con decreto ministeriale 31 luglio 1989;

45) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, da applicare alla tariffa RXII Cost ECU - assicurazione mista a premio annuo costante con premio e prestazioni espressi in ECU - sostitutive delle analoghe approvate con decreto ministeriale 20 febbraio 1989;

46) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, da applicare alla tariffa RXII Cost DEM - assicurazione mista a premio annuo costante, con premio e prestazioni espressi in marchi tedeschi, sostitutive delle analoghe approvate con decreto ministeriale 31 luglio 1989;

47) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, da applicare alla tariffa RXII Cost CHF - assicurazione mista a premio annuo costante, con premio e prestazioni espressi in franchi svizzeri, sostitutive delle analoghe approvate con decreto ministeriale 31 luglio 1989;

48) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, da applicare alla tariffa RXII Cost USD - assicurazione mista a premio annuo costante, con premio e prestazioni espressi in dollari USA, sostitutive delle analoghe approvate con decreto ministeriale 31 luglio 1989;

49) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, da applicare alla tariffa RXII Cost JPY - assicurazione mista a premio annuo costante, con premio e prestazioni espressi in yen giapponesi, sostitutive delle analoghe approvate con decreto ministeriale 31 luglio 1989;

50) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, da applicare alla tariffa RXII u ECU - assicurazione mista a premio unico, con premio e prestazioni espressi in ECU, sostitutive delle analoghe approvate con decreto ministeriale 22 aprile 1986;

51) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, da applicare alla tariffa RXII u DEM - assicurazione mista a premio unico, con premio e prestazioni espressi in marchi tedeschi, sostitutive delle analoghe approvate con decreto ministeriale 31 luglio 1989;

52) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, da applicare alla tariffa RXII u CHF - assicurazione mista a premio unico, con premio e prestazioni espressi in franchi svizzeri, sostitutive delle analoghe approvate con decreto ministeriale 31 luglio 1989;

53) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, da applicare alla tariffa RXII u USD - assicurazione mista a premio unico, con premio e prestazioni espressi in dollari USA, sostitutive delle analoghe approvate con decreto ministeriale 31 luglio 1989;

54) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, da applicare alla tariffa RXII u JPY - assicurazione mista a premio unico, con premio e prestazioni espressi in yen giapponesi, sostitutive delle analoghe approvate con decreto ministeriale 31 luglio 1989. I tassi di premio e le condizioni di applicabilità da adottare nelle tariffe di cui ai punti 40), 41), 42), 43), 44), 45), 46), 47), 48) e 49) sono, rispettivamente, gli stessi delle tariffe RXII - assicurazione mista a premio annuo rivalutabile, con prestazioni aggiuntive in caso di morte o in caso di vita alla scadenza e RXII Cost - assicurazione mista a premio annuo costante, con prestazioni aggiuntive in caso di morte o in

caso di vita alla scadenza, approvate ai precedenti punti 11), 13), 15) e 17), mentre quelli da adottare nelle tariffe di cui ai punti 50), 51), 52), 53) e 54) son gli stessi della tariffa RXII u - assicurazione mista a premio unico, approvata al precedente punto 5);

55) tariffa RVIII u C - ANIA: assicurazione di rendita vitalizia differita con controassicurazione, a premio unico puro, da utilizzare per l'emissione di contratti collettivi a favore dei dirigenti dell'ANIA in ottemperanza all'art. 36 e all'allegato 4 del Contratto collettivo nazionale dei dirigenti di imprese di assicurazione;

56) condizioni speciali di polizza da applicare alla tariffa di cui al precedente punto 55), comprensive della clausola di rivalutazione delle prestazioni garantite. La clausola di rivalutazione da adottare è la stessa approvata con decreto ministeriale 28 aprile 1988 per l'analoga tariffa RVIII u C, prevedendo per i contratti stipulati in tariffa di cui al precedente punto 55), una retrocessione del rendimento del fondo COLLRIV fino al massimo del 98%;

57) tasso lordo di L. 118,36 per cento lire di rendita rateata semestralmente in tariffa RVIII c - assicurazione di rendita vitalizia differita a premio annuo con controassicurazione e con rivalutazione annua della rendita e del premio, per testa maschile di anni 76 con durata del differimento di cinque anni;

58) tasso lordo di L. 1.391,48 per cento lire di rendita rateata semestralmente in tariffa RVIII uc a premio unico, per testa femminile di anni 63 con durata del differimento di due anni;

59) tasso lordo di L. 220,84 per mille lire di capitale assicurato in tariffa RIXc - assicurazione di capitale differito a premio annuo, con controassicurazione e con rivalutazione annua del capitale e del premio, per testa femminile di anni 76 con durata del differimento cinque anni;

60) tasso lordo di L. 225,22 per mille lire di capitale assicurato in tariffa RIXc di cui al punto 3, per testa femminile di anni 79 con durata del differimento di anni cinque;

61) tasso lordo di L. 227,05 per mille lire di capitale assicurato in tariffa RIXc Cost. - assicurazione di capitale differito a premio annuo, con controassicurazione e con rivalutazione annua del capitale, per testa femminile di anni 80 con durata del differimento a cinque anni;

62) tasso lordo di L. 911,11 per mille lire di capitale assicurato in tariffa RIX uc - assicurazione di capitale differito a premio unico, con controassicurazione e con rivalutazione annua del capitale, per testa maschile di anni 78 con durata del differimento di anni cinque;

63) tasso lordo di L. 941,26 per mille lire di capitale in tariffa RXII u ECU - assicurazione mista a premio unico con rivalutazione annua del capitale, per testa maschile di anni 68 con durata del differimento di anni cinque.

Art. 2.

Le tariffe di assicurazione sulla vita in forma mista che utilizzano, ai fini dell'elaborazione dei tassi di premio, le tavole di mortalità della popolazione italiana antecedenti le SIM-SIF 1970/1972, nonché le relative condizioni di polizza, già approvate per la predetta società, non possono più essere applicate e son sostituite dalle corrispondenti tariffe e relative condizioni di polizza di cui al precedente art. 1.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 luglio 1990

Il Ministro: BATTAGLIA

90A3977

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

UNIVERSITÀ DI BRESCIA

DECRETO RETTORALE 26 giugno 1990.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Brescia, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1983, n. 844, e modificato con decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1984, n. 836, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 maggio 1989;

Viste le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università degli studi di Brescia;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il parere del Consiglio universitario nazionale;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Brescia, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Gli articoli dal 31 al 40 dello statuto dell'Università degli studi di Brescia relativi alla facoltà di ingegneria sono soppressi e sostituiti dai seguenti nuovi articoli:

CAPO III

FACOLTÀ DI INGEGNERIA

Art. 31. — L'accesso ai corsi di laurea della facoltà è regolato dalle disposizioni di legge.

La facoltà di ingegneria conferisce:

1) la laurea in ingegneria civile;
2) la laurea in ingegneria elettronica;
3) la laurea in ingegneria gestionale;
4) la laurea in ingegneria meccanica.

La durata degli studi è di cinque anni.

Allo scopo di permettere l'approfondimento in un particolare campo sia di competenze di tipo metodologico sia di tecniche progettuali, realizzative e di gestione, i predetti corsi di laurea possono essere articolati negli indirizzi sottoindicati e/o in orientamenti definiti annualmente su proposta dei competenti consigli di corso di laurea.

1) *Corso di laurea in ingegneria civile.*

Indirizzi:

1) edile;
2) strutture.

2) *Corso di laurea in ingegneria elettronica.*

Indirizzi:

1) biomedica;
2) calcolatori elettronici;
3) controlli automatici;
4) microelettronica;
5) strumentazione;
6) telecomunicazioni.

3) *Corso di laurea in ingegneria gestionale.*

Indirizzi: nessuno.

4) *Corso di laurea in ingegneria meccanica.*

Indirizzi:

1) automazione industriale e robotica;
2) biomedica;
3) costruzioni;
4) energia;
5) materiali;
6) produzione.

Dell'indirizzo eventualmente seguito viene fatta menzione sul certificato di laurea.

Al compimento degli studi viene conseguito il titolo di «dottore in ...» con la specificazione del corso di laurea seguito.

Art. 32. — Ciascuno dei cinque anni di corso può essere articolato in due periodi didattici (semestri) della durata di almeno tredici settimane di effettiva attività. Al termine di ogni semestre e prima dell'inizio del primo semestre dell'anno accademico successivo, è prevista una sessione di esami della durata di almeno quattro settimane.

Ciascun anno di corso comporta un totale di almeno seicento ore di attività didattico-formativa, teorica, teorico-pratica, comprensiva delle attività didattiche integrative (esercitazioni, laboratori, seminari, corsi monografici, dimostrazioni, attività guidate, visite tecniche, prove parziali di accertamento, correzione e discussione di progetti ed elaborati, ecc.).

L'attività didattico-formativa è organizzata sulla base di annualità costituite da corsi ufficiali di insegnamento monodisciplinari o integrati.

Il corso di insegnamento monodisciplinare è costituito da ottanta-centoventi ore di attività didattiche.

Per motivate necessità didattiche possono essere istituiti corsi di insegnamento monodisciplinare di durata ridotta, costituiti da quaranta-sessanta ore di attività didattiche corrispondenti a mezza annualità.

Il corso di insegnamento integrato è costituito come un corso di insegnamento monodisciplinare, ma le lezioni sono svolte in moduli coordinati di almeno venti ore ciascuno da due, o al più tre, professori di ruolo che faranno tutti parte della commissione di esame.

Nell'ambito della sperimentazione didattica, anche al fine di facilitare il ricorso ad esperienze e professionalità esterne, nella predisposizione dei *curricula* possono essere utilizzati anche altri moduli didattici (quali corsi intensivi brevi, seminari, laboratori, ecc.) da quotarsi in frazioni di annualità, sino ad una concorrenza massima di due annualità.

Per essere ammesso a sostenere l'esame di laurea, lo studente deve aver seguito insegnamenti ufficiali, scelti sulla base di quanto stabilito nel successivo articolo, e superato i relativi esami per un numero minimo di:

29 annualità per il corso di laurea in ingegneria civile;

27 annualità per il corso di laurea in ingegneria elettronica;

27 annualità per il corso di laurea in ingegneria gestionale;

27 annualità per il corso di laurea in ingegneria meccanica.

Sino alla concorrenza massima di due annualità gli insegnamenti e gli esami relativi potranno essere sostituiti dai moduli didattici di cui al comma precedente specificatamente indicati dal competente consiglio di corso di laurea e dalle prove di accertamento relative.

Qualora l'ampiezza della materia lo richieda, taluni corsi possono essere costituiti da più annualità distinte, poste in successione nel tempo e specificate mediante l'aggiunta dell'indicazione I, II, ecc., all'atto della definizione del Manifesto annuale degli studi.

Per l'iscrizione agli anni successivi al primo, lo studente dovrà aver superato il seguente numero di esami, scelti tra quelli indicati dai competenti consigli di corso di laurea: due per l'iscrizione al secondo anno, sei per l'iscrizione al terzo anno, dieci per l'iscrizione al quarto anno, quattordici per l'iscrizione al quinto anno. In caso di non ottenimento del previsto numero minimo di attestazioni di frequenza, lo studente dorvà iscriversi come ripetente; nel caso di ottenimento delle richieste attestazioni di frequenza ma di non superamento del previsto numero minimo di esami, lo studente dovrà iscriversi come fuori corso.

Durante il primo triennio lo studente dovrà inoltre dimostrare la conoscenza pratica e la comprensione di almeno una lingua straniera, superando una prova di accertamento le cui modalità verranno stabilite dal consiglio di facoltà.

L'esame di laurea consiste nella discussione di uno o più elaborati attinente alle materie del corso di laurea, svolti sotto il controllo di uno o più relatori, di regola scelti tra i docenti della facoltà, e con le modalità stabilite dal competente consiglio di corso di laurea.

Art. 33. — Il consiglio di facoltà, all'atto della predisposizione del manifesto annuale degli studi, definisce, su proposta del competente consiglio di corso di laurea, per ciascun corso di laurea ed indirizzo, i corsi ufficiali (monodisciplinari o integrati) che rappresentano le annualità minime prescritte scegliendo le relative discipline all'interno dell'elenco dei raggruppamenti riportato nel successivo art. 35, utilizzando anche le possibilità previste dal comma settimo dell'art. 32. Le annualità elencate di seguito sono obbligatorie per i relativi corsi di laurea ed eventuali indirizzi.

CORSO DI LAUREA IN INGEGNERIA CIVILE

INDIRIZZI:

1) *Edile.*
2) *Strutture.*

Codifica	Denominazione del raggruppamento	Annualità
A021-A012	Analisi matematica - Geometria	
A011	Algebra e logica matematica	
A030	Fisica matematica	
A041	Analisi numerica e matematica applicata	
A022-P041	Calcolo delle probabilità - Statistica	4
B011	Fisica generale	1
B011-B030	Fisica generale - Struttura della materia	1
I250	Sistemi di elaborazione delle informazioni	1
C060	Chimica	1
H150-I270	Estimo - Ingegneria economico-gestionale	
P012	Economia politica	1
H110	Disegno	1
H011	Idraulica	1
H071	Scienza delle costruzioni	1
H081	Architettura tecnica	1
I042	Macchine e sistemi energetici	
I050	Fisica tecnica	
I070	Meccanica applicata alle macchine	
I170	Elettrotecnica e tecnologie elettriche	
I180	Macchine ed azionamenti elettrici	2
I140	Chimica applicata, scienza e tecnologia dei materiali	1
H072	Tecnica delle costruzioni	1
H060	Geotecnica	1
H012	Costruzioni idrauliche e marittime	
H030	Strade, ferrovie ed aeroporti	1
H050	Topografia e cartografia	1
H040	Trasporti	
H141	Analisi e pianificazione urbanistica	
H143-I240	Tecnica urbanistica - Automatica	1

INDIRIZZI

1) *Edile:*

Codifica	Denominazione del raggruppamento	Annualità
H120	Storia dell'architettura	
H143	Tecnica urbanistica	1
H081	Architettura tecnica	
H082	Progettazione edilizia	
H083	Produzione edilizia	
H100	Composizione architettonica	
H110	Disegno	
H120	Storica dell'architettura	
H142	Progettazione urbanistica	
L281	Storia dell'arte	2

2) *Strutture:*

Codifica	Denominazione del raggruppamento	Annualità
H071	Scienze delle costruzioni	
H072	Tecnica delle costruzioni	1
D022	Geologia applicata	
H060	Geotecnica	
H071	Scienza delle costruzioni	
H072	Tecnica delle costruzioni	2

CORSO DI LAUREA IN INGEGNERIA ELETTRONICA

INDIRIZZI:

1) *Biomedico.*
2) *Calcolatori elettronici.*
3) *Controlli automatici.*
4) *Microelettronica.*
5) *Strumentazione.*
6) *Telecomunicazioni.*

Codifica	Denominazione del raggruppamento	Annualità
A011-A012	Algebra e logica matematica - Geometria	
A021-A022	Analisi matematica - Calcolo delle probabilità	
A030-A041	Fisica matematica - Analisi numerica e matematica applicata	
P041	Statistica	4
B011	Fisica generale	1
B011-B030	Fisica generale - Struttura della materia	1
I250	Sistema di elaborazione delle informazioni	1
C060	Chimica	1
H150-I270	Estimo - Ingegneria economico-gestionale	
P012	Economia politica	1
H071-I042 I050-I070	Scienza delle costruzioni - Macchine e sistemi energetici - Fisica tecnica - Meccanica applicata alle macchine	1
I170	Elettrotecnica e tecnologie elettriche	1
I210	Elettronica	1

Codifica	Denominazione del raggruppamento	Annualità
I230	Telecomunicazioni	1
I240	Automatica	1
I250	Sistemi di elaborazione delle informazioni	1
I210	Elettronica	1
I230	Telecomunicazioni	1
I220	Campi elettromagnetici	1
I200-I240	Misure elettriche ed elettroniche - Automatica	1
I210-I250	Elettronica - Sistema di elaborazione delle informazioni	1

INDIRIZZI

1) *Biomedico:*

Codifica	Denominazione del raggruppamento	Annualità
A011-A030 A021-A041 A022-P041	Algebra e logica matematica - Fisica Matematica - Analisi matematica - Analisi numerica e matematica applicata - Calcolo delle probabilità - Statistica	1
I261	Bioingegneria elettronica	2

2) *Calcolatori elettronici:*

Codifica	Denominazione del raggruppamento	Annualità
A011-A030 A021-A041 A022-P041	Algebra e logica matematica - Fisica matematica - Analisi matematica - Analisi numerica e matematica applicata - Calcolo delle probabilità - Statistica	1
I250	Sistemi di elaborazione delle informazioni	2

3) *Controlli automatici:*

Codifica	Denominazione del raggruppamento	Annualità
A011-A030 A021-A041 A022-P041	Algebra e logica matematica - Fisica matematica - Analisi matematica - Analisi numerica e matematica applicata - Calcolo delle probabilità - Statistica	1
I240	Automatica	2

4) *Microelettronica:*

Codifica	Denominazione del raggruppamento	Annualità
A011-A030 A021-A041 A022-P041	Algebra e logica matematica - Fisica matematica - Analisi matematica - Analisi numerica e matematica applicata - Calcolo delle probabilità - Statistica	1
B011-B030 I210	Fisica generale - Struttura della materia - Elettronica	1
I210	Elettronica	1

5) *Strumentazione:*

Codifica	Denominazione del raggruppamento	Annualità
A011-A030 A021-A041 A022-P041	Algebra e logica matematica - Fisica matematica - Analisi matematica - Analisi numerica e matematica applicata - Calcolo delle probabilità - Statistica	1
I200-I210	Misure elettriche ed elettroniche - Elettronica	1
I210	Elettronica	1

6) *Telecomunicazioni:*

Codifica	Denominazione del raggruppamento	Annualità
A011-A030 A021-A041 A022-P041	Algebra e logica matematica - Fisica matematica - Analisi matematica - Analisi numerica e matematica applicata - Calcolo delle probabilità - Statistica	1
I200-I210 I230	Misure elettriche ed elettroniche - Elettronica Telecomunicazioni	1
I230	Telecomunicazioni	1

CORSO DI LAUREA IN INGEGNERIA GESTIONALE

Codifica	Denominazione del raggruppamento	Annualità
A021-A012 A011 A030 A041 A022-P041	Analisi matematica - Geometria Algebra e logica matematica Fisica matematica Analisi numerica e matematica applicata Calcolo delle probabilità - Statistica	4
B011	Fisica generale	1
B011-B030	Fisica generale - Struttura della materia	1
I250	Sistema di elaborazione delle informazioni	1
C060	Chimica	1
H150-I270 P012	Estimo - Ingegneria economico-gestionale Economia politica	1
H071-I050	Scienza delle costruzioni - Fisica tecnica	1
I100 I140	Tecnologie e sistemi di lavorazione Chimica applicata - Scienza e tecnologie dei materiali	1
I042 I070 I080 I090	Macchine e sistemi energetici Meccanica applicata alle macchine Progettazione meccanica e costruzione di macchine Disegno industriale	2
I170 I210-I230	Elettrotecnica e tecnologie elettriche Elettronica - Telecomunicazioni	1
I240	Automatica	1
A042	Ricerca operativa	1
I250	Sistemi di elaborazione delle informazioni	1
I110	Impianti industriali meccanici	1
I110 I153 I190	Impianti industriali meccanici Impianti chimici Sistemi elettrici per l'energia	1
I270	Ingegneria economico-gestionale	1
I100 I270	Tecnologie e sistemi di lavorazione Ingegneria economico-gestionale	1

CORSO DI LAUREA IN INGEGNERIA MECCANICA

INDIRIZZI:

1) *Automazione industriale e robotica.*
2) *Biomedica.*
3) *Costruzioni.*
4) *Energia.*
5) *Materiali.*
6) *Produzione.*

Codifica	Denominazione del raggruppamento	Annualità
A021-A012 A011 A030 A041 A022-P041	Analisi matematica - Geometria Algebra e logica matematica Fisica matematica Analisi numerica e matematica applicata Calcolo delle probabilità - Statistica	4
B011	Fisica generale	1
B011-B030	Fisica generale - Struttura della materia	1
I250	Sistemi di elaborazione delle informazioni	1
C060	Chimica	1
H150-I270 P012	Estimo - Ingegneria economico-gestionale Economia politica	1
H071 H072	Scienza delle costruzioni Tecnica delle costruzioni	1

Codifica	Denominazione del raggruppamento	Annualità
1070	Meccanica applicata alle macchine	
1090	Disegno industriale	1
1050	Fisica tecnica	
1152	Principi ingegneria chimica	1
1170	Elettrotecnica e tecnologie elettriche	
1180	Macchine ed azionamenti elettrici	1
1041	Propulsione aerospaziale	
1042	Macchine e sistemi energetici	1
1100	Tecnologie e sistemi di lavorazione	
1140	Chimica applicata, scienza e tecnica dei materiali	1
1210-1240	Elettronica - Automatica	
1080	Progettazione meccanica e costruzione di macchine	1
1090	Disegno industriale	1
H011-I030	Idraulica - Fluidodinamica	1
1100	Tecnologie e sistemi di lavorazione	1
1110	Impianti industriali meccanici	1
1042	Macchine e sistemi energetici	
1060	Misure meccaniche e termiche	
1070	Meccanica applicata alle macchine	1

INDIRIZZI

1) *Automazione industriale e robotica:*

Codifica	Denominazione del raggruppamento	Annualità
1070	Meccanica applicata alle macchine	1
1042	Macchine e sistemi energetici	
1070	Meccanica applicata alle macchine	
1080	Progettazione meccanica e costruzione di macchine	
1100	Tecnologie e sistemi di lavorazione	
1110-1210	Impianti industriali meccanici - Elettronica	
1240	Automatica	2

2) *Biomedica:*

Codifica	Denominazione del raggruppamento	Annualità
1042	Macchine e sistemi energetici	
1262	Bioingegneria meccanica	1
1042	Macchine e sistemi energetici	
1070	Meccanica applicata alle macchine	
1080	Progettazione meccanica e costruzione di macchine	
1090	Disegno industriale	
1240-1261	Automatica - Bioingegneria elettronica	
1262	Bioingegneria meccanica	2

3) *Costruzioni:*

Codifica	Denominazione del raggruppamento	Annualità
1080	Progettazione meccanica e costruzione di macchine	1
1042	Macchine e sistemi energetici	
1070	Meccanica applicata alle macchine	
1080-1090	Progettazione meccanica e costruzione di macchine - Disegno industriale	
1100	Tecnologie e sistemi di lavorazione	
1130	Metallurgia	2

4) *Energia:*

Codifica	Denominazione del raggruppamento	Annualità
1042	Macchine e sistemi energetici	1
1042	Macchine e sistemi energetici	
1070	Meccanica applicata alle macchine	
1130	Metallurgia	2

5) *Materiali:*

Codifica	Denominazione del raggruppamento	Annualità
1130-1140	Metallurgia - Chimica applicata, scienza e tecnologia dei materiali	1
1100	Tecnologie e sistemi di lavorazione	
1130	Metallurgia	
1140	Chimica applicata, scienza e tecnologia dei materiali	2

6) *Produzione:*

Codifica	Denominazione del raggruppamento	Annualità
1100	Tecnologie e sistemi di lavorazione	
1110	Impianti industriali e meccanici	1
1070	Meccanica applicata alle macchine	
1080	Progettazione meccanica e costruzione di macchine	
1100	Tecnologie e sistemi di lavorazione	
1110	Impianti industriali e meccanici	
1130	Metallurgia	2

Delle rimanenti annualità necessarie al raggiungimento del numero minimo indicato all'ottavo comma dell'art. 32, alcune vengono eventualmente fissate dal consiglio di facoltà su proposta del competente consiglio di corso di laurea e le altre vengono scelte dallo studente nell'ambito degli insegnamenti indicati, sia separatamente che raggruppati in distinti indirizzi od orientamenti, dal manifesto annuale degli studi quale piano di studio ufficiale per lo specifico corso di laurea, ovvero sostituiti, sino alla concorrenza massima di due annualità, dai moduli didattici di cui al settimo comma dell'art. 32.

Ai sensi dell'art. 2 della legge 11 dicembre 1969, n. 910 e dell'art. 4 della legge 30 novembre 1970, n. 924, lo studente può presentare un piano di studi diverso da quello consigliato dalla facoltà e previsto nel manifesto degli studi, purché nell'ambito delle discipline attivate. Il competente consiglio di corso di laurea valuta la congruità del piano predisposto dallo studente con il raggiungimento degli obbiettivi didattici formativi del corso stesso.

Art. 34. — All'atto della predisposizione del manifesto annuale degli studi, il consiglio di facoltà, su proposta del competente consiglio di corso di laurea, stabilisce quali indirizzi, tra quelli previsti nell'art. 31, e quali orientamenti intende attivare e definisce il piano di studio ufficiale di ciascun corso di laurea, suo indirizzo e/o orientamento, specificandone gli insegnamenti nel rispetto dei vincoli di cui ai precedenti articoli.

In particolare, il consiglio stabilisce i corsi ufficiali di insegnamento (monodisciplinari e integrati) che costituiscono le singole annualità, scegliendo le relative discipline tra quelle che sono elencate nel successivo art. 35, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 33, e ne indica la collocazione negli anni di corso e/o nei semestri. Nella stessa occasione il consiglio fissa la frazione temporale di ciascun corso integrato destinata alle varie discipline che vi concorrono e l'eventuale utilizzo degli altri moduli didattici di cui al settimo comma dell'art. 32, nonché l'eventuale propedeuticità tra i corsi ed i relativi esami.

L'identità di denominazione di insegnamenti impartiti in diversi corsi di laurea o in diversi indirizzi non comporta necessariamente identità di programma, di trattazione o di docente.

Art. 35. — Elenco generale, articolato per raggruppamenti disciplinari, degli insegnamenti che possono essere impartiti nella facoltà, a norma dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 10 agosto 1989 e inclusi nella Tabella *F* allegata allo stesso decreto del Presidente della Repubblica.

Num. raggr.: A011 - *Algebra e logica matematica:*

1) Algebra
2) Algebra ed elementi di geometria

Num. raggr.: A012 - *Geometria:*

1) Geometra;
2) Geometria differenziale;
3) Geometria e algebra;
4) Teoria dei grafi.

Num. raggr.: A021 - *Analisi matematica:*

1) Analisi funzionale;
2) Analisi matematica;
3) Calcolo delle variazioni;
4) Metodi matematici per l'ingegneria;
5) Teoria delle funzioni;
6) Teoria matematica dei controlli.

Num. raggr.: A022 - *Calcolo delle probabilità:*

1) Calcolo delle probabilità;
2) Metodi probabilistici statistici e processi stocastici;
3) Statistica matematica;
4) Teoria dei giochi e delle decisioni;
5) Teoria dell'affidabilità.

Num. raggr.: A030 - *Fisica matematica:*

1) Calcolo tensoriale e meccanica del continuo;
2) Fisica matematica;
3) Meccanica analitica;
4) Meccanica razionale;
5) Meccanica superiore per ingegneri;
6) Sistemi dinamici.

Num. raggr.: A041 - *Analisi numerica e matematica applicata:*

1) Analisi numerica;
2) Calcolo numerico;
3) Calcolo numerico e programmazione numerica;
4) Matematica applicata;
5) Metodi numerici per l'ingegneria.

Num. raggr.: A042 - *Ricerca operativa:*

1) Algoritmi di ottimizzazione;
2) Applicazioni della ricerca operativa;
3) Modelli di sistemi di produzione;
4) Modelli di sistemi di servizio;
5) Modelli logistici;
6) Modelli per il supporto alle decisioni;
7) Modelli per l'organizzazione e la gestione di sistemi;
8) Modelli per la pianificazione territoriale;
9) Ottimizzazione;
10) Ottimizzazione combinatoria;
11) Programmazione matematica;
12) Ricerca operativa;
13) Simulazione.

Num. raggr.: B011 - *Fisica generale:*

1) Fisica (limitatamente a: ingeneria);
2) Fisica superiore;
3) Metrologia;
4) Ottica elettronica;
5) Sperimentazione fisica;
6) Strumentazione fisica.

Num. raggr.: B030 - *Struttura della materia:*

1) Elettronica quantistica;
2) Fisica atomica;
3) Fisica degli stati condensati;
4) Fisica dei laser;
5) Fisica dei plasmi;
6) Fisica dei semiconduttori;
7) Fisica delle basse temperature;
8) Fisica delle superfici;
9) Fisica dello stato solido;
10) Gas ionizzati;
11) Ottica;
12) Struttura della materia;
13) Superconduttività.

Num. raggr.: C031 - *Chimica generale ed inorganica:*

1) Chimica nucleare;
2) Radiochimica e chimica delle radiazioni;
3) Separazione degli isotopi.

Num. raggr.: C060 - *Chimica:*

1) Applicazioni di chimica e chimica analitica;
2) Chimica (limitatamente a: ingegneria);
3) Sperimentazione di chimica.

Num. raggr.: D012 - *Geologia stratigrafica e strutturale:*

1) Geologia;
2) Geologia degli idrocarburi;
3) Litologia e geologia.

Num. raggr.: D021 - *Geografia fisica - Geomorfologia:*

1) Geomorfologia applicata.

Num. raggr.: D022 - *Geologia applicata:*

1) Geoingegneria ambientale;
2) Geologia applicata;
3) Geologia applicata alla difesa del suolo;
4) Geologia applicata alla pianificazione territoriale;
5) Geologia applicata alle aree sismiche;
6) Geomorfologia applicata e stabilità dei versanti;
7) Idrogeologia applicata;
8) Materiali naturali da costruzione;
9) Rilevamento geologico-tecnico.

Num. raggr.: D042 - *Geofisica applicata:*

1) Carotaggi geofisici;
2) Geofisica applicata;
3) Geofisica di produzione;
4) Geofisica marina;
5) Geofisica mineraria;
6) Geofisica nucleare;
7) Prospezioni geofisiche;
8) Sismica applicata;
9) Sismolologia applicata;
10) Trattamento dei segnali geofisici.

Num. raggr.: E031 - *Biologia generale ed ecologia:*

1) Ecologia applicata all'ingegneria;
2) Elementi di ecologia.

Num. raggr.: E060 - *Fisiologia umana:*

1) Fisiologia umana.

Num. raggr.: E090 - *Anatomia umana e istologia:*

1) Anatomia umana;
2) Neuroanatomia.

Num. raggr.: F221 - *Igiene generale ed applicata:*

1) Igiene dell'ambiente e del territorio.

Num. raggr.: H011 - *Idraulica:*

1) Dinamica della turbolenza;
2) Idraulica;
3) Idraulica ambientale;
4) Idraulica dei mezzi porosi;
5) Idraulica fluviale;
6) Idraulica numerica;
7) Idrodinamica;
8) Idroelasticità;
9) Meccanica dei fluidi;
10) Misure e controlli idraulici;
11) Modellistica idraulica.

Num. raggr.: H012 - *Costruzioni idrauliche e marittime:*

1) Acquedotti e fognature;
2) Bonifica e irrigazione;
3) Bonifiche e sistemazioni idrauliche;
4) Costruzioni idrauliche;
5) Costruzioni in mare aperto;
6) Costruzioni marittime;
7) Gestione dei sistemi idraulici;
8) Gestione delle risorse idriche;
9) Idraulica marittima e costiera;
10) Idrologia sotterranea;
11) Idrologia tecnica;
12) Idrovie;
13) Impianti speciali idraulici;
14) Infrastrutture idrauliche;
15) Ingegneria portuale;
16) Protezione idraulica del territorio;
17) Regime e protezione dei litorali;
18) Sistemazione dei bacini idrografici;
19) Tecnica dei lavori idraulici.

Num. raggr.: H020 - *Ingegneria sanitaria-ambientale:*

1) Dinamica degli inquinanti;
2) Fenomeni di inquinamento e controllo della qualità dell'ambiente;
3) Gestione degli impianti di ingegneria sanitaria-ambientale;
4) Impatto delle opere di ingegneria sanitaria-ambientale;
5) Impianti di trattamento degli efluenti gassosi;
6) Impianti di trattamento dei rifiuti solidi;
7) Impianti di trattamento delle acque di approvvigionamento;
8) Impianti di trattamento delle acque di rifiuto;
9) Impianti di trattamento sanitario-ambientali;
10) Ingegneria sanitaria-ambientale;
11) Tecniche costruttive delle opere di ingegneria sanitaria-ambientale.

Num. raggr.: H030 - *Strade, ferrovie ed aeroporti:*

1) Costruzioni di strade, ferrovie ed aeroporti;
2) Costruzioni speciali stradali, ferroviarie ed aeroportuali;
3) Gestione e manutenzione delle infrastrutture viarie;
4) Impianti e cantieri viari;
5) Infrastrutture aeroportuali;
6) Infrastrutture di viabilità e trasporto;
7) Infrastrutture ferroviarie;
8) Infrastrutture per trasporti speciali;
9) Infrastrutture viarie;
10) Infrastrutture viarie nelle aree metropolitane;
11) Principi di progettazione delle infrastrutture viarie;
12) Progetto di strade ferrovie ed aeroporti;
13) Sovrastrutture stradali ferroviarie ed aeroportuali;
14) Tecnica dei lavori stradali ferroviari ed aeroportuali;
15) Viabilità rurale.

Num. raggr.: H040 - *Trasporti:*

1) Esercizio dei sistemi di trasporto;
2) Pianificazione dei trasporti;
3) Progettazione di sistemi di trasporto;
4) Sistemi di trazione;
5) Sistemi ferroviari;
6) Tecnica ed economia dei trasporti;
7) Teoria dei sistemi di trasporto;
8) Teoria e tecnica della circolazione;
9) Terminali e impianti di trasporto;
10) Trasporti aerei;
11) Trasporti per vie d'acqua;
12) Trasporti speciali;
13) Trasporti urbani e metropolitani.

Num. raggr.: H050 - *Topografia e cartografia:*

1) Cartografia numerica;
2) Cartografia tematica;
3) Fotogrammetria;
4) Fotogrammetria applicata;
5) Fotogrammetria e fotointerpretazione;
6) Geodesia;
7) Misure geodetiche;
8) Telerilevamento;
9) Topografia;
10) Topografia agraria e forestale;
11) Topografia geologica;
12) Trattamento delle osservazioni.

Num. raggr.: H060 - *Geotecnica:*

1) Consolidamento dei terreni;
2) Costruzioni di materiali sciolti;
3) Costruzioni in sotterraneo;
4) Dinamica delle terre e delle rocce;
5) Fondazioni;
6) Geotecnica;
7) Geotecnica marina;
8) Geotecnica nella difesa del territorio;
9) Indagini e controlli geotecnici;
10) Meccanica delle rocce;
11) Meccanica delle terre;
12) Opere di sostegno;
13) Principi di geotecnica;
14) Stabilità dei pendii.

Num. raggr.: H071 - *Scienza delle costruzioni:*

1) Analisi computazionale delle strutture;
2) Calcolo anelastico e a rottura delle strutture;
3) Dinamica delle strutture;
4) Instabilità delle strutture;
5) Meccanica dei materiali e della frattura;
6) Meccanica dei solidi;
7) Ottimizzazione delle strutture;
8) Scienza delle costruzioni;
9) Sicurezza strutturale;
10) Sperimentazione dei materiali e delle strutture;
11) Statica;
12) Teoria delle strutture.

Num. raggr.: H072 - *Tecnica delle costruzioni:*

1) Calcolo automatico delle strutture;
2) Consolidamento delle costruzioni;
3) Costruzione di ponti;
4) Costruzioni in acciaio;
5) Costruzioni in calcestruzzo armato e precompresso;
6) Costruzioni in zona sismica;
7) Progetto di strutture;
8) Sperimentazione collaudo e controllo delle costruzioni;
9) Strutture di fondazione;
10) Strutture prefabbricate;
11) Strutture speciali;
12) Tecnica delle costruzioni.

Num. raggr.: H081 - *Architettura tecnica:*

1) Architettura tecnica;
2) Architettura tecnica e tipologie edilizie;
3) Edilizia industriale;
4) Elementi di architettura tecnica;
5) Industrializzazione dell'edilizia;
6) Progettazione ambientale e servizi tecnologici;
7) Progettazione degli elementi costruttivi;
8) Progettazione edile assistita;
9) Progettazione per l'edilizia industrializzata;
10) Recupero e conservazione degli edifici.

Num. raggr.: H082 - *Progettazione edilizia:*

1) Architettura del legno;
2) Architettura delle grandi strutture;
3) Architettura e composizione architettonica;
4) Architettura e urbanistica tecniche;
5) Caratteri distributivi e costruttivi degli edifici;
6) Documentazione architettonica;
7) Elementi di progettazione edile;
8) Progettazione dei componenti prefabbricati;
9) Progettazione integrale;
10) Progetti edili;
11) Progetti per la ristrutturazione e il risanamento edilizio.

Num. raggr.: H083 - *Produzione edilizia:*

1) Cantieri edili;
2) Costruzioni edili;
3) Ergotecnica edile;
4) Gestione del processo edilizio;
5) Impianti tecnici dell'edilizia;
6) Organizzazione del cantiere;
7) Programmazione e costi per l'edilizia;
8) Servizi tecnologici negli edifici;
9) Tecnica di cantiere e produttività;
10) Tecniche della produzione edilizia;
11) Tecniche di produzione e di conservazione dei materiali edili;
12) Tecniche edilizie dei Paesi in via di sviluppo;
13) Tecniche per il recupero edilizio;
14) Tecnologia degli elementi costruttivi.

Num. raggr.: H100 - *Composizione architettonica:*

1) Architettura e composizione architettonica;
2) Composizione architettonica.

Num. raggr.: H110 - *Disegno:*

1) Applicazioni di geometria descrittiva;
2) Disegno;
3) Disegno automatico;
4) Disegno civile;
5) Disegno edile;
6) Metodologie di rilevamento per la conservazione del patrimonio edilizio;
7) Rappresentazione della realtà territoriale ed urbana;
8) Tecniche della rappresentazione;
9) Unificazione e disegno.

Num. raggr.: H120 - *Storia dell'architettura:*

1) Storia dell'architettura;
2) Storia dell'architettura e dell'urbanistica;
3) Storia dell'arte e storia e stili dell'architettura.

Num. raggr.: H130 - *Restauro:*

1) Conservazione edilizia e tecnologia del restauro;
2) Consolidamento e adattamento degli edifici;
3) Restauro;
4) Restauro tecnico degli edifici;
5) Tecnica del restauro;
6) Tecnica del restauro urbano.

Num. raggr.: H141 - *Analisi e pianificazione urbanistica:*

1) Elementi di pianificazione territoriale;
2) Pianificazione territoriale.

Num. raggr.: H142 - *Progettazione urbanistica:*

1) Composizione urbanistica;
2) Urbanistica.

Num. raggr.: H143 - *Tecnica urbanistica:*

1) Difesa e recupero urbanistico dell'ambiente;
2) Elementi di tecnica urbanistica;
3) Ingegneria del territorio;
4) Ingegneria dell'ambiente costruito;
5) Innovazioni tecnologiche e trasformazioni territoriali;
6) Modelli matematici per l'urbanistica;
7) Pianificazione e gestione delle aree metropolitane;
8) Tecnica urbanistica;
9) Tecniche di analisi urbane e territoriali;
10) Tecniche di gestione del territorio;
11) Tecniche di valutazione e programmazione urbanistica.

Num. raggr.: H150 - *Estimo:*

1) Economia ed estimo ambientale;
2) Economia ed estimo civile;
3) Economia ed estimo industriale;
4) Estimo;
5) Estimo aeronautico;
6) Estimo navale.

Num. raggr.: I030 - *Fluidodinamica:*

1) Aeroacustica;
2) Aerodinamica;
3) Aerodinamica degli aeromobili;
4) Aerodinamica dei rotori;
5) Aerodinamica sperimentale;
6) Dinamica dei gas rarefatti;
7) Fisica dei fluidi e magnetofluidodinamica;
8) Fluidodinamica;
9) Fluidodinamica ambientale;
10) Fluidodinamica dei sistemi naturali;
11) Fluidodinamica numerica;
12) Fluidodinamcia sperimentale;
13) Gasdinamica;
14) Principi di aeroelasticità;
15) Termofluidodinamica.

Num. raggr.: I041 - *Propulsione aerospaziale:*

1) Combustione nei sistemi propulsivi;
2) Diagnostica dei propulsori;
3) Dinamica e controllo dei propulsori;
4) Endoreattori;
5) Fluidodinamica dei sistemi propulsivi;
6) Fluidodinamica delle turbomacchine;
7) Impianti propulsivi aeronautici;
8) Missilistica;
9) Motori per aeromobili;
10) Propulsione aerospaziale;
11) Propulsori astronautici;
12) Sistemi di propulsione missilistica;
13) Sperimentazione sui propulsori.

Num. raggr.: I042 - *Macchine e sistemi energetici:*

1) Centrali termiche;
2) Collaudo e normativa delle macchine e degli impianti motori;
3) Combustione e gasdinamica delle macchine;
4) Conversione dell'energia;
5) Diagnostica degli impianti motori;
6) Dinamica e controllo delle macchine;
7) Energetica applicata;
8) Fluidodinamica delle macchine;
9) Generatori di vapore;
10) Gestione delle macchine e dei sistemi energetici;

11) Impianti di potenza per applicazioni spaziali;
12) Impianti per la cogenerazione ed il risparmio energetico;
13) Impiego industriale dell'energia;
14) Interazione fra le macchine e l'ambiente;
15) Macchine;
16) Macchine e sistemi energetici speciali;
17) Macchine marine;
18) Macchine per impianti frigoriferi e per pompe di calore;
19) Modelli delle macchine;
20) Modellistica e simulazione degli impianti motori;
21) Motori a combustione interna;
22) Motori termici per trazione;
23) Oleodinamica e pneumatica;
24) Progetto di macchine;
25) Sistemi energetici;
26) Sistemi propulsivi;
27) Sperimentazione sulle macchine;
28) Tecnologie delle energie rinnovabili;
29) Turbomacchine.

Num. raggr.: 1050 - *Fisica tecnica:*

1) Acustica applicata;
2) Climatologia dell'ambiente costruito;
3) Criogenia;
4) Energetica;
5) Energie rinnovabili per uso termico;
6) Fisica tecnica;
7) Fisica tecnica ambientale;
8) Gestione dei servizi energetici;
9) Gestione delle risorse energetiche nel territorio;
10) Gestione dell'energia;
11) Illuminotecnica;
12) Impianti speciali di climatizzazione;
13) Impianti tecnici;
14) Impianti termotecnici;
15) Misure e regolazioni termofluidodinamiche;
16) Misure fisico-tecniche e regolazioni;
17) Modelli per il controllo ambientale;
18) Modelli per la termotecnica;
19) Proprietà termofisiche dei materiali;
20) Sistemi energetici integrati;
21) Tecnica del controllo ambientale;
22) Tecnica del freddo;
23) Termocinetica alle alte temperature;
24) Termodinamica applicata;
25) Termofisica dell'edificio;
26) Termofluidodinamica applicata;
27) Termofluidodinamica dei sistemi naturali;
28) Termotecnica;
29) Trasmissione del calore.

Num. raggr.: 1060 - *Misure meccaniche e termiche:*

1) Fondamenti della misurazione;
2) Metrologia generale meccanica;
3) Misure e controlli sui sistemi meccanici;
4) Misure e controllo di qualità nella produzione meccanica;
5) Misure e strumentazioni industriali;
6) Misure meccaniche termiche e collaudi;
7) Misure per la diagnostica e l'affidabilità nei sistemi meccanici;
8) Misure termiche e regolazione;
9) Norme e procedure di qualificazione meccanica;
10) Sensori e trasduttori per misure meccaniche e termiche;
11) Sistemi di elaborazione di misure di grandezze aleatorie;
12) Sistemi di elaborazione di misure di grandezze dinamiche;
13) Sistemi di elaborazione di misure meccaniche e termiche.

Num. raggr.: 1070 - *Meccanica applicata alle macchine:*

1) Analisi assistita di sistemi meccanici;
2) Automazione a fluido;
3) Contollo delle vibrazioni e del rumore;
4) Diagnostica dei sistemi meccanici;
5) Elementi di meccanica teorica e applicata;
6) Meccanica applicata alle macchine;
7) Meccanica degli azionamenti;
8) Meccanica dei robot;
9) Meccanica del veicolo;
10) Meccanica delle macchine automatiche;
11) Meccanica delle vibrazioni;
12) Meccatronica;
13) Modellistica e simulazione dei sistemi meccanici;
14) Progettazione meccanica funzionale;
15) Regolazione e controllo dei sistemi meccanici;
16) Sperimentazione sui sistemi meccanici;
17) Teoria e tecnica della lubrificazione;
18) Tribologia.

Num. raggr.: 1080 - *Progettazione meccanica e costruzione di macchine:*

1) Affidabilità e sicurezza delle costruzioni meccaniche;
2) Analisi sperimentale delle tensioni;
3) Collaudo delle costruzioni meccaniche;
4) Comportamento meccanico dei materiali;
5) Controlli non distruttivi;
6) Controllo di qualità;
7) Costruzione di autoveicoli;
8) Costruzione di azionamenti oleodinamici e pneumatici;
9) Costruzione di macchine;
10) Costruzione di macchine agricole;
11) Costruzione di macchine automatiche e robot;
12) Costruzione di macchine motrici;
13) Costruzione di macchine movimento terra;
14) Costruzione di materiale ferroviario;
15) Costruzione e sperimentazione di motori per veicoli terrestri;
16) Costruzione e tecnologia del pneumatico e degli antivibranti;
17) Costruzioni automobilistiche;
18) Costruzioni meccaniche di precisione;
19) Diagnostica strutturale;
20) Dinamica del veicolo;
21) Elementi costruttivi delle macchine;
22) Garanzia della qualità nella costruzione delle macchine;
23) Meccanica dei materiali;
24) Meccanica sperimentale;
25) Ottimizzazione delle costruzioni meccaniche;
26) Principi e metodologie della progettazione meccanica;
27) Progettazione assistita di strutture meccaniche;
28) Progettazione degli elementi dell'autotelaio;
29) Progettazione dei sistemi meccanici in campo dinamico;
30) Progettazione e costruzione di macchine speciali;
31) Progettazione meccanica con materiali non convenzionali;
32) Progetto del trattore agricolo;
33) Progetto delle carrozzerie;
34) Sperimentazione ed affidabilità dell'autoveicolo;
35) Tecnica delle costruzioni meccaniche.

Num. raggr.: 1090 - *Disegno industriale:*

1) Disegno assistito dal calcolatore;
2) Disegno di impianti e di sistemi industriali;
3) Disegno di macchine;
4) Disegno tecnico aerospaziale;
5) Disegno tecnico industriale;
6) Disegno tecnico navale;
7) Elaborazione dell'immagine per la progettazione industriale;
8) Fondamenti e metodi della progettazione industriale;
9) Grafica computazionale tecnica;
10) Metodi di comunicazione tecnica;
11) Modellazione geometrica delle macchine;
12) Normazione industriale ed ingegnerizzazione.

Num. raggr.: 1100 - *Tecnologie e sistemi di lavorazione:*

1) Gestione industriale della qualità;
2) Macchine utensili;
3) Modelli funzionali per l'industria meccanica;
4) Plasticità e lavorazioni per deformazione plastica;
5) Processi di produzione robotizzati;
6) Produzione assistita da calcolatore;
7) Programmazione e controllo della produzione meccanica;
8) Sistemi integrati di produzione;
9) Studi di fabbricazione;
10) Tecnica della saldatura e delle giunzioni;
11) Tecnologia meccanica;
12) Tecnologie dei materiali non convenzionali;
13) Tecnologie della produzione aeronautica;
14) Tecnologie generali dei materiali;
15) Tecnologie speciali.

Num. raggr.: 1110 - *Impianti meccanici:*

1) Ergotecnica;
2) Gestione degli impianti industriali;
3) Gestione dei progetti di impianto;
4) Gestione della produzione industriale;
5) Impianti di trasporto;
6) Impianti industriali;
7) Impianti meccanici;
8) Impianti speciali;
9) Logistica industriale;
10) Progettazione degli impianti industriali;
11) Servizi generali di impianto;
12) Sicurezza dei sistemi di produzione;
13) Sistemi di produzione automatizzati;
14) Strumentazione industriale;
15) Tecnologie industriali.

Num. raggr.: 1130 - *Metallurgia:*

1) Chimica metallurgica;
2) Elettrometallurgia;
3) Fonderia;
4) Impianti metallurgici;
5) Interazione metallo-ambiente;
6) Materiali metallici;
7) Metallurgia;
8) Metallurgia dei materiali non ferrosi;
9) Metallurgia fisica;
10) Metallurgia meccanica;
11) Metodologie metallurgiche e metallografiche;
12) Scienza dei metalli;
13) Siderurgia;
14) Tecnologia dei materiali metallici;
15) Tecnologie metallurgiche.

Num. raggr.: 1140 - *Chimica applicata, scienza e tecnologia dei materiali:*

1) Analisi strumentale e controllo dei materiali;
2) Chimica applicata;
3) Chimica applicata alla tutela dell'ambiente;
4) Chimica e tecnologia dei combustibili e lubrificanti;
5) Chimica e tecnologia del restauro e della conservazione dei materiali;
6) Chimica macromolecolare per l'ingegneria;
7) Corrosione e protezione dei materiali;
8) Ingegneria dei materiali macromolecolari;
9) Materiali polimerici;
10) Materie plastiche;
11) Principi delle applicazioni dei materiali macromolecolari;
12) Processi e tecnologie di produzione di plastomeri, elastomeri e fibre;
13) Proprietà fisiche e tecnologiche degli alti polimeri;
14) Scienza dei materiali;
15) Scienza e tecnologia dei materiali;
16) Scienza e tecnologia dei materiali aeronautici ed aerospaziali;
17) Scienza e tecnologia dei materiali ceramici;
18) Scienza e tecnologia dei materiali compositi;
19) Scienza e tecnologia dei materiali compositi a matrice polimerica;
20) Scienza e tecnologia dei materiali elettrici;
21) Scienza e tecnologia dei materiali nucleari;
22) Scienza e tecnologia dei materiali polimerici;
23) Scienza e tecnologia dei vetri;
24) Struttura dei materiali macromolecolari;
25) Tecnologia dei materiali e chimica applicata;
26) Tecnologia dei polimeri.

Num. raggr.: 1152 - *Principi di ingegneria chimica:*

1) Cinetica chimica applicata;
2) Elementi introduttivi di ingegneria chimica;
3) Fenomeni di trasporto;
4) Fluidodinamica dei sistemi multifase;
5) Fondamenti dei processi di separazione;
6) Meccanica dei fluidi non-newtoniani;
7) Meccanismi e cinetica dei processi di combustione;
8) Principi di ingegneria biochimica;
9) Principi di ingegneria chimica;
10) Principi di ingegneria chimica ambientale;
11) Proprietà termodinamiche e di trasporto;
12) Reattori biochimici;
13) Reattori chimici;
14) Reologia dei sistemi omogenei ed eterogenei;
15) Termodinamica dell'ingegneria chimica.

Num. raggr.: 1153 - *Impianti chimici:*

1) Affidabilità e sicurezza nell'industria di processo;
2) Apparecchiature per il trattamento dei solidi;
3) Combustione;
4) Impianti biochimici;
5) Impianti chimici;
6) Impianti chimici e processi dell'industria alimentare;
7) Impianti chimici nucleari;
8) Impianti dell'industria di processo;
9) Impianti di trattamento degli effluenti inquinanti;
10) Ingegneria chimica ambientale;
11) Progettazione di apparecchiature dell'industria chimica;
12) Progettazione di reattori chimici;
13) Strumentazione e controllo degli impianti chimici;
14) Tecnica della sicurezza ambientale;
15) Tecnica delle fermentazioni industriali.

Num. raggr.: I170 - *Elettrotecnica e tecnologie elettriche:*

1) Circuiti digitali;
2) Circuiti e algoritmi per il trattamento dei segnali;
3) Circuiti elettronici di potenza;
4) Compatibilità elettromagnetica per l'ingegneria industriale;
5) Conversione diretta dell'energia;
6) Costruzione di apparecchi elettrici;
7) Elettromeccanica dei sistemi continui;
8) Elettrotecnica;
9) Elettrotermia;
10) Ingegneria dei materiali elettrici;
11) Magnetofluidodinamica applicata;
12) Materiali per l'ingegneria elettrica;
13) Modelli numerici per l'ingegneria elettrica;
14) Modellistica elettrica dei materiali;
15) Plasmi e fusione termonucleare controllata;
16) Principi di ingegneria elettrica;
17) Progettazione automatica per l'ingegneria elettrica;
18) Progetto automatico dei circuiti;
19) Tecnica dei sistemi di isolamento elettrici;
20) Tecnica delle alte tensioni;
21) Tecnica ed economia dell'energia;
22) Tecnologie dei plasmi;
23) Tecnologie elettriche;
24) Tecnologie elettromeccaniche;
25) Tecnologie per la fusione termonucleare;
26) Teoria dei circuiti;
27) Teoria delle reti elettriche.

Num. raggr.: I180 - *Macchine ed azionamenti elettrici:*

1) Applicazioni industriali elettriche;
2) Azionamenti elettrici;
3) Azionamenti elettrici per l'automazione;
4) Azionamenti per trazione elettrica;
5) Conversione statica dell'energia elettrica;
6) Costruzioni elettromeccaniche;
7) Elettronica industriale di potenza;
8) Macchine elettriche;
9) Metodologie di progettazione di macchine elettriche;
10) Modellistica dei sistemi elettromeccanici;
11) Sensori ed attuatori elettrici;
12) Tecnologie delle macchine elettriche.

Num. raggr.: I190 - *Sistemi elettrici per l'energia:*

1) Affidabilità dei sistemi elettrici;
2) Automazione dei sistemi elettrici per l'energia;
3) Diagnostica degli impianti elettrici;
4) Impianti di produzione dell'energia elettrica;
5) Impianti elettrici;
6) Impianti elettrici a media e bassa tensione;
7) Impianti elettrici ad alta tensione;
8) Pianificazione ed esercizio dei sistemi elettrici per l'energia;
9) Sistemi elettrici di bordo;
10) Sistemi elettrici industriali;
11) Sistemi elettrici per i trasporti;
12) Sistemi elettrici per l'energia;
13) Sistemi elettronici di potenza negli impianti elettrici;
14) Tecnica della sicurezza elettrica;
15) Tecnica ed economia dell'energia elettrica.

Num. raggr.: I200 - *Misure elettriche ed elettroniche:*

1) Affidabilità e controllo di qualità;
2) Elaborazione di segnali e di informazioni di misura;
3) Fondamenti della misurazione e metrologia generale elettrica;
4) Misure a iperfrequenze;
5) Misure di compatibilità elettromagnetica;
6) Misure e collaudo di macchine e impianti elettrici;
7) Misure elettriche;
8) Misure elettroniche;
9) Misure in alta tensione;
10) Misure per la diagnostica e la qualificazione di componenti e sistemi;
11) Misure per l'automazione e la produzione industriale;
12) Misure su sistemi di trasmissione e telemisure;
13) Qualificazione degli algoritmi per sistemi di misura;
14) Sensori e trasduttori;
15) Strumentazione elettronica di misura.

Num. raggr.: I210 - *Elettronica:*

1) Affidabilità e diagnostica di componenti e circuiti elettronici;
2) Architettura dei sistemi integrati;
3) Circuiti integrati a microonde;
4) Dispositivi elettronici;
5) Elaborazione elettronica di segnali e immagini;
6) Elettronica applicata;
7) Elettronica biomedica;
8) Elettronica dei sistemi digitali;
9) Elettronica delle microonde;
10) Elettronica delle telecomunicazioni;
11) Elettronica dello stato solido;
12) Elettronica di potenza;
13) Elettronica industriale;
14) Elettronica quantistica;
15) Microelettronica;
16) Optoelettronica;
17) Progettazione automatica di circuiti e sistemi elettronici;
18) Strumentazione e misure elettroniche;
19) Tecnologie e materiali per l'elettronica;
20) Teoria dei circuiti elettronici.

Num. raggr.: I220 - *Campi elettromagnetici:*

1) Antenne;
2) Applicazioni di potenza delle microonde;
3) Campi elettromagnetici;
4) Compatibilità elettromagnetica;
5) Componenti e circuiti ottici;
6) Elaborazione ottica dei segnali;
7) Interazione bioelettromagnetica;
8) Microonde;
9) Misure a microonde;
10) Ottica e interazioni;
11) Progettazione automatica per l'elettromagnetismo;
12) Progetto di circuiti a microonde;
13) Propagazione;
14) Tecniche elettromagnetiche di riconoscimento radar;
15) Telerilevamento e diagnostica elettromagnetica.

Num. raggr.: I230 - *Telecomunicazioni:*

1) Algoritmi e circuiti per telecomunicazioni;
2) Comunicazioni elettriche;
3) Comunicazioni ottiche;
4) Elaborazione e trasmissione delle immagini;
5) Elaborazione numerica dei segnali;
6) Reti di telecomunicazioni;
7) Sistemi a microonde per telecomunicazioni,
8) Sistemi di commutazione;
9) Sistemi di radiocomunicazione;
10) Sistemi di telecomunicazione;
11) Sistemi di telerilevamento;
12) Telematica;
13) Teoria dei fenomeni aleatori;
14) Teoria dei segnali;
15) Teoria dell'informazione e codici;
16) Teoria e tecnica radar;
17) Teoria e tecniche del riconoscimento;
18) Trasmissione numerica.

Num. raggr.: I240 - *Automatica:*

1) Analisi dei sistemi;
2) Automazione industriale;
3) Azionamenti ed elettronica industriale;
4) Controlli automatici;
5) Controllo dei processi;
6) Controllo digitale;
7) Elementi di automatica;
8) Identificazione dei modelli e analisi dei dati;
9) Metodi di ottimizzazione nei sistemi di controllo;
10) Modellistica e controllo dei sistemi ambientali;
11) Modellistica e gestione delle risorse naturali;
12) Modellistica e identificazione;
13) Robotica industriale;
14) Sistemi adattativi;
15) Sistemi di supervisione e controllo esperto;
16) Strumentazione e misure per l'automazione;
17) Tecnologie dei sistemi di controllo;
18) Teoria dei sistemi;
19) Teoria del controllo.

Num. raggr.: I250 - *Sistemi di elaborazione delle informazioni:*

1) Basi di dati;
2) Calcolatori elettronici;
3) Fondamenti di informatica;
4) Impianti di elaborazione;
5) Informatica grafica;
6) Informatica industriale;
7) Informatica medica;
8) Informatica teorica;
9) Ingegneria del software;
10) Ingegneria della conoscenza e sistemi esperti;
11) Intelligenza artificiale;
12) Linguaggi e traduttori;
13) Reti di calcolatori;
14) Reti logiche;
15) Robotica;
16) Sistemi di elaborazione;
17) Sistemi informativi;
18) Sistemi operativi;
19) Sistemi per la progettazione automatica;
20) Teoria e tecniche di elaborazione della immagine.

Num. raggr.: I261 - *Bioingegneria elettronica:*

1) Automazione e organizzazione sanitaria;
2) Bioelettromagnetismo;
3) Bioelettronica;
4) Bioimmagini;
5) Bioingegneria;
6) Bioingegneria dei sistemi fisiologici;
7) Bioingegneria della riabilitazione e protesi;
8) Elaborazione di dati e segnali biomedici;
9) Elettronica biomedica;
10) Informatica medica;
11) Modelli di sistemi biologici;
12) Robotica antropomorfa;
13) Sistemi intelligenti naturali e artificiali;
14) Strumentazione biomedica;
15) Tecnologie biomediche.

Num. raggr.: I262 - *Bioingegneria meccanica:*

1) Bioingegneria;
2) Biomacchine;
3) Biomeccanica;
4) Biomeccanica della riabilitazione;
5) Fenomeni di trasporto biologici;
6) Fluidodinamica biomedica;
7) Organi artificiali e protesi;
8) Robotica biomedica;
9) Strumentazione biomedica;
10) Tecnologia dei biomateriali;
11) Tecnologie biomediche.

Num. raggr.: I263 - *Bioingegneria chimica:*

1) Bioingegneria;
2) Biomateriali;
3) Biosintesi in bioingegneria;
4) Chimica fisica biomedica;
5) Corrosione e degradazione dei biomateriali;
6) Fenomeni di trasporto biomedici;
7) Ingegneria chimica degli organi artificiali;
8) Materiali macromolecolari per la bioingegneria;
9) Scienza delle macromolecole per la bioingegneria;
10) Termocinetica biomedica.

Num. raggr.: I270 - *Ingegneria economico-gestionale:*

1) Economia applicata all'ingegneria;
2) Economia dei sistemi industriali;
3) Economia e gestione dei servizi;
4) Economia e gestione dell'innovazione;
5) Economia ed organizzazione aziendale;
6) Gestione aziendale;
7) Gestione della qualità;
8) Gestione dell'informazione aziendale;
9) Marketing industriale;
10) Organizzazione della produzione e dei sistemi logistici;
11) Sistemi di analisi finanziaria;
12) Sistemi di controllo di gestione;
13) Sistemi organizzativi;
14) Sistemi tecnologici e organizzazione del lavoro;
15) Strategia e sistemi di pianificazione.

Num. raggr.: L281 - *Storia dell'arte:*

1) Storia dell'arte.

Num. raggr.: N021 - *Diritto commerciale e bancario:*

1) Diritto commerciale.

Num. raggr.: N030 - *Diritto del lavoro:*

1) Diritto del lavoro.

Num. raggr.: N050 - *Diritto amministrativo:*

1) Diritto dell'assetto territoriale;
2) Diritto e legislazione urbanistica;
3) Diritto minerario.

Num. raggr.: N080 - *Diritto internazionale:*

1) Diritto internazionale.

Num. raggr.: N140 - *Materie giuridiche (ingegneria, architettura ecc.):*

1) Disciplina giuridica delle attività tecnico-ingegneristiche;
2) Istituzioni di diritto pubblico e privato;
3) Legislazione del lavoro e delle opere pubbliche;
4) Legislazione sul lavoro e sull'infortunistica.

Num. raggr.: P011 - *Analisi economica:*

1) Econometria;
2) Economia matematica applicata all'ingegneria.

Num. raggr.: P012 - *Economia politica:*

1) Economia politica;
2) Istituzioni di economia;
3) Microeconomia.

Num. raggr.: P013 - *Politica economica:*

1) Economia degli investimenti;
2) Economia del lavoro;
3) Economia delle fonti di energia;
4) Economia dell'impresa;
5) Economia industriale;
6) Economia urbana e territoriale;
7) Politica economica.

Num. raggr.: P021 - *Economia aziendale:*

1) Analisi dei costi.

Num. raggr.: P022 - *Economia e tecnica delle aziende industriali:*

1) Finanza aziendale.

Num. raggr.: P041 - *Statistica:*

1) Fondamenti di statistica;
2) Statistica e calcolo delle probabilità.

Num. raggr.: P042 - *Statistica economica:*

1) Analisi di mercato;
2) Statistica aziendale.

Num. raggr.: Q053 - *Sociologia applicata:*

1) Sociologia delle organizzazioni complesse;
2) Sociologia industriale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Brescia, 26 giugno 1990

Il rettore: PRETI

90A3948

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Mancata conversione del decreto-legge 21 luglio 1990, n. 192, recante: «Disposizioni fiscali urgenti in materia di finanza locale, di accertamenti in base ad elementi segnalati dall'anagrafe tributaria e disposizioni per il contenimento del disavanzo del bilancio dello Stato».

Il decreto-legge 21 luglio 1990, n. 192, recante: «Disposizioni fiscali urgenti in materia di finanza locale, di accertamenti in base ad elementi segnalati dall'anagrafe tributaria e disposizioni per il contenimento del disavanzo del bilancio dello Stato» non è stato convertito in legge nel termine di sessanta giorni dalla sua pubblicazione, avvenuta nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 169 del 21 luglio 1990.

90A4019

MINISTERO DELL'AMBIENTE

Approvazione del regolamento di organizzazione della riserva naturale marina «Isola di Ustica»

Con decreto del Ministro dell'ambiente 30 agosto 1990, di concerto con il Ministro della marina mercantile, in esecuzione del decreto interministeriale 12 novembre 1986, è stato approvato il regolamento di organizzazione della riserva naturale marina «Isola di Ustica», qui di seguito riportato.

TITOLO I

PRINCIPI ED OBIETTIVI

Art. 1.

Principi

Il presente regolamento è adottato in esecuzione del decreto 12 novembre 1986, emanato dal Ministro dell'ambiente di concerto con il Ministro della marina mercantile, con il quale è stata istituita la riserva naturale marina «Isola di Ustica».

Il regolamento, oltre le norme di esecuzione del decreto istitutivo della riserva, contiene quelle di organizzazione del servizio secondo le indicazioni della delega di gestione al comune attuata con la convenzione stipulata con i competenti Ministeri il 5 luglio 1987.

La gestione delegata della riserva si attua tramite:

l'attività decisionale degli organi del comune, nell'ambito delle rispettive competenze, ovvero ai sensi della legge 8 giugno 1990, n. 1442, tramite apposita società per azioni a prevalente capitale pubblico da costituirsi su delibera dell'ente locale, e previa approvazione dei Ministeri vigilanti.

Per il conseguimento delle finalità della riserva marina di cui all'art. 27, terzo comma, lettere *b)* e *c)*, della legge n. 979 e all'art. 3 del decreto 12 novembre 1986, vengono predisposti programmi triennali di previsione degli specifici interventi da realizzare. I programmi triennali hanno un aggiornamento annuale ai sensi dell'art. 6 della convenzione di affidamento della gestione della riserva al comune di Ustica stipulata in data 5 luglio 1987.

Per il primo triennio verrà predisposto un programma stralcio relativo al periodo residuo successivo alla data di efficacia del presente regolamento.

I programmi vengono sottoposti alla preventiva approvazione dei Ministeri vigilanti.

Art. 2.

Obiettivi

Le peculiari finalità della riserva marina sono individuate nell'art. 3 del decreto interministeriale che la istituisce.

L'art. 4 del decreto istitutivo ne indica i caratteri e le prescrizioni per la tutela e la fruizione.

Gli articoli 3 e 6 della citata convenzione indicano le modalità obbligate dei programmi di ricerca scientifica e di attività per il perseguimento degli obiettivi della riserva.

TITOLO II

ORGANI ED UFFICI

Sezione I

ORGANI

Art. 3.

Organi di amministrazione

Il servizio delegato della gestione della riserva può espletarsi direttamente mediante l'attività degli organi del comune, che estendono le loro peculiari competenze, ovvero tramite eventuale apposita società costituita, ai sensi della legge 8 giugno 1990, n. 1442, su delibera del comune di Ustica e previa approvazione da parte dei Ministeri vigilanti del relativo statuto e dell'atto costitutivo.

Gli atti adottati dai suddetti organi, nell'esercizio della gestione della riserva, devono contenere il seguente esplicito riferimento: Gestione delegata riserva naturale marina «Isola di Ustica».

Art. 4.

Commissione di riserva

La commissione di riserva istituita con decreto del Ministero della marina mercantile del 13 dicembre 1988 ai sensi dell'art. 28 della legge 31 dicembre 1982, n. 979, affianca l'Ente gestore; esprime, entro trenta giorni dalla richiesta, pareri sulla proposta di regolamento di esecuzione

del decreto istitutivo e sulla organizzazione della riserva; formula proposte e suggerimenti per tutto quanto attiene al funzionamento della riserva medesima; esprime parere obbligatorio, ma non vincolante, sui seguenti atti fondamentali di gestione della riserva: programmi di attività, convenzioni, bilancio preventivo e consuntivo e tariffe relative alla fruizione.

Art. 5.

La consulta tecnico scientifica

L'ente gestore ed il responsabile della riserva si avvalgono di un organo a rilevanza esclusivamente interna denominato «Consulta tecnico scientifica».

Detto organo elabora le proposte di programma di cui al successivo art. 9, lettere *a)*, *b)*, *d)*, *e)*, svolgendo compiti di consulenza nell'espletamento degli adempimenti intesi a perseguire gli obiettivi della riserva.

È presieduta da un rappresentante dell'ente gestore o da un suo delegato ed è composta da:

due esperti tecnico-scientifici in materia di protezione e valorizzazione dell'ambiente, nominati dal Ministero dell'ambiente e dal Ministero della marina mercantile;

un ittiologo nominato dal Ministero della marina mercantile;

responsabile tecnico-scientifico del laboratorio marino di cui all'art. 3 del decreto istitutivo;

due rappresentanti della marineria locale nominati dal consiglio comunale di cui uno in rappresentanza della minoranza;

due esperti tecnico-scientifici nelle materie attinenti le finalità della riserva marina di cui all'art. 3 del decreto istitutivo, nominati dal consiglio comunale di cui uno in rappresentanza della minoranza;

il responsabile della riserva marina cui sono affidati i compiti di segretario.

Per la trattazione di specifiche questioni di particolare rilevanza potranno essere invitati esperti tecnico-scientifici che abbiano la relativa specializzazione.

La consulta, nominata dal consiglio comunale, dura in carica tre anni.

I pareri vengono espressi a maggioranza semplice ed in caso di parità prevale il voto del presidente.

Le spese di funzionamento sono a carico dell'ente gestore che vi provvederà nelle forme di legge.

Art. 6.

Collegio dei revisori

Nel caso in cui il comune provveda alla gestione del servizio tramite apposita società per azioni, a prevalente capitale pubblico locale, le funzioni di vigilanza sulla gestione amministrativa della riserva, sono esercitate da un collegio dei revisori così composto:

un rappresentante del Ministero del tesoro con funzioni di presidente;

un rappresentante del Ministero dell'ambiente;

un rappresentante del Ministero della marina mercantile.

Il collegio dei revisori riferisce almeno semestralmente al Ministero dell'ambiente e al Ministero della marina mercantile e redige relazioni sul bilancio di previsione, sul conto consuntivo e sui risultati della gestione.

Il collegio dura in carica per tutto il periodo di vigenza della convenzione di affidamento in gestione ed è nominato con decreto del Ministro dell'ambiente emanato di concerto con il Ministro della marina mercantile.

Ai membri del collegio spetta un compenso a carico dell'ente gestore, il cui ammontare è stabilito con decreto del Ministro dell'ambiente di concerto con i Ministri della marina mercantile e del tesoro.

Sezione II

UFFICI E PERSONALE

Art. 7.

Struttura amministrativa

La struttura amministrativa provvisoria, trattandosi di gestione delegata a tempo comprende:

1) il responsabile della riserva;
2) personale di ufficio;
3) personale operativo.

Il personale d'ufficio è composto da:

a) un segretario contabile economo ...... 6° livello
b) un operatore informatico .... 4° livello
c) un addetto di segreteria .... 4° livello
d) un usciere portiere custode .... 3° livello

Il personale operativo è composto da:

a) un ufficiale della riserva .... 6° livello
b) sei addetti ai servizi operativi-sorveglianza-turistica-educativa .... 5° livello
c) tre addetti ai servizi operativi-pulizia operai specializzati .... 4° livello
d) due addetti ai servizi operativi-pulizia operatori ecologici .... 3° livello

La spesa derivante dall'assunzione del personale di cui sopra graverà inizialmente sul contributo dello Stato relativo alla gestione della riserva marina e progressivamente sulle entrate proprie.

Il personale di cui ai punti 2) e 3) svolge la propria attività alle dirette dipendenze del responsabile della riserva, il quale dispone tra l'altro l'esecuzione di tutte le mansioni per il corretto funzionamento della riserva.

Art. 8.

Nomina del responsabile della riserva

Il responsabile della riserva viene nominato dall'ente gestore mediante conferimento di incarico professionale di durata triennale rinnovabile.

Il responsabile della riserva viene scelto tra persone aventi il titolo di studio di diploma di laurea, che possiedano spiccate qualità amministrativo-manageriali nonché un'approfondita conoscenza della riserva e delle sue problematiche.

Al responsabile verrà corrisposto un compenso equiparato a quanto previsto dall'emanando decreto di cui all'art. 7, settimo comma, della legge n. 554/1988. Nelle more, all'atto di affidamento dell'incarico, l'Ente gestore fisserà la misura del compenso in via provvisoria, salvo conguaglio.

Il contratto dovrà prevedere la possibilità di rescissione anticipata nei casi di:

a) inadempienze contrattuali;
b) mancato rispetto del regolamento e della convenzione;
c) decisione motivata espressa dal consiglio comunale a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati al comune.

A seguito di motivata congiunta richiesta da parte dei Ministeri dell'ambiente e della Marina mercantile per violazione dell'art. 2 della convenzione citata, la richiesta di revoca del responsabile dovrà essere sottoposta all'esame dell'ente gestore entro quindici giorni dalla presentazione.

Art. 9.

Adempimenti del responsabile della riserva

Il responsabile della riserva:

mantiene i rapporti funzionali e operativi con il Ministero dell'ambiente e con quello della Marina mercantile, assicurando il raccordo tra l'attività dell'ente gestore e quella dei Ministeri vigilanti;

accerta il tempestivo svolgimento delle varie attività amministrative, economiche, divulgative e tecnico-scientifiche della riserva, con riferimento agli obiettivi della programmazione annuale, alle deliberazioni dell'ente gestore e nel rispetto delle direttive dei Ministeri vigilanti;

collabora con la capitaneria di porto in materia di vigilanza e rispetto dei vincoli e dei divieti a tutela della riserva e delle prescrizioni di legge e di regolamento.

Il responsabile della riserva predispone inoltre gli atti necessari ai lavori della consulta tecnico-scientifica di cui al precedente art. 5.

Sentita la consulta, predispone ed inoltra all'approvazione da parte dell'ente gestore:

a) il programma di ricerca scientifica per la tutela e la valorizzazione delle risorse biologiche e il ripopolamento ittico della riserva per la redazione del quale potranno essere acquisiti, su indicazione della consulta tecnico-scientifica e anche mediante la stipula di apposite convenzioni da parte dell'ente gestore, studi relativi alle caratteristiche ittiche della riserva e agli interventi necessari per il ripopolamento ittico della stessa, nonché ai criteri per la regolamentazione delle attività di pesca professionale e dilettantistica a cui attenersi per il rilascio dei relativi permessi;

b) il programma divulgativo-educativo, finalizzate al miglioramento della cultura generale nel campo della biologia ed ecologia marina, per la redazione del quale potranno altresì essere acquisiti, su indicazione della consulta tecnico-scientifica, anche mediante la stipula di apposite convenzioni ed appositi studi;

c) la relazione annuale sul funzionamento della riserva;

d) il programma annuale di gestione e valorizzazione della riserva;

e) la programmazione degli stanziamenti relativa al programma di ricerca scientifica.

Al fine di assicurare il rispetto dei termini di cui all'art. 6 della convenzione il responsabile della riserva dovrà adempiere alla redazione dei programmi e delle relazioni succitate entro il 28 febbraio di ciascun anno. I succitati atti sono trasmessi alla commissione di riserva di cui all'art. 28 della legge n. 979/1982, che dovrà esprimere il proprio parere entro il 30 aprile di ciascun anno.

Entro il 30 giugno di ciascun anno l'ente gestore dovrà approvare e trasmettere ai Ministeri vigilanti gli atti in questione.

Art. 10.

Personale tecnico operativo

Il personale di cui al precedente art. 7, punti 2) e 3), verrà assunto mediante concorso pubblico con le modalità previste dalla legge della regione Sicilia n. 2 del 12 febbraio 1988 e successive modifiche ed integrazioni, limitatamente al caso in cui la gestione venga effettuata direttamente dagli organi del comune.

In tal caso i relativi bandi preciseranno che trattasi di rapporto di impiego a tempo indeterminato collegato al periodo di delega della gestione della riserva al comune di Ustica e che eventuali revoche del decreto ministeriale di delega comporteranno l'immediata cessazione del rapporto.

L'ufficiale della riserva di cui al precedente art. 7 è posto alle dirette dipendenze del responsabile della riserva ed ha le seguenti attribuzioni:

vigila sull'attività del personale operativo della riserva;

predispone i necessari atti tecnico-contabili quali relazioni tecniche, perizie, pareri, firmandoli nel caso di specifica responsabilità e competenza;

cura e dirige le attività tecnico-operative intese a prevenire danni, intralci e turbative al conseguimento delle finalità istitutive della riserva e alla realizzazione dei programmi gestionali di studio e di ricerca scientifica da attuarsi nell'area della riserva;

cura ogni aspetto tecnico relativo alla conservazione, alla più efficace utilizzazione della struttura di servizio e dell'attrezzatura della riserva, quali immobili, veicoli, imbarcazioni, cartografia, biblioteca, documentazione scientifica, strumenti ottici, ecc.

I servizi operativi dovranno:

assicurare una vigilanza continua da effettuarsi con personale che presti la propria opera lungo il periplo dell'isola e la fascia costiera. Detto personale dovrà essere dotato di appositi mezzi tecnici (radiotelefono, strumenti ottici, imbarcazioni, automezzi, ecc.) che gli consentano, nell'ambito dei compiti affidatigli, di prevenire atti e comportamenti lesivi al raggiungimento delle finalità della riserva o vietati dalla legge, operando in prima persona, previa acquisizione della qualifica di guardia pesca, anche richiedendo, nei casi più gravi, l'intervento dei mezzi della capitaneria di porto. Per l'espletamento della sorveglianza a mare, l'ente gestore in aggiunta al personale di cui all'art. 7, può utilizzare, previa stipula di apposita convenzione, barche da pesca di residenti in Ustica con relativo equipaggio, con a bordo l'apposito personale previsto per i servizi di sorveglianza (guardia pesca);

eseguire operazioni necessarie ad assicurare la pulizia dell'ambiente e ad impedire che abitanti, turisti, pescatori, possano compromettere il rispetto dello stesso o impediscano il raggiungimento del ripopolamento ittico. Il personale del servizio in questione verrà differenziato, in base ai compiti affidatigli, in personale generico e specialistico. Il personale specialistico, in aggiunta ai compiti di pertinenza del settore, dovrà provvedere anche alla pulizia dei fondali, al disinquinamento delle coste nonché all'approntamento ed all'installazione di tutte le opere di difesa a mare a protezione della riserva;

fornire ad abitanti, turisti, scolaresche e altre particolari figure di utenti, tutte le nozioni necessarie affinché si attui la diffusione della conoscenza della biologia dell'ambiente marino su cui insiste la riserva.

Il servizio in questione verrà dotato anche di idonee apparecchiature, per la conoscenza dell'area marina della riserva, consistenti in mezzi nautici o subacquei (imbarcazioni con fondo di vetro, autorespiratori e apparecchiature subacquee).

Il servizio di che trattasi si presta ad uno sfruttamento economico per cui saranno previste apposite tariffe per singoli settori di intervento, che saranno fissate dall'ente gestore.

In particolari periodi, per assicurare il pieno funzionamento e la corretta fruizione della riserva, l'ente gestore potrà provvedere al rafforzamento del servizio operativo anche in relazione alla necessaria presenza di guide ecologiche munite di attestato rilasciato da pubbliche autorità, sempre nel rispetto dell'onere finanziario complessivo indicato all'uopo nel bilancio di previsione.

Il personale di cui al precedente comma verrà assunto ai sensi della legge regionale n. 175/1979 e sottoposto ad esame di idoneità così come previsto all'art. 3, comma quinto, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 marzo 1989, n. 127.

Il personale addetto ai singoli settori dovrà altresì prestare la propria attività anche per il raggiungimento di tutti i programmi divulgativi tecnico-scientifici che verranno posti in essere dal responsabile della riserva.

Potrà, altresì, provvedersi alla realizzazione di specifici progetti-obiettivo interessanti i settori di protezione dell'ambiente, della difesa delle coste e del mare e della loro utilizzazione sociale ai sensi della legge 29 dicembre 1988, n. 554.

Art. 11.

Norme di accesso per l'assunzione del personale di ufficio ed operativo

Per l'accesso alla qualifica di segretario sarà richiesto il titolo di studio di diploma di scuola media superiore ad indirizzo di ragioneria, maturità classica, scientifica, linguistica, perito turistico.

Per l'accesso alla qualifica di ufficiale della riserva sarà richiesto il titolo di diploma rilasciato da istituto tecnico per geometra o da istituto tecnico industriale.

Per l'accesso alla qualifica di personale operativo sorveglianza-divulgativo-educativo sarà richiesto il titolo di studio di diploma di scuola media superiore. Costituirà titolo l'attestato di superamento del corso di guida naturalistica.

Per l'accesso alla qualifica di personale operativo-pulizia coste, spiagge, ecc. ed alle altre qualifiche impiegatizie, sarà richiesto il titolo di studio di diploma di scuola media inferiore. Per il personale avente la qualifica di operaio specializzato costituirà titolo l'attestato di superamento del corso di guida naturalistica.

Per l'accesso alla qualifica di usciere, portiere, custode, ecc. sarà richiesto il titolo di studio della scuola dell'obbligo.

Il personale di cui sopra avrà lo status del personale comunale non di ruolo ed avrà l'obbligo di risiedere nel comune di Ustica.

I servizi operativi, in alternativa all'assunzione, potranno anche essere affidati mediante stipula di apposita convenzione a cooperative di servizi, i cui componenti siano in possesso dei requisiti di accesso previsti dal quarto e quinto comma del presente articolo e nel rispetto delle previsioni numeriche di cui al precedente art. 7.

TITOLO III
PRESTAZIONI E FUNZIONI

Art. 12.
Convenzione con l'Università di Palermo per la ricerca scientifica

L'ente gestore approva su conforme parere dell'ICRAP la convenzione per l'affidamento all'Università di Palermo, o ai suoi competenti istituti scientifici, dell'effettuazione di programmi di ricerca scientifica nel settore della biologia marina e della tutela ambientale.

La convenzione, una volta adottata, previo parere della commissione riserva e della consulta tecnico-scientifica e resa esecutiva nei modi di legge, viene sottoposta all'approvazione congiunta del Ministero dell'ambiente e del Ministero della marina mercantile.

I programmi di ricerca scientifica, approvati dall'ente gestore, sono attuati dal laboratorio marino insediato nella Torre dello Spalmatore o in altro idoneo locale.

Richieste di ricerca scientifica avanzate da enti e privati, possono essere autorizzate dal responsabile della riserva, su parere della consulta tecnico-scientifica.

Nelle eventuali pubblicazioni, realizzate sulla base di dette ricerche, dovrà essere fatto formale riferimento alla riserva, nonché alla collaborazione prestata dall'ente gestore.

Art. 13.
Visite guidate

Per sensibilizzare i visitatori alle tematiche ecologiche e naturali dell'ambiente marino, verranno organizzate periodiche visite guidate, avvalendosi di esperte guide naturalistiche.

In particolare verranno stabiliti degli itinerari subacquei, segnati da boe numerate.

Istruttori subacquei qualificati giudicati idonei a seguito di esame effettuato dalla commissione prevista dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 127 del 30 marzo 1989 accompagneranno i visitatori indicando loro le diverse specie di flora e di fauna subacquei che vivono in quei fondali.

Art. 14.
Modalità di accesso e di visita per il pubblico relativa alla zona di riserva integrale

L'accesso del pubblico all'interno della riserva è consentito compatibilmente con gli orari di apertura della stessa.

L'ente gestore stabilità l'ammontare del relativo diritto d'ingresso, che sarà acquisito al bilancio della riserva e utilizzato per le finalità di gestione.

L'ente gestore potrà anche disporre il controllo, la riduzione o il temporaneo divieto delle visite, per gravi o comprovate esigenze di tutela e gestione, mettendo in essere una opportuna segnaletica e le necessarie misure di sorveglianza.

Le visite, comunque, sono accompagnate dal personale della riserva secondo le disponibilità e le modalità determinate dall'ente gestore.

Possono essere organizzate visite guidate, anche subacquee a scopo educativo e didattico, commentate dal personale di cui al precedente comma, con facoltà da parte dell'ente gestore di esigere il pagamento di tariffe corrispondenti al servizio offerto, da riscuotere anticipatamente, secondo le tabelle ufficiali esposte al pubblico, con il rilascio di regolare quietanza.

Le visite subacquee si svolgeranno per gruppi numericamente limitati, in periodi ed orari prestabiliti, con l'accompagnamento di personale incaricato dall'ente gestore. Verranno seguiti itinerari prestabiliti che dovranno essere tassativamente rispettati dai visitatori. I partecipanti alle visite di ogni tipo dovranno attenersi alle disposizioni indicate dall'ente gestore della riserva ed ai divieti in vigore, nonché al rispetto della quiete dei luoghi naturali.

Circa la fattibilità delle immersioni, ogni decisione al riguardo può essere presa in qualsiasi momento dal personale accompagnatore, a proprio insindacabile giudizio.

Gli accompagnatori delle visite sono autorizzati ad allontanare i visitatori non rispettosi dell'ambiente naturale e delle attrezzature della riserva.

Art. 15.
Attività di ripresa fotografica, cinematografica e televisiva

Durante le visite sono liberamente consentite le attività di ripresa fotografica effettuate senza finalità speculative o commerciali.

Le riprese professionali, a scopo commerciale, devono essere autorizzate dall'ente gestore su richiesta scritta degli interessati, indicante la durata, i metodi, il personale utilizzato, l'oggetto e gli scopi, il tipo di diffusione, nonché il nominativo di un responsabile delle riprese stesse.

In caso di autorizzazione, le riprese e i filmati sono subordinati al pagamento di un diritto stabilito dall'ente gestore su conforme parere delle amministrazioni vigilanti e comprensivo anche delle spese per l'assistenza fornita dal personale della riserva che viene acquisito al bilancio della stessa, nonché al rispetto delle modalità operative stabilite dall'autorizzazione.

Le riprese devono essere effettuate anche seguendo le particolari disposizioni e limitazioni che potranno essere indicate dall'ente gestore e dal personale della riserva, e comunque senza arrecare disturbo alle specie vegetali e in genere all'ambiente naturale della riserva; pertanto il personale della riserva ha il compito di vigilare e di sospendere le riprese, se ne giudicasse negativa la prosecuzione ai fini della tutela del patrimonio naturale o della tranquillità dei luoghi della riserva.

I responsabili sono inoltre tenuti a far pervenire all'ente gestore, su richiesta dello stesso, una copia delle pellicole, delle diapositive e dei nastri magnetici di registrazione televisiva delle riprese effettuate.

Le riprese non autorizzate saranno perseguite a norma di legge.

In ogni caso l'ente gestore ha la facoltà di visionare le riprese professionali effettuate a scopo commerciale, prima che siano presentate all'esterno o utilizzate a qualsiasi fine. In sede di diffusione dovrà sempre essere citata la fonte, con la dizione:

«Ministero dell'ambiente - Ministero della marina mercantile - Comune di Ustica - riserva naturale marina di Ustica».

TITOLO IV
CONTABILITÀ E FINANZA

Art. 16.
Iscrizione nel bilancio del comune delle entrate e delle spese della gestione delegata alla riserva

Le risorse finanziarie per la gestione della riserva verranno iscritte nel bilancio dell'amministrazione comunale di Ustica in capitoli a specifica destinazione, con l'indicazione dei titoli di entrate e dei titoli a sezioni di spesa secondo quanto previsto dai seguenti articoli 17 e 18.

Art. 17.
Entrate

La gestione della riserva è finanziata con le seguenti entrate:

a) contributo statale straordinario e decrescente fino al raggiungimento dell'obiettivo dell'autonomia gestionale, determinato, sulla base della convenzione di gestione, all'atto dell'approvazione dei piani annuali da parte delle amministrazioni vigilanti;

b) contributo di enti pubblici e privati e di privati;

c) proventi economici dei servizi e delle autorizzazioni resi ai privati;

d) proventi di iniziative economiche direttamente attivate dall'ente gestore, secondo quanto previsto dall'art. 8 della convenzione di affidamento della gestione della riserva.

L'attivazione delle iniziative di cui ai precedenti punti *c)* e *d)* è subordinata al preventivo assenso del Ministero dell'ambiente di concerto con il Ministero della marina mercantile.

Tutte le entrate debbono essere iscritte in bilancio nel loro importo integrale senza alcun defalco per spese di riscossione di qualsiasi altra natura.

Art. 18.

Spese

Le spese della riserva riguardano, oltre quelle necessarie per realizzare le finalità di cui all'art. 3 del decreto istitutivo, anche gli oneri dell'apposito personale e quelle per la manutenzione e la conservazione del patrimonio mobiliare e immobiliare della riserva.

Le spese devono pareggiare le entrate e devono figurare in bilancio per intero.

Art. 19.

Bilancio preventivo

Le entrate e le spese di cui ai precedenti articoli dovranno risultare in un apposito prospetto riepilogativo che ne evidenzi il pareggio e che sia allegato al bilancio comunale, costituendone parte integrante.

Non sono consentiti storni di fondi né in termini di competenza né in termini di cassa tra la contabilità attinente l'attività comunale e la gestione della riserva.

Nella previsione delle spese si dovrà distinguere fra quelle da finanziarsi dallo Stato e quelle da finanziarsi con gli altri proventi di cui all'art. 17.

Il prospetto riepilogativo di cui al comma primo è accompagnato da una relazione contenente:

informazioni e dati sulla qualità e sulla quantità dei servizi erogati con riferimento anche al rapporto costo-benefici;

notizie sullo stato di attuazione dei programmi di ricerca scientifica e di attività divulgativa;

specifiche e dettagliate dimostrazioni in ordine alla quantificazione di ogni singolo stanziamento di bilancio, ponendo in particolare evidenza la rispondenza delle previste attività amministrative con le indicazioni e prescrizioni della legge n. 979/1982 e del decreto istitutivo della riserva.

Sull'atto del bilancio, per la parte attinente la riserva, esprime parere preventivo la commissione di riserva di cui all'art. 28 della legge n. 979/1982. Il bilancio, per la parte attinente la riserva, dopo l'approvazione da parte dell'organo di controllo, diviene esecutivo a seguito di approvazione congiunta da parte dei Ministeri dell'ambiente e della Marina mercantile.

Art. 20.

Servizio di economato

Nel caso di gestione diretta da parte del comune la giunta municipale emanerà un apposito regolamento per la gestione del servizio di economato.

Art. 21.

Inventario

Tutti i beni, di qualsiasi natura, devono essere inventariati.

L'inventario dei beni di uso pubblico consiste in uno stato descrittivo dei medesimi.

Quello dei beni patrimoniali immobili, da farsi in appositi registri di consistenza, deve contenere le seguenti indicazioni:

a) il luogo, la denominazione, l'estensione, la qualità e i dati catastali;

b) i titoli di provenienza;

c) l'estimo e il rendiconto imponibile, la rendita annuale media, decennio per decennio, e il valore fondiario approssimativo;

d) le servitù e gli oneri di cui sono gravati;

e) l'uso speciale cui sono addetti.

I registri di consistenza devono presentare la distinzione dei beni fruttiferi dagli infruttiferi.

I diritti e le azioni, che, ai sensi del codice civile, sono soggetti alle disposizioni relative ai beni mobili, vengono descritti insieme con il fondo al quale si riferiscono, o, se non si riferiscono a immobili del comune, sono descritti a parte.

Tutti gli oggetti mobili, a qualunque categoria appartengano, devono essere dati in consegna al segretario della riserva per mezzo di inventari dimostranti:

a) la designazione degli stabilimenti o dei locali in cui si trovano;

b) la loro denominazione secondo la diversa natura e specie;

c) la quantità o il numero secondo le varie specie;

d) il valore determinato in base al prezzo di acquisto, ove non sia altrimenti stabilito.

I diritti e le azioni, che, ai sensi del codice civile, sono soggetti alle disposizioni relative ai beni mobili, vengono descritti a parte.

Tutti gli aumenti e le diminuzioni che avverranno nel valore e nella consistenza dei beni, devono essere registrati nell'inventario.

Art. 22.

Consuntivo

Il consuntivo economico dell'attività della riserva, è deliberato dall'ente gestore previo parere della commissione riserva entro il 30 giugno dell'esercizio successivo e trasmesso per approvazione ai Ministeri dell'ambiente e della Marina mercantile.

Le entrate e le spese della riserva poste a base del succitato consuntivo verranno, comunque, inserite nel conto consuntivo reso dal tesoriere comunale che verrà approvato nei modi e nelle procedure previsti dagli articoli 119 e seguenti dell'O.R.EE.LL..

Art. 23.

Attività ispettiva

Al fine di verificare l'efficacia e l'economicità dell'azione amministrativa in ordine al raggiungimento delle finalità istitutive della riserva i Ministeri dell'ambiente e della marina mercantile espleteranno congiuntamente o disgiuntamente mediante propri rappresentanti, un'attività di controllo ispettivo sugli atti posti in essere dall'ente gestore.

A tal fine i rappresentanti ministeriali avranno accesso diretto a tutte le strutture della riserva, nonché diritto di prendere visione, anche presso gli uffici comunali, di tutti gli atti adottati dagli organi della riserva, degli atti istruttori, dei pareri e di tutto quanto attiene la gestione della riserva.

Art. 24.

Norme di rinvio

Per quanto non previsto, si fa rinvio alle norme di contabilità vigenti ed applicate dal comune.

Le sanzioni da erogare per la violazione dei divieti di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della marina mercantile del 12 novembre 1986 sono quelle previste dall'art. 27 della legge 31 dicembre 1982, n. 979, e successive modifiche ed integrazioni.

Successivamente all'approvazione del presente regolamento, su parere della consulta tecnico-scientifica, si individueranno le forme di pesca professionale o sportiva da autorizzare nelle zone «B» e «C», nonché le eventuali deroghe, ai divieti di cui all'art. 4 del decreto ministeriale 12 novembre 1986, con provvedimento congiunto delle amministrazioni vigilanti.

90A3988

MINISTERO DEL TESORO

N. 178

Corso dei cambi del 12 settembre 1990 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1182,900	1182,900	1183 —	1182,900	1182,900	1182,90	1184,060	1182,900	1182.900	1182,90
E.C.U.	1544,800	1544,800	1543 —	1544,800	1544,800	1544,80	1544,940	1544,800	1544.800	1544,80
Marco tedesco	746,030	746,030	746 —	746,030	746,030	746,03	745,990	746,030	746,030	746,03
Franco francese	222,790	222,790	222,90	222,790	222,790	222,79	222,780	222,790	222,790	222,79
Lira sterlina	2202,550	2202,550	2200 —	2202,550	2202,550	2202,55	2202,520	2202,550	2202,550	2202,55
Fiorino olandese	661,800	661,800	661,50	661,800	661,800	661,80	661,920	661,800	661,800	661,80
Franco belga	36,280	36,280	36,28	36,280	36,280	36,28	36.284	36,280	36,280	36,28
Peseta spagnola	11,867	11,867	11,82	11,867	11,867	11,86	11,870	11,867	11,867	11,86
Corona danese	195,480	195,480	195,25	195,480	195,480	195,48	195,490	195,480	195.480	195,48
Lira irlandese	2002 —	2002 —	2000 —	2002 —	2002 —	2002 —	2003,300	2002 —	2002 —	—
Dracma greca	7,595	7,595	7,62	7,595	7,595	—	7,615	7,595	7,595	—
Escudo portoghese	8,428	8,428	8,40	8,428	8,428	8,42	8,430	8,428	8,428	8,42
Dollaro canadese	1017,850	1017,850	1021 —	1017,850	1017,850	1017,85	1017,300	1017,850	1017,850	1017,85
Yen giapponese	8,563	8,563	8,53	8,563	8,563	8,58	8,563	8,563	8,563	8,56
Franco svizzero	895,600	895,600	895 —	895,600	895,600	895,60	895,600	895,600	895,600	895,60
Scellino austriaco	106,048	106,048	106,20	106,048	106,048	106,04	106,040	106,048	106,048	106,04
Corona norvegese	193,250	193,250	193,50	193,250	193,250	193,25	193,350	193,250	193,250	193,25
Corona svedese	203,770	203,770	204 —	203,770	203,770	203,77	203,750	203,770	203,770	203,77
Marco finlandese	317,660	317,660	317,50	317,660	317,660	317,66	317,650	317,660	317,660	—
Dollaro australiano	968,300	968,300	970 —	968,300	968,300	968,30	968,750	968,300	968,300	968,30

Media dei titoli del 12 settembre 1990

Titolo	Media
Rendita 5% 1935	69 —
Redimibile 9% (Edilizia scolastica) 1976-91	100,475
» 10% » » 1977-92	100,750
» 12% (Beni Esteri 1980)	102,475
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	95 —
Certificati del Tesoro speciali 20- 5-1987/91	95,775
» » » 22- 6-1987/91	95,450
» » » 18- 3-1987/94	80,450
» » » 21- 4-1987/94	80,100
Certificati del Tesoro ordinari 10,25% 1- 1-1988/96	95,300
Certificati di credito del Tesoro 13,25% 1- 1-1986/91	100,575
» » » 11% 1- 1-1987/92	99,725
» » » 10% 18- 4-1987/92	97,925
» » » 9,50% 19- 5-1987/92	97,025
» » » 8,75% 18- 6-1987/93	97 —
» » » 8,75% 17- 7-1987/93	92,400
» » » 8,50% 19- 8-1987/93	97 —
» » » 8,50% 18- 9-1987/93	100,025
Certificati di credito del Tesoro TR 2,5% 1983/93	89,950
» » » Ind. 18- 9-1985/90	99,950
» » » » 18-10-1985/90	100,150
» » » » 1-11-1983/90	100,300
» » » » 18-11-1985/90	100,300
» » » » 1-12-1983/90	100,525
» » » » 18-12-1985/90	100,550
» » » » 1- 1-1984/91	100,700
» » » » 17- 1-1986/91	100,400
» » » » 1- 2-1984/91	100,525
» » » » 18- 2-1986/91	100,200
» » » » 1- 3-1984/91	100,550
» » » » 18- 3-1986/91	100,150
» » » » 1- 4-1984/91	100,650
» » » » 1- 5-1984/91	100,775
» » » » 1- 6-1984/91	101 —

Titolo					Scadenza	Prezzo
Certificati di credito del Tesoro Ind.					1- 7-1984/91....	100,850
»	»	»	»		1- 8-1984/91....	100,675
»	»	»	»		1- 9-1984/91....	100,750
»	»	»	»		1-10-1984/91....	100,775
»	»	»	»		1-11-1984/91....	101,025
»	»	»	»		1-12-1984/91....	100,950
»	»	»	»		1- 1-1985/92....	100,950
»	»	»	»		1- 2-1985/92....	100,750
»	»	»	»		18- 4-1986/92....	100,275
»	»	»	»		19- 5-1986/92....	100,500
»	»	»	»		20- 7-1987/92....	100,475
»	»	»	»		19- 8-1987/92....	100,900
»	»	»	»		1-11-1987/92....	100,250
»	»	»	»		1-12-1987/92....	100,350
»	»	»	»		1- 1-1988/93....	100,100
»	»	»	»		1- 2-1988/93....	99,475
»	»	»	»		1- 3-1988/93....	99,725
»	»	»	»		1- 4-1988/93....	99,725
»	»	»	»		1- 5-1988/93....	100,425
»	»	»	»		1- 6-1988/93....	100,650
»	»	»	»		18- 6-1986/93....	99,775
»	»	»	»		1- 7-1988/93....	100,950
»	»	»	»		17- 7-1986/93....	99,725
»	»	»	»		1- 8-1988/93....	100,350
»	»	»	»		19- 8-1986/93....	98,575
»	»	»	»		1- 9-1988/93....	100,050
»	»	»	»		18- 9-1986/93....	98,575
»	»	»	»		1-10-1988/93....	100,175
»	»	»	»		20-10-1986/93....	98,075
»	»	»	»		1-11-1988/93....	100,250
»	»	»	»		18-11-1986/93....	98,625
»	»	»	»		19-12-1986/93....	99,050
»	»	»	»		1- 1-1989/94....	100,075
»	»	»	»		1- 2-1989/94....	99,750
»	»	»	»		1- 3-1989/94....	99,625
»	»	»	»		15- 3-1989/94....	99,275
»	»	»	»		1- 4-1989/94....	99,350
»	»	»	»		1- 9-1988/94....	98,625
»	»	»	»		1-10-1987/94....	98,500
»	»	»	»		1-11-1988/94....	98,775
»	»	»	»		1- 1-1990/95....	98,850
»	»	»	»		1- 2-1985/95....	99,925
»	»	»	»		1- 3-1985/95....	97,600
»	»	»	»		1- 4-1985/95....	97,050
»	»	»	»		1- 5-1985/95....	96,975
»	»	»	»		1- 6-1985/95....	98,600
»	»	»	»		1- 7-1985/95....	98,325
»	»	»	»		1- 8-1985/95....	97,425
»	»	»	»		1- 9-1985/95....	97,100
»	»	»	»		1-10-1985/95....	97,650
»	»	»	»		1-11-1985/95....	97,700
»	»	»	»		1-12-1985/95....	98,400
»	»	»	»		1- 1-1986/96....	98,150
»	»	»	»		1- 1-1986/96 II..	98,700
»	»	»	»		1- 2-1986/96....	98,375
»	»	»	»		1- 3-1986/96....	98,125
»	»	»	»		1- 4-1986/96....	98,025
»	»	»	»		1- 5-1986/96....	97,725
»	»	»	»		1- 6-1986/96....	98,800
»	»	»	»		1- 7-1986/96....	98 —
»	»	»	»		1- 8-1986/96....	97,075
»	»	»	»		1- 9-1986/96....	97,150
»	»	»	»		1-10-1986/96....	97,200
»	»	»	»		1-11-1986/96....	95,375
»	»	»	»		1-12-1986/96....	96,350
»	»	»	»		1- 1-1987/97....	95,900
»	»	»	»		1- 2-1987/97....	95,800
»	»	»	»		18- 2-1987/97....	95,775
»	»	»	»		1- 3-1987/97....	95,600
Certificati di credito del Tesoro Ind.					1- 4-1987/97....	95,375
»	»	»	»		1- 5-1987/97....	95,550
»	»	»	»		1- 6-1987/97....	96,075
»	»	»	»		1- 7-1987/97....	95,650
»	»	»	»		1- 8-1987/97....	96,075
»	»	»	»		1- 9-1987/97....	96,350

Titolo			Tasso	Scadenza	Prezzo
Buoni Tesoro Pol.			9,25%	1-10-1990...........	99,825
»	»	»	11,50%	1-10-1990...........	99,950
»	»	»	11,50%	1-10-1990 B.........	99,950
»	»	»	9,25%	1-11-1990...........	99,775
»	»	»	9,25%	1-12-1990...........	99,700
»	»	»	12,50%	1- 3-1991...........	101,100
»	»	»	11,50%	1-11-1991...........	99,300
»	»	»	11,50%	21-12-1991...........	99,350
»	»	»	9,25%	1- 1-1992...........	97,350
»	»	»	9,25%	1- 2-1992...........	97,100
»	»	»	11,00%	1- 2-1992...........	98,300
»	»	»	9,15%	1- 3-1992...........	97,050
»	»	»	12,50%	1- 3-1992...........	99,825
»	»	»	9,15%	1- 4-1992...........	96,600
»	»	»	11,00%	1- 4-1992...........	97,925
»	»	»	12,50%	1- 4-1992...........	99,750
»	»	»	12,50%	18- 4-1992...........	99,675
»	»	»	9,15%	1- 5-1992...........	96,475
»	»	»	11,00%	1- 5-1992...........	97,800
»	»	»	12,50%	1- 5-1992...........	99,725
»	»	»	12,50%	17- 5-1992...........	99,650
»	»	»	9,15%	1- 6-1992...........	96,350
»	»	»	10,50%	1- 7-1992...........	98,325
»	»	»	11,50%	1- 7-1992...........	98,325
»	»	»	11,50%	1- 8-1992...........	98,300
»	»	»	12,50%	1- 9-1992...........	99,800
»	»	»	12,50%	1-10-1992...........	99,575
»	»	»	12,50%	1- 2-1993...........	99,100
»	»	»	12,50%	1- 7-1993...........	97,550
»	»	»	12,50%	1- 8-1993...........	97,575
»	»	»	12,50%	1- 9-1993...........	97,950
»	»	»	12,50%	1-10-1993...........	97,625
»	»	»	12,50%	1-11-1993...........	97,400
»	»	»	12,50%	1-11-1993 Q.........	97,300
»	»	»	12,50%	17-11-1993...........	97,325
»	»	»	12,50%	1-12-1993...........	97,075
»	»	»	12,50%	1- 1-1994...........	97,275
»	»	»	12,50%	1- 1-1990/94.........	96,975
»	»	»	12,50%	1- 2-1990/94.........	96,875
»	»	»	12,50%	1- 3-1990/94.........	96,875

Titolo				Scadenza	Tasso	Prezzo
Certificati credito Tesoro E.C.U.				20-10-1983/90	11,50% .	99,800
»	»	»	»	16- 7-1984/91	11,25% .	100,850
»	»	»	»	21- 9-1987/91	8,75% .	96,950
»	»	»	»	21- 3-1988/92	8,50% .	95,375
»	»	»	»	26- 4-1988/92	8,50% .	95,300
»	»	»	»	25- 5-1988/92	8,50% .	95,175
»	»	»	»	22-11-1984/92	10,50% .	100,050
»	»	»	»	22- 2-1985/93	9,60% .	97,550
»	»	»	»	15- 4-1985/93	9,75% .	98,650
»	»	»	»	22- 7-1985/93	9,00% .	95,925
»	»	»	»	25- 7-1988/93	8,75% .	93,600
»	»	»	»	28- 9-1988/93	8,75% .	92,975
»	»	»	»	26-10-1988/93	8,65% .	92,525
»	»	»	»	22-11-1985/93	8,75% .	94,750
»	»	»	»	28-11-1988/93	8,50% .	92,075
»	»	»	»	28-12-1988/93	8,75% .	93,225
»	»	»	»	21- 2-1986/94	8,75% .	94,775
»	»	»	»	25- 3-1987/94	7,75% .	90,875
»	»	»	»	19- 4-1989/94	9,90% .	97,575
»	»	»	»	26- 5-1986/94	6,90% .	90,075
»	»	»	»	26- 7-1989/94	9,65% .	96,475
»	»	»	»	30- 8-1989/94	9,65% .	95,400
»	»	»	»	24- 5-1989/95	9,90% .	96,600
»	»	»	»	26-10-1989/95	10,15% .	97,075

90M12090

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

N. 179

Corso dei cambi del 13 settembre 1990 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1186,450	1186,450	1186,45	1186,450	1186,450	1186,450	1186,860	1186,450	1186,450	1186,45
E.C.U.	1544,900	1544,900	1545 —	1544,900	1544,900	1544,900	1544,900	1544,900	1544,900	1544,90
Marco tedesco	745,700	745,700	745,50	745,700	745,700	745,700	745,700	745,700	745,700	745,70
Franco francese	222,690	222,690	222,85	222,690	222,690	222,690	222,700	222,690	222,690	222,69
Lira sterlina	2207,100	2207,100	2208 —	2207,100	2207,100	2207,100	2207 —	2207,100	2207,100	2207,10
Fiorino olandese	661,790	661,790	661,50	661,790	661,790	661,790	661,750	661,790	661,790	661,79
Franco belga	36,274	36,274	36,31	36,274	36,274	36,274	36,275	36,274	36,274	36,27
Peseta spagnola	11,880	11,880	11,89	11,880	11,880	11,880	11,875	11,880	11,880	11,88
Corona danese	195,500	195,500	195,75	195,500	195,500	195,500	195,490	195,500	195,500	195,50
Lira irlandese	2001,500	2001,500	2002 —	2001,500	2001,500	2001,500	2001,750	2001,500	2001,500	—
Dracma greca	7,728	7,728	7,65	7,728	7,728	7,728	7,680	7,728	7,728	—
Escudo portoghese	8,442	8,442	8,42	8,442	8,442	8,442	8,442	8,442	8,442	8,45
Dollaro canadese	1016,600	1016,600	1017 —	1016,600	1016,600	1016,600	1016,500	1016,600	1016,600	1016,60
Yen giapponese	8,589	8,589	8,60	8,589	8,589	8,589	8,587	8,589	8,589	8,58
Franco svizzero	893,240	893,240	893,50	893,240	893,240	893,240	893,200	893,240	893,240	893,25
Scellino austriaco	105,994	105,994	106 —	105,994	105,994	105,994	105,988	105,994	105,994	105,99
Corona norvegese	193,560	193,560	194 —	193,560	193,560	193,560	193,570	193,560	193,560	193,56
Corona svedese	204,070	204,070	204 —	204,070	204,070	204,070	204,020	204,070	204,070	204,07
Marco finlandese	317,640	317,640	318 —	317,640	317,640	317,640	317,870	317,640	317,640	—
Dollaro australiano	970,200	970,200	970 —	970,200	970,200	970,200	970,700	970,200	970,200	970,20

Media dei titoli del 13 settembre 1990

Titolo	Media
Rendita 5% 1935	69 —
Redimibile 9% (Edilizia scolastica) 1976-91	100,475
» 10% » » 1977-92	100,750
» 12% (Beni Esteri 1980)	102,475
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	95 —
Certificati del Tesoro speciali 20- 5-1987/91	95,775
» » » 22- 6-1987/91	95,450
» » » 18- 3-1987/94	80,450
» » » 21- 4-1987/94	80,100
Certificati del Tesoro ordinari 10,25% 1- 1-1988/96	95,300
Certificati di credito del Tesoro 13,25% 1- 1-1986/91	100,575
» » » 11% 1- 1-1987/92	99,725
» » » 10% 18- 4-1987/92	97,925
» » » 9,50% 19- 5-1987/92	97,025
» » » 8,75% 18- 6-1987/93	97 —
» » » 8,75% 17- 7-1987/93	92,400
» » » 8,50% 19- 8-1987/93	97 —
» » » 8,50% 18- 9-1987/93	100,025

Titolo	Media
Certificati di credito del Tesoro TR 2,5% 1983/93	89,950
» » » Ind. 18- 9-1985/90	99,950
» » » » 18-10-1985/90	100,150
» » » » 1-11-1983/90	100,300
» » » » 18-11-1985/90	100,375
» » » » 1-12-1983/90	100,550
» » » » 18-12-1985/90	100,550
» » » » 1- 1-1984/91	100,700
» » » » 17- 1-1986/91	100,350
» » » » 1- 2-1984/91	100,575
» » » » 18- 2-1986/91	100,275
» » » » 1- 3-1984/91	100,550
» » » » 18- 3-1986/91	100,350
» » » » 1- 4-1984/91	100,650
» » » » 1- 5-1984/91	100,775
» » » » 1- 6-1984/91	101 —

Certificati di credito	del Tesoro	Ind.		1- 7-1984/91	100,875
»	»	»	»	1- 8-1984/91	100,775
»	»	»	»	1- 9-1984/91	100,775
»	»	»	»	1-10-1984/91	100,750
»	»	»	»	1-11-1984/91	101,025
»	»	»	»	1-12-1984/91	101,475
»	»	»	»	1- 1-1985/92	100,950
»	»	»	»	1- 2-1985/92	100,725
»	»	»	»	18- 4-1986/92	100,425
»	»	»	»	19- 5-1986/92	100,500
»	»	»	»	20- 7-1987/92	100,475
»	»	»	»	19- 8-1987/92	101,425
»	»	»	»	1-11-1987/92	100,225
»	»	»	»	1-12-1987/92	100,350
»	»	»	»	1- 1-1988/93	100,100
»	»	»	»	1- 2-1988/93	99,900
»	»	»	»	1- 3-1988/93	99,800
»	»	»	»	1- 4-1988/93	99,750
»	»	»	»	1- 5-1988/93	100,375
»	»	»	»	1- 6-1988/93	100,600
»	»	»	»	18- 6-1986/93	99,850
»	»	»	»	1- 7-1988/93	101,350
»	»	»	»	17- 7-1986/93	99,825
»	»	»	»	1- 8-1988/93	100,325
»	»	»	»	19- 8-1986/93	99,125
»	»	»	»	1- 9-1988/93	100,025
»	»	»	»	18- 9-1986/93	98,700
»	»	»	»	1-10-1988/93	100,200
»	»	»	»	20-10-1986/93	98,100
»	»	»	»	1-11-1988/93	100,325
»	»	»	»	18-11-1986/93	98,600
»	»	»	»	19-12-1986/93	99,125
»	»	»	»	1- 1-1989/94	100,100
»	»	»	»	1- 2-1989/94	99,725
»	»	»	»	1- 3-1989/94	99,500
»	»	»	»	15- 3-1989/94	99,300
»	»	»	»	1- 4-1989/94	99,400
»	»	»	»	1- 9-1988/94	98,725
»	»	»	»	1-10-1987/94	98,650
»	»	»	»	1-11-1988/94	98,750
»	»	»	»	1- 1-1990/95	98,900
»	»	»	»	1- 2-1985/95	99,925
»	»	»	»	1- 3-1985/95	97,650
»	»	»	»	1- 4-1985/95	97,050
»	»	»	»	1- 5-1985/95	96,975
»	»	»	»	1- 6-1985/95	97,500
»	»	»	»	1- 7-1985/95	98,400
»	»	»	»	1- 8-1985/95	97,475
»	»	»	»	1- 9-1985/95	97,200
»	»	»	»	1-10-1985/95	97,700
»	»	»	»	1-11-1985/95	97,725
»	»	»	»	1-12-1985/95	98,300
»	»	»	»	1- 1-1986/96	98,125
»	»	»	»	1- 1-1986/96 II	98,675
»	»	»	»	1- 2-1986/96	98,325
»	»	»	»	1- 3-1986/96	98,050
»	»	»	»	1- 4-1986/96	98 —
»	»	»	»	1- 5-1986/96	97,700
»	»	»	»	1- 6-1986/96	98,500
»	»	»	»	1- 7-1986/96	98 —
»	»	»	»	1- 8-1986/96	97,125
»	»	»	»	1- 9-1986/96	97,225
»	»	»	»	1-10-1986/96	95,225
»	»	»	»	1-11-1986/96	95,400
»	»	»	»	1-12-1986/96	96,375
»	»	»	»	1- 1-1987/97	95,825
»	»	»	»	1- 2-1987/97	95,775
»	»	»	»	18- 2-1987/97	95,725
»	»	»	»	1- 3-1987/97	95,675

Certificati di credito	del Tesoro	Ind.		1- 4-1987/97	95,450
»	»	»	»	1- 5-1987/97	95,625
»	»	»	»	1- 6-1987/97	96 —
»	»	»	»	1- 7-1987/97	95,650
»	»	»	»	1- 8-1987/97	95,625
»	»	»	»	1- 9-1987/97	96,50
Buoni	Tesoro	Pol.	9,25%	1-10-1990	99,850
»	»	»	11,50%	1-10-1990	99,925
»	»	»	11,50%	1-10-1990 B	99,950
»	»	»	9,25%	1-11-1990	99,750
»	»	»	9,25%	1-12-1990	99,675
»	»	»	12,50%	1- 3-1991	101,025
»	»	»	11,50%	1-11-1991	99,350
»	»	»	11,50%	21-12-1991	99,350
»	»	»	9,25%	1- 1-1992	97,350
»	»	»	9,25%	1- 2-1992	97,175
»	»	»	11,00%	1- 2-1992	98,300
»	»	»	9,15%	1- 3-1992	97,150
»	»	»	12,50%	1- 3-1992	99 —
»	»	»	9,15%	1- 4-1992	96,700
»	»	»	11,00%	1- 4-1992	97,950
»	»	»	12,50%	1- 4-1992	99,800
»	»	»	12,50%	18- 4-1992	99,850
»	»	»	9,15%	1- 5-1992	96,575
»	»	»	11,00%	1- 5-1992	97,775
»	»	»	12,50%	1- 5-1992	99,800
»	»	»	12,50%	17- 5-1992	99,700
»	»	»	9,15%	1- 6-1992	96,350
»	»	»	10,50%	1- 7-1992	98,375
»	»	»	11,50%	1- 7-1992	98,475
»	»	»	11,50%	1- 8-1992	98,275
»	»	»	12,50%	1- 9-1992	99,800
»	»	»	12,50%	1-10-1992	99,600
»	»	»	12,50%	1- 2-1993	99,300
»	»	»	12,50%	1- 7-1993	97,725
»	»	»	12,50%	1- 8-1993	97,625
»	»	»	12,50%	1- 9-1993	98 —
»	»	»	12,50%	1-10-1993	97,700
»	»	»	12,50%	1-11-1993	97,400
»	»	»	12,50%	1-11-1993 Q	97,300
»	»	»	12,50%	17-11-1993	97,300
»	»	»	12,50%	1-12-1993	97,125
»	»	»	12,50%	1- 1-1994	97,400
»	»	»	12,50%	1- 1-1990/94	96,725
»	»	»	12,50%	1- 2-1990/94	96,875
»	»	»	12,50%	1- 3-1990/94	97,025

Certificati	credito	Tesoro	E.C.U.	20-10-1983/90	11,50%	100 —
»	»	»	»	16- 7-1984/91	11,25%	100,850
»	»	»	»	21- 9-1987/91	8,75%	97,300
»	»	»	»	21- 3-1988/92	8,50%	95,375
»	»	»	»	26- 4-1988/92	8,50%	95,500
»	»	»	»	25- 5-1988/92	8,50%	95,300
»	»	»	»	22-11-1984/92	10,50%	100,050
»	»	»	»	22- 2-1985/93	9,60%	97,600
»	»	»	»	15- 4-1985/93	9,75%	98,550
»	»	»	»	22- 7-1985/93	9,00%	95,825
»	»	»	»	25- 7-1988/93	8,75%	93,600
»	»	»	»	28- 9-1988/93	8,75%	92,975
»	»	»	»	26-10-1988/93	8,65%	92,850
»	»	»	»	22-11-1985/93	8,75%	94,775
»	»	»	»	28-11-1988/93	8,50%	92,075
»	»	»	»	28-12-1988/93	8,75%	93 —
»	»	»	»	21- 2-1986/94	8,75%	94,750
»	»	»	»	25- 3-1987/94	7,75%	91,125
»	»	»	»	19- 4-1989/94	9,90%	97,575
»	»	»	»	26- 5-1986/94	6,90%	90,100
»	»	»	»	26- 7-1989/94	9,65%	96,250
»	»	»	»	30- 8-1989/94	9,65%	95,350
»	»	»	»	24- 5-1989/95	9,90%	96,600
»	»	»	»	26-10-1989/95	10,15%	96,500

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

90M13090

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto ministeriale 17 luglio 1990 in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende sotto specificate è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per i periodi e per le causali a fianco di ciascuna azienda indicati:

1) *S.r.l. Seci elettronica*, con sede in Milano e stabilimento di Milano:

periodo: dal 26 dicembre 1988 al 25 giugno 1989;
causale: crisi aziendale - CIPI 28 giugno 1990;
prima concessione: dal 26 dicembre 1988;
pagamento diretto: si.

2) *S.r.l. Seci Elettronica*, con sede in Milano e stabilimento di Milano:

periodo: dal 26 giugno 1989 al 24 dicembre 1989;
causale: crisi aziendale - CIPI 28 giugno 1990;
prima concessione: dal 26 dicembre 1988;
pagamento diretto: si.

3) *S.r.l. Stabilimento industriale Singer* ora *S.M.I. - Sewing Machines Italy*, con sede in Monza (Milano) e stabilimento di Monza (Milano):

periodo: dal 26 febbraio 1990 al 26 agosto 1990;
causale: crisi aziendale - CIPI 12 aprile 1990;
primo decreto ministeriale 28 aprile 1990: dal 28 agosto 1989;
pagamento diretto: si.

4) *S.p.a. B.B.B. Industrie tessili*, con sede in Monza (Milano) e stabilimento di Concorezzo (Milano):

periodo: dal 16 ottobre 1989 al 15 aprile 1990;
causale: riorganizzazione aziendale - CIPI 28 giugno 1990;
primo decreto ministeriale 6 aprile 1989: dal 17 ottobre 1988;
pagamento diretto: no.

5) *S.p.a. INNSE Innocenti Santeustacchio*, con sede in Brescia e stabilimento di Milano:

periodo: dal 25 settembre 1989 al 25 marzo 1990;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 28 giugno 1990;
primo decreto ministeriale 8 giugno 1987: dal 29 settembre 1986;
pagamento diretto: si.

6) *S.p.a. Otis Italia* già *Stigler Otis*, con sede in Milano, filiale di Napoli:

periodo: dal 1° febbraio 1989 al 30 luglio 1989;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 28 giugno 1990;
primo decreto ministeriale 19 maggio 1988: dal 27 aprile 1987;
pagamento diretto: si.

7) *S.p.a. Otis Italia* già *Stigler Otis*, con sede in Milano, filiale di Napoli:

periodo: dal 31 luglio 1989 al 28 gennaio 1990;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 28 giugno 1990;
primo decreto ministeriale 19 maggio 1988: dal 27 aprile 1987;
pagamento diretto: si.

8) *S.p.a. Otis Italia* già *Stigler Otis*, con sede in Milano, filiale di Napoli:

periodo: dal 29 gennaio 1990 al 29 aprile 1990;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 28 giugno 1990;
primo decreto ministeriale 19 maggio 1988: dal 27 aprile 1987;
pagamento diretto: si.

9) *S.p.a. Star stabilimenti alimentari*, con sede in Agrate Brianza (Milano) per il solo stabilimento di Agrate Brianza (Milano):

periodo: dal 1° aprile 1990 al 26 agosto 1990;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 28 giugno 1990;
primo decreto ministeriale 14 novembre 1985: dal 1° settembre 1985;
pagamento diretto: no.

10) *S.p.a. Fiocchi Snaps (Gruppo Fiocchi)*, con sede in Lecco (Como) e stabilimento di Lecco (Como):

periodo: dal 1° gennaio 1990 al 27 giugno 1990;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 28 giugno 1990;
primo decreto ministeriale 9 giugno 1989: dal 2 gennaio 1989;
pagamento diretto: si.

11) *S.p.a. Feltrinelli Masonite*, con sede in Bolzano, stabilimento di Cremona e uffici di Rozzano (Milano):

periodo: dal 20 febbraio 1989 al 20 agosto 1989;
causale: crisi aziendale - CIPI 28 giugno 1990;
primo decreto ministeriale 11 aprile 1988: dal 23 febbraio 1987;
pagamento diretto: si.

12) *S.p.a. Feltrinelli Masonite*, con sede in Bolzano, stabilimento di Cremona e uffici di Rozzano (Milano):

periodo: dal 21 agosto 1989 al 31 dicembre 1989;
causale: crisi aziendale - CIPI 28 giugno 1990;
primo decreto ministeriale 11 aprile 1988: dal 23 febbraio 1987;
pagamento diretto: si.

13) *S.p.a. Aturia*, con sede in Gessate (Milano) e stabilimento di Gessate (Milano):

periodo: dal 1° gennaio 1990 al 27 giugno 1990;
causale: crisi aziendale - CIPI 28 giugno 1990;
primo decreto ministeriale 16 novembre 1988: dal 31 agosto 1987;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no, in concordato preventivo.

14) *S.c.r.l. Cooperativa Lomellina cerealicoltori*, con sede in Pieve Albignola (Pavia) e stabilimento di Corte de' Frati (Cremona):

periodo: dal 1° gennaio 1990 al 27 giugno 1990;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 28 giugno 1990;
primo decreto ministeriale 1° luglio 1987: dal 1° settembre 1986;
pagamento diretto: si.

15) *S.p.a. Carlo Gavazzi impianti*, con sede in Milano e stabilimento di Marcallo con Casone (Milano) e sede di Milano:

periodo: dal 26 aprile 1989 al 22 ottobre 1989;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 28 giugno 1990;
prima concessione: dal 26 aprile 1989;
pagamento diretto: no.

16) *S.p.a Carlo Gavazzi impianti*, con sede in Milano e stabilimento di Marcallo con Casone (Milano) e sede di Milano:

periodo: dal 23 ottobre 1989 al 22 aprile 1990;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 28 giugno 1990;
prima concessione: dal 26 aprile 1989;
pagamento diretto: no.

17) *S.p.a. Oerlikon italiana*, con sede in Milano e stabilimento di Milano:

periodo: dal 6 novembre 1989 al 6 maggio 1990;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 28 giugno 1990;
primo decreto ministeriale 1° luglio 1988: dal 9 novembre 1987;
pagamento diretto: no.

18) *S.p.a. Petrochemical International Instrument C.O montaggi industriali Ali*, con sede in Milano per il solo stabilimento di Milano:

periodo: dal 5 giugno 1989 al 6 dicembre 1989;
causale: crisi aziendale - CIPI 28 giugno 1989;
primo decreto ministeriale 15 giugno 1989: dal 7 giugno 1988;
pagamento diretto: si.

19) *S.p.a. Iemsa costruzioni*, con sede in Aprilia (Latina) e stabilimento di Aprilia (Latina):

periodo: dal 5 settembre 1988 al 5 marzo 1989;
causale: crisi aziendale - CIPI 19 dicembre 1989;
prima concessione: dal 5 settembre 1988;
pagamento diretto: si.

Il presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il decreto ministeriale 29 gennaio 1990, n. 10937.

20) *S.p.a. Iemsa costruzioni*, con sede in Aprilia (Latina) e stabilimento di Aprilia (Latina):

periodo: dal 6 marzo 1989 al 3 settembre 1989;
causale: crisi aziendale - CIPI 19 dicembre 1989;
prima concessione: dal 5 settembre 1988;
pagamento diretto: si.
Il presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il decreto ministeriale 29 gennaio 1990, n. 10937.

21) *S.p.a. Iemsa costruzioni*, con sede in Aprilia (Latina) e stabilimento di Aprilia (Latina):

periodo: dal 4 settembre 1989 al 31 dicembre 1989;
causale: crisi aziendale - CIPI 19 dicembre 1989;
prima concessione: dal 5 settembre 1988;
pagamento diretto: si.

22) *S.p.a. Iemsa*, con sede in Milano e stabilimento di Milano:

periodo: dall'11 luglio 1988 all'8 gennaio 1989;
causale: crisi aziendale - CIPI 19 dicembre 1989;
primo decreto ministeriale 29 gennaio 1990: dall'11 luglio 1988;
pagamento diretto: si.
Il presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il decreto ministeriale 29 gennaio 1990, n. 10937.

23) *S.p.a. Iemsa*, con sede in Milano e stabilimento di Milano:

periodo: dal 9 gennaio 1989 al 9 luglio 1989;
causale: crisi aziendale - CIPI 19 dicembre 1989;
primo decreto ministeriale 29 gennaio 1990: dall'11 luglio 1988;
pagamento diretto: si.
Il presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il decreto ministeriale 29 gennaio 1990, n. 10937.

24) *S.p.a. Iemsa*, con sede in Milano e stabilimento di Milano:

periodo: dal 10 luglio 1989 al 12 settembre 1989;
causale: crisi aziendale - CIPI 19 dicembre 1989;
primo decreto ministeriale 29 gennaio 1990: dall'11 luglio 1988;
pagamento diretto: si.
Il presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il decreto ministeriale 12 aprile 1990, n. 11081.

25) *S.p.a. Centro sviluppo materiali*, con sede in Roma e stabilimenti di Aosta e Roma:

periodo: dal 1° novembre 1989 al 29 aprile 1990;
causale: riorganizzazione aziendale - CIPI 28 giugno 1990;
prima concessione: dal 1° novembre 1989;
pagamento diretto: si.

26) *S.p.a. Ausonia*, con sede in Monza (Milano) e stabilimento di Monza (Milano):

periodo: dal 1° settembre 1989 al 25 febbraio 1990;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 28 giugno 1990;
prima concessione: dal 1° settembre 1989;
pagamento diretto: no.

27) *S.p.a. Ausonia*, con sede in Monza (Milano) e stabilimento di Monza (Milano):

periodo: dal 26 febbraio 1990 al 25 agosto 1990;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 28 giugno 1990;
prima concessione: dal 1° settembre 1989;
pagamento diretto: no.

28) *S.r.l. Cripe*, con sede in Massalengo (Milano) e stabilimento di Massalengo (Milano):

periodo: dal 1° aprile 1988 al 25 settembre 1988;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - Fallimento del 1° aprile 1988 - CIPI 28 giugno 1990;
prima concessione: dal 1° aprile 1988;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

29) *S.r.l. Cripe*, con sede in Massalengo (Milano) e stabilimento di Massalengo (Milano):

periodo: dal 26 settembre 1988 al 26 marzo 1989;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - Fallimento del 1° aprile 1988 - CIPI 28 giugno 1990;
prima concessione: dal 1° aprile 1988;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

30) *S.r.l. Cripe*, con sede in Massalengo (Milano) e stabilimento di Massalengo (Milano):

periodo: dal 27 marzo 1989 al 24 settembre 1989;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - Fallimento del 1° aprile 1988 - CIPI 28 giugno 1990;
prima concessione: dal 1° aprile 1988;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

31) *S.r.l. Cripe*, con sede in Massalengo (Milano) e stabilimento di Massalengo (Milano):

periodo: dal 25 settembre 1989 al 25 marzo 1990;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - Fallimento del 1° aprile 1988 - CIPI 28 giugno 1990;
prima concessione: dal 1° aprile 1988;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

32) *S.r.l. Cripe*, con sede in Massalengo (Milano) e stabilimento di Massalengo (Milano):

periodo: dal 26 marzo 1990 al 23 settembre 1990;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - Fallimento del 1° aprile 1988 - CIPI 28 giugno 1990;
prima concessione: dal 1° aprile 1988;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

33) *S.p.a. Egidio e Pio Gavazzi*, con sede in Milano e stabilimento di Desio (Milano):

periodo: dal 19 febbraio 1990 al 19 agosto 1990;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 28 giugno 1990;
prima concessione: dal 19 febbraio 1990;
pagamento diretto: si.

34) *S.a.s. O.E.L.M.I. di F. Ghedini & C.*, con sede in Corsico (Milano) e stabilimento di Corsico (Milano):

periodo: dal 31 marzo 1990 al 30 settembre 1990;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 28 giugno 1990;
prima concessione: dal 31 marzo 1990;
pagamento diretto: si.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale e l'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani sono autorizzati, là dove concesso, a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 17 luglio 1990 in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende sotto specificate è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per i periodi e per le causali a fianco di ciascuna azienda indicati:

1) *S.p.a. Ipra*, con sede in Torino e stabilimenti di Pianezza e S. Giorgio Canavese (Torino):

periodo: dal 1° febbraio 1990 al 29 luglio 1990;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 28 giugno 1990;
prima concessione: dal 1° febbraio 1990;
pagamento diretto: si.

2) *Five Sud (Gruppo Sir)*, con sede in Lamezia Terme (Catanzaro) e stabilimento di Lamezia Terme (Catanzaro):

periodo: dal 2 aprile 1990 al 30 settembre 1990;
causale: crisi aziendale - CIPI 24 maggio 1990;
primo decreto ministeriale 6 aprile 1989: dal 25 marzo 1988;
pagamento diretto: si.

3) *Sud Italia resine (Gruppo Sir)*, con sede in Lamezia Terme (Catanzaro) e stabilimento di Lamezia Terme (Catanzaro):

periodo: dal 2 aprile 1990 al 30 settembre 1990;
causale: crisi aziendale - CIPI 24 maggio 1990;
primo decreto ministeriale 6 aprile 1989: dal 25 marzo 1988;
pagamento diretto: si.

4) *S.p.a. Borma*, con sede in Milano e stabilimenti di Acqui Terme (Alessandria) e Livorno:

periodo: dal 1° gennaio 1990 al 31 maggio 1990;
causale: crisi aziendale - CIPI 19 dicembre 1989;
primo decreto ministeriale 15 aprile 1986: dal 20 maggio 1985;
pagamento diretto: si.

5) *S.p.a. C.I.R. Cartiere italiane riunite*, con sede in Milano e stabilimenti di Coazze (Torino), sede di Milano e Serravalle Sesia (Vercelli):

periodo: dal 16 aprile 1990 al 14 ottobre 1990;
causale: crisi aziendale (legge n. 143/85) - CIPI 15 marzo 1990;
primo decreto ministeriale 2 aprile 1990: dal 17 aprile 1989;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

6) *S.p.a. Manifattura Rotondi*, con sede in Milano e stabilimenti di Novara e Varallo Sesia (Vercelli):

periodo: dall'8 gennaio 1990 all'8 luglio 1990;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 28 giugno 1990;
primo decreto ministeriale 30 ottobre 1989: dal 9 gennaio 1989;
pagamento diretto: si.

7) *S.p.a. Gimeco*, con sede in Savonera (Torino) e stabilimento di Savonera (Torino):

periodo: dal 24 gennaio 1990 al 22 luglio 1990;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - Fallimento del 24 gennaio 1990 - CIPI 28 giugno 1990;
prima concessione: dal 24 gennaio 1990;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

8) *S.p.a. Lagostina*, con sede in Omegna (Novara) e stabilimento di Omegna (Novara):

periodo: dal 1° gennaio 1990 al 1° luglio 1990;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 28 giugno 1990;
primo decreto ministeriale 4 aprile 1987: dal 5 gennaio 1987;
pagamento diretto: si.

9) *S.p.a. Lagostina*, con sede in Omegna (Novara) e stabilimento di Maltignano (Ascoli Piceno):

periodo: dal 1° gennaio 1990 al 1° luglio 1990;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 28 giugno 1990;
prima concessione: dal 1° gennaio 1990;
pagamento diretto: si.

10) *S.r.l. Industria mobili A. Banchieri*, con sede in Tortona (Alessandria) e stabilimento di Tortona (Alessandria):

periodo: dal 26 febbraio 1990 al 26 agosto 1990;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - Fallimento del 2 novembre 1987 - CIPI 28 maggio 1987;
primo decreto ministeriale 1° ottobre 1984: dal 1° settembre 1983;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

11) *S.p.a. Faber*, con sede in Bra (Cuneo) e stabilimento di Bra (Cuneo):

periodo: dal 22 gennaio 1990 al 22 luglio 1990;
causale: crisi aziendale - CIPI 28 giugno 1990;
prima concessione: dal 22 gennaio 1990;
pagamento diretto: si.

12) *S.p.a. Seleco*, con sede in Pordenone, limitatamente all'unità di None (Torino):

periodo: dal 1° aprile 1989 al 30 settembre 1989;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 28 giugno 1990;
primo decreto ministeriale 19 settembre 1984: dal 2 aprile 1984;
pagamento diretto: si.

13) *S.p.a. Seleco*, con sede in Pordenone, limitatamente all'unità di None (Torino):

periodo: dal 1° ottobre 1989 al 31 dicembre 1989;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 28 giugno 1990;
primo decreto ministeriale 19 settembre 1984: dal 2 aprile 1984;
pagamento diretto: si.

14) *S.p.a. Industrie grafiche di G. Zeppegno & C.*, con sede in Torino e stabilimento di Torino:

periodo: dal 12 febbraio 1990 al 12 agosto 1990;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - Fallimento del 12 febbraio 1990 - CIPI 28 giugno 1990;
prima concessione: dal 12 febbraio 1990;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

15) *S.r.l. Gruppo plastico industriale* dal 1° gennaio 1989 già *Cigala & Bertinetti*, con sede in Torino, stabilimenti di Torino e S. Benigno Canavese (Torino):

periodo: dal 1° gennaio 1989 al 27 maggio 1989;
causale: riorganizzazione aziendale - CIPI 28 giugno 1990;
primo decreto ministeriale 16 giugno 1989: dal 30 maggio 1988;
pagamento diretto: no.

16) *S.p.a. Nuova Ibmei*, con sede in Asti e stabilimento di Asti:

periodo: dall'8 gennaio 1990 all'8 luglio 1990;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 28 giugno 1990;
primo decreto ministeriale 8 agosto 1989: dal 9 gennaio 1989;
pagamento diretto: si.

17) *S.p.a. Pontfor*, con sede in Pont Canavese (Torino) e stabilimento di Pont Canavese (Torino):

periodo: dal 1° agosto 1988 al 28 gennaio 1989;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 8 agosto 1989;
primo decreto ministeriale 12 settembre 1989: dal 1° febbraio 1988;
pagamento diretto: si.

18) *S.n.c. Errebi moquettes di Bonelli Luigi & C.*, con sede in Caraglio (Cuneo) e stabilimento di Caraglio (Cuneo):

periodo: dal 7 maggio 1990 al 4 novembre 1990;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - Fallimento del 6 novembre 1989 - CIPI 27 giugno 1989;
primo decreto ministeriale 13 marzo 1990: dal 6 novembre 1989;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

19) *S.r.l. Nuova N.P.B.*, con sede in Casale Corte-Cerro (Novara) e stabilimento di Casale Corte-Cerro (Novara):

periodo: dal 29 maggio 1989 al 28 novembre 1989;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - Fallimento del 28 novembre 1988 - CIPI 19 dicembre 1989;
primo decreto ministeriale 19 gennaio 1990: dal 28 novembre 1988;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

20) *S.r.l. Nuova N.P.B.*, con sede in Casale Corte-Cerro (Novara) e stabilimento di Casale Corte-Cerro (Novara):

periodo: dal 29 novembre 1989 al 24 maggio 1990;
causale: crisi aziendale (legge n. 310/79) - Fallimento del 28 novembre 1988 - CIPI 19 dicembre 1989;
primo decreto ministeriale 19 gennaio 1990: dal 28 novembre 1988;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

21) *S.p.a. Cantiere navale di Avigliana Tecnoresine*, con sede in Avigliana (Torino) e stabilimento di Avigliana (Torino):

periodo: dal 2 aprile 1990 al 30 settembre 1990;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - Fallimento del 7 aprile 1988 - CIPI 21 marzo 1989;
primo decreto ministeriale 6 aprile 1989: dal 7 aprile 1988;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale e l'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani sono autorizzati, là dove concesso, a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 17 luglio 1990 in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende sotto specificate è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per i periodi e per le causali a fianco di ciascuna azienda indicati:

1) *S.p.a. Erre - Vis*, con sede in Calcinaia (Pisa) e stabilimento di Calcinaia (Pisa):

periodo: dal 20 agosto 1989 al 20 febbraio 1990;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 28 giugno 1990;
primo decreto ministeriale 8 giugno 1987: dal 24 agosto 1986;
pagamento diretto: si.

2) *S.p.a. Erre - Vis*, con sede in Calcinaia (Pisa) e stabilimento di Calcinaia (Pisa):

periodo: dal 21 febbraio 1990 al 27 giugno 1990;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 28 giugno 1990;
primo decreto ministeriale 8 giugno 1987: dal 24 agosto 1986;
pagamento diretto: si.

3) *S.p.a. Asso Werke*, con sede in Calcinaia (Pisa) e stabilimento di Calcinaia (Pisa):

periodo: dal 20 agosto 1989 al 20 febbraio 1990;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 28 giugno 1990;
primo decreto ministeriale 8 giugno 1987: dal 24 agosto 1986;
pagamento diretto: si.

4) *S.p.a. Asso Werke*, con sede in Calcinaia (Pisa) e stabilimento di Calcinaia (Pisa):

periodo: dal 21 febbraio 1990 al 27 giugno 1990;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 28 giugno 1990;
primo decreto ministeriale 8 giugno 1987: dal 24 agosto 1986;
pagamento diretto: si.

5) *S.r.l. Labroterminal*, con sede in Livorno e stabilimento di Livorno:

periodo: dal 13 febbraio 1989 al 13 agosto 1989;
causale: crisi aziendale - CIPI 28 giugno 1990;
primo decreto ministeriale 11 aprile 1988: dal 16 febbraio 1987;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no, dal 21 marzo 1989 - in concordato preventivo.

6) *S.p.a. Borletti F.B.* dal 31 dicembre 1989 *Fiat C.I.E.I. div. Borletti F.B.*, con sede in S. Giorgio su Legnano (Milano) e stabilimenti di Corbetta, S. Giorgio su Legnano, Canegrate (Milano):

periodo: dal 27 agosto 1989 al 25 febbraio 1990;
causale: riorganizzazione aziendale - CIPI 28 giugno 1990;
primo decreto ministeriale 12 settembre 1989: dal 29 agosto 1988;
pagamento diretto: si.

7) *S.n.c. Calzaturificio Giani Alfonso dei f.lli Giani Idalgo e Alfio*, con sede in Figline Valdarno (Firenze) e stabilimento di Figline Valdarno (Firenze):

periodo: dal 30 novembre 1989 al 27 maggio 1990;
causale: crisi aziendale - (legge n. 301/79) - Fallimento del 30 novembre 1988 - CIPI 28 giugno 1990;
prima concessione: dal 30 novembre 1988;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

8) *S.p.a. Rainbow*, con sede in Ferruccia di Quarrata (Pistoia) e stabilimento di Ferruccia di Quarrata (Pistoia):

periodo: dall'8 gennaio 1990 all'8 luglio 1990;
causale: crisi aziendale - CIPI 28 giugno 1990;
primo decreto ministeriale 8 agosto 1989: dal 9 gennaio 1989;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no - amministrazione controllata.

9) *S.r.l. Roller caravan e autocaravan*, con sede in Calenzano (Firenze) e stabilimento di Calenzano (Firenze):

periodo: dal 23 ottobre 1989 al 22 aprile 1990;
causale: crisi aziendale - CIPI 28 giugno 1990;
prima concessione: dal 23 ottobre 1989;
pagamento diretto: si.

10) *S.p.a. Mas industriale*, con sede in Pistoia e stabilimento di Bottegone, frazione di Pistoia:

periodo: dal 5 marzo 1990 al 2 settembre 1990;
causale: crisi aziendale - CIPI 28 giugno 1990;
prima concessione: dal 5 marzo 1990;
pagamento diretto: si.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale e l'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani sono autorizzati, là dove concesso, a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 17 luglio 1990 in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende sotto specificate è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per i periodi e per le causali a fianco di ciascuna azienda indicati:

1) *S.p.a. Spadaccini confezioni*, con sede in Chieti e stabilimento di Roccamontepiano (Chieti):

periodo: dal 13 marzo 1989 al 10 settembre 1989;
causale: crisi aziendale - CIPI 28 giugno 1990;
prima concessione: dal 13 marzo 1989;
pagamento diretto: si;
esclusi lavoratori in contratto formazione lavoro.

2) *S.p.a. Spadaccini confezioni*, con sede in Chieti e stabilimento di Roccamontepiano (Chieti):

periodo: dall'11 settembre 1989 all'11 marzo 1990;
causale: crisi aziendale - CIPI 28 giugno 1990;
prima concessione: dal 13 marzo 1989;
pagamento diretto: si;
esclusi lavoratori in contratto formazione lavoro.

3) *S.r.l. Colavincenzo Virgilio*, con sede in Castel di Sangro (L'Aquila) e stabilimento di Castel di Sangro (L'Aquila):

periodo: dal 22 febbraio 1989 al 20 agosto 1989;
causale: crisi aziendale - CIPI 28 giugno 1990;
prima concessione: dal 22 febbraio 1989;
pagamento diretto: si;
esclusi lavoratori in contratto formazione lavoro.

4) *S.r.l. Colavincenzo Virgilio*, con sede in Castel di Sangro (L'Aquila) e stabilimento di Castel di Sangro (L'Aquila):

periodo: dal 21 agosto 1989 al 18 febbraio 1990;
causale: crisi aziendale - CIPI 28 giugno 1990;
prima concessione: dal 22 febbraio 1989;
pagamento diretto: si;
esclusi lavoratori in contratto formazione lavoro.

5) *S.p.a. Primavera*, dal 22 dicembre 1989 *Maglificio Gran Sasso*, con sede in Roseto degli Abruzzi (Teramo) e stabilimento di Roseto degli Abruzzi (Teramo):

periodo: dal 12 novembre 1989 al 22 dicembre 1989;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 28 giugno 1990;
primo decreto ministeriale 14 luglio 1989: dal 14 novembre 1988;
pagamento diretto: si.

6) *Icem di Montanaro Everardo Antonio*, con sede in Chieti e stabilimento di Chieti:

periodo: dal 17 maggio 1989 al 12 novembre 1989;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - Fallimento del 17 maggio 1989 - CIPI 28 giugno 1990;
prima concessione: dal 17 maggio 1989;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

7) *Icem di Montanaro Everardo Antonio*, con sede in Chieti e stabilimento di Chieti:

periodo: dal 13 novembre 1989 al 13 maggio 1990;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - Fallimento del 17 maggio 1989 - CIPI 28 giugno 1990;
prima concessione: dal 17 maggio 1989;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

8) *S.p.a. Flovetro*, con sede in S. Salvo (Chieti) e stabilimento di S. Salvo (Chieti):

periodo: dall'8 gennaio 1990 all'8 luglio 1990;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 28 giugno 1990;
prima concessione: dall'8 gennaio 1990;
pagamento diretto: no.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale e l'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani sono autorizzati, là dove concesso, a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 17 luglio 1990 in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende sotto specificate è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per i periodi e per le causali a fianco di ciascuna azienda indicati:

1) *S.p.a. Patriarca*, con sede in Reana del Rojale (Udine) e stabilimenti di Attimis (Udine) e Reana del Rojale (Udine):
periodo: dal 29 aprile 1990 al 28 ottobre 1990;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - Fallimento del 29 ottobre 1988 - CIPI 19 maggio 1989;
primo decreto ministeriale 8 agosto 1989: dal 29 ottobre 1988;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

2) *S.p.a. Royal elettrodomestici*, con sede in S. Quirino (Pordenone) e stabilimento di S. Quirino (Pordenone):
periodo: dal 5 febbraio 1990 al 5 agosto 1990;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - Fallimento del 6 febbraio 1988 - CIPI 24 marzo 1988;
primo decreto ministeriale 11 aprile 1988: dal 9 febbraio 1987;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

3) *S.a.s. Calzaturificio Ala d'Or di A. Masolini & C.*, con sede in Gonars (Udine) e stabilimento di Gonars (Udine):
periodo: dal 9 aprile 1990 all'8 ottobre 1990 (ultima proroga);
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - Fallimento dell'8 ottobre 1987 - CIPI 6 agosto 1987;
primo decreto ministeriale 18 agosto 1987: dal 1° dicembre 1986;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

4) *S.p.a. Co.S.Met.*, con sede in Azzano Decimo (Pordenone) e stabilimento di Azzano Decimo (Pordenone):
periodo: dal 18 dicembre 1989 al 17 giugno 1990;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - Fallimento del 21 dicembre 1987 - CIPI 22 dicembre 1987;
primo decreto ministeriale 4 gennaio 1988: dal 23 febbraio 1987;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

5) *S.p.a. Società italiana per il magnesio e leghe di magnesio*, con sede in Bolzano e stabilimento di Bolzano:
periodo: dal 10 dicembre 1989 al 10 giugno 1990;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 28 giugno 1990;
primo decreto ministeriale 1° luglio 1988: dal 14 dicembre 1987;
pagamento diretto: si.

6) *S.p.a. Stock*, con sede in Trieste e stabilimenti di Trieste e depositi vari:
periodo: dal 12 febbraio 1990 al 12 agosto 1990;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 28 giugno 1990;
primo decreto ministeriale 1° luglio 1988: dal 15 febbraio 1988;
pagamento diretto: no.

7) *S.p.a. Elettronica trentina*, con sede in Cavareno (Trento) e stabilimenti di Cavareno (Trento) e ufficio tecnico di Agrate Brianza (Milano):
periodo: dal 6 novembre 1989 al 5 maggio 1990;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 28 giugno 1990;
prima concessione: dal 6 novembre 1989;
pagamento diretto: si.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale e l'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani sono autorizzati, là dove concesso, a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 17 luglio 1990 in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende sotto specificate è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per i periodi e per le causali a fianco di ciascuna azienda indicati:

1) *S.p.a. Nuovi cantieri liguri*, con sede in Pietra Ligure (Savona) e stabilimento di Pietra Ligure (Savona):
periodo: dal 4 settembre 1989 al 3 marzo 1990;
causale: crisi aziendale - CIPI 28 giugno 1990;
prima concessione: dal 4 settembre 1989;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no, in amministrazione controllata.

2) *S.p.a. Nuovi cantieri liguri*, con sede in Pietra Ligure (Savona) e stabilimento di Pietra Ligure (Savona):
periodo: dal 4 marzo 1990 al 2 settembre 1990;
causale: crisi aziendale - CIPI 28 giugno 1990;
prima concessione: dal 4 settembre 1989;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no, in amministrazione controllata.

3) *S.r.l. Officine di Sestri*, con sede in Genova-Sestri e stabilimento di Genova-Sestri:
periodo: dall'8 agosto 1988 al 6 febbraio 1989 (ultima proroga);
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - Fallimento del 6 febbraio 1986 - CIPI 18 dicembre 1986;
primo decreto ministeriale 30 dicembre 1986: dal 6 febbraio 1986;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

4) *S.p.a. Cogolo Torino*, con sede in Udine e stabilimento di San Mauro Torinese (Torino):
periodo: dal 29 maggio 1989 al 28 novembre 1989;
causale: crisi aziendale - CIPI 24 maggio 1990;
prima concessione: dal 29 maggio 1989;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no, in amministrazione straordinaria dal 31 ottobre 1989.
Il presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il decreto ministeriale 8 giugno 1990, n. 11156.

5) *S.p.a. Cogolo Torino*, con sede in Udine e stabilimento di San Mauro Torinese (Torino):
periodo: dal 29 novembre 1989 al 27 maggio 1990;
causale: crisi aziendale - CIPI 24 maggio 1990;
prima concessione: dal 29 maggio 1989;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no, in amministrazione straordinaria.
Il presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il decreto ministeriale 8 giugno 1990, n. 11156.

6) *Soc. Navalcarena*, con sede in La Spezia e stabilimento di La Spezia:
periodo: dal 14 maggio 1990 al 10 novembre 1990;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - Fallimento del 14 novembre 1987 - CIPI 14 giugno 1988;
primo decreto ministeriale 1° luglio 1988: dal 14 novembre 1987;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

7) *S.n.c. Fonti Luigi & C.*, con sede in Genova e stabilimento di Genova-Sestri:
periodo: dal 5 giugno 1989 al 3 dicembre 1989;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - Fallimento del 5 giugno 1989 - CIPI 28 giugno 1990;
prima concessione: dal 5 giugno 1989;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

8) *S.p.a. Campanella*, con sede in Savona e stabilimento di Savona:
periodo: dal 2 ottobre 1989 al 1° aprile 1990;
causale: riconversione aziendale - CIPI 28 giugno 1990;
prima concessione: dal 2 ottobre 1989;
pagamento diretto: si.

9) *S.p.a. Campanella*, con sede in Savona e stabilimento di Savona:
periodo: dal 2 aprile 1990 al 30 settembre 1990;
causale: riconversione aziendale - CIPI 28 giugno 1990;
prima concessione: dal 2 ottobre 1989;
pagamento diretto: si.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale e l'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani sono autorizzati, là dove concesso, a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 17 luglio 1990 in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende sotto specificate è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per i periodi e per le causali a fianco di ciascuna azienda indicati:

1) *S.r.l. V.I.F.*, con sede in Villafranca Padovana (Padova) e stabilimento di Villafranca Padovana (Padova):

periodo: dal 3 agosto 1987 al 31 gennaio 1988;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - Fallimento del 30 gennaio 1985 - CIPI 4 novembre 1987;
primo decreto ministeriale 4 agosto 1983: dal 17 gennaio 1983;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no;
art. 21, comma quinto, lettera *b)*, della legge n. 675/77.

2) *S.r.l. Pressofonderie Feltrine*, con sede in Pedavena (Belluno) e stabilimento di Pedavena (Belluno):

periodo: dal 6 luglio 1987 al 3 gennaio 1988;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - Fallimento del 9 luglio 1986 - CIPI 11 febbraio 1988;
primo decreto ministeriale 2 marzo 1988: dal 9 luglio 1986;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no;
art. 21, comma quinto, lettera *b)*, della legge n. 675/77.

3) *S.r.l. Industrie abbigliamento riunite*, con sede in Vallà di Riese Pio X (Treviso) e stabilimento di Vallà di Riese Pio X (Treviso):

periodo: dal 28 novembre 1988 al 27 maggio 1989;
causale: crisi aziendale - CIPI 2 maggio 1989;
primo decreto ministeriale 19 maggio 1988: dal 3 giugno 1987;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no, in concordato preventivo.

4) *S.r.l. Full Pack*, con sede in Loreo, località Grimana (Rovigo) e stabilimento di Loreo, località Grimana (Rovigo):

periodo: dal 3 luglio 1989 al 2 gennaio 1990;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - Fallimento del 30 luglio 1987 - CIPI 21 dicembre 1988;
primo decreto ministeriale 5 gennaio 1989: dal 30 luglio 1987;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

5) *S.r.l. Full Pack*, con sede in Loreo, località Grimana (Rovigo) e stabilimento di Loreo, località Grimana (Rovigo):

periodo: dal 3 gennaio 1990 al 1° luglio 1990;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - Fallimento del 30 luglio 1987 - CIPI 21 dicembre 1988;
primo decreto ministeriale 5 gennaio 1989: dal 30 luglio 1987;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

6) *S.p.a. Canguro*, con sede in Verona e stabilimento di Verona:

periodo: dal 4 agosto 1989 al 1° ottobre 1989;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 8 agosto 1989;
primo decreto ministeriale 12 settembre 1989: dal 3 ottobre 1988;
pagamento diretto: si.

7) *S.p.a. Sidermarghera*, con sede in Padova e stabilimento di Marghera (Venezia):

periodo: dal 1° gennaio 1990 al 24 giugno 1990;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 15 marzo 1990;
primo decreto ministeriale 2 aprile 1990: dal 1° luglio 1989;
pagamento diretto: si.

8) *S.p.a. Forgialluminio Piave*, con sede in Pedavena (Belluno) e stabilimento di Pedavena (Belluno):

periodo: dall'8 maggio 1989 al 5 novembre 1989;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - Fallimento del 12 maggio 1987 - CIPI 6 agosto 1987;
primo decreto ministeriale 11 luglio 1984: dal 5 settembre 1983;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

9) *S.p.a. Forgialluminio Piave*, con sede in Pedavena (Belluno) e stabilimento di Pedavena (Belluno):

periodo: dal 6 novembre 1989 al 5 maggio 1990;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - Fallimento del 12 maggio 1987 - CIPI 6 agosto 1987;
primo decreto ministeriale 11 luglio 1984: dal 5 settembre 1983;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale e l'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani sono autorizzati, là dove concesso, a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 17 luglio 1990 in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende sotto specificate è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per i periodi e per le causali a fianco di ciascuna azienda indicati:

1) *S.p.a. Breco's*, con sede in Marostica (Vicenza) e stabilimenti di Arcade (Treviso) e Marostica (Vicenza):

periodo: dal 18 settembre 1989 al 28 novembre 1989;
causale: crisi aziendale - CIPI 28 giugno 1990;
prima concessione: dal 18 settembre 1989;
pagamento diretto: si.

2) *S.p.a. Breco's*, con sede in Marostica (Vicenza) e stabilimenti di Arcade (Treviso) e Marostica (Vicenza):

periodo: dal 29 novembre 1989 al 27 maggio 1990;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - Fallimento del 29 novembre 1989 - CIPI 28 giugno 1990;
prima concessione: dal 29 novembre 1989;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

3) *S.r.l. Crelok*, con sede in Pernumia (Padova) e stabilimento di Pernumia (Padova):

periodo: dal 26 gennaio 1989 al 25 giugno 1989;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - Fallimento del 26 gennaio 1989 - CIPI 28 giugno 1990;
prima concessione: dal 26 gennaio 1989;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

4) *S.p.a. Sicca*, con sede in Vittorio Veneto (Treviso) e stabilimento di Vittorio Veneto (Treviso):

periodo: dal 4 dicembre 1989 al 3 giugno 1990;
causale: crisi aziendale - CIPI 28 giugno 1990;
prima concessione: dal 4 dicembre 1989;
pagamento diretto: si.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale e l'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani sono autorizzati, là dove concesso, a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 17 luglio 1990 in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende sotto specificate è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per i periodi e per le causali a fianco di ciascuna azienda indicati:

1) *S.p.a. Montefluos*, con sede in Milano, centro ricerche di Bollate (Milano), sede, uffici vedita e filiali di Milano e stabilimento di Spinetta Marengo (Alessandria):

periodo: dal 30 luglio 1989 al 28 gennaio 1990;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 28 giugno 1990;
primo decreto ministeriale 29 gennaio 1990: dal 1° agosto 1988;
pagamento diretto: si.

2) *S.p.a. Terni industrie chimiche*, con sede in Narni (Terni) e stabilimento di Nera Montoro (Terni):

periodo: dal 27 novembre 1989 al 27 maggio 1990;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 28 giugno 1990;
primo decreto ministeriale 5 settembre 1988: dal 30 novembre 1987;
pagamento diretto: si.

3) *S.p.a. Morassutti Paolo*, con sede in Padova e stabilimento di Padova:

periodo: dal 13 marzo 1989 al 10 settembre 1989;
causale: crisi aziendale - CIPI 28 giugno 1990;
primo decreto ministeriale 11 agosto 1982: dal 22 marzo 1982;
pagamento diretto: si.

4) *S.p.a. Morassutti Paolo*, con sede in Padova e stabilimento di Padova:

periodo: dall'11 settembre 1989 al 31 dicembre 1989;
causale: crisi aziendale - CIPI 28 giugno 1990;
primo decreto ministeriale 11 agosto 1982: dal 22 marzo 1982;
pagamento diretto: si.

5) *S.p.a. Tirsotex*, con sede in Macomer (Nuoro) e stabilimento di Macomer (Nuoro):

periodo: dal 22 gennaio 1990 al 22 luglio 1990;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 28 giugno 1990;
primo decreto ministeriale 29 maggio 1989: dal 25 gennaio 1988;
pagamento diretto: si.

6) *S.p.a. Ellesse*, con sede in Ellera Umbra - Corciano (Perugia) e stabilimento di Ellera Umbra - Corciano (Perugia):

periodo: dal 13 novembre 1989 al 13 maggio 1990;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 28 giugno 1990;
primo decreto ministeriale 4 gennaio 1988: dal 17 novembre 1986;
pagamento diretto: si.

7) *S.p.a. Italedil*, con sede in Roma e stabilimento presso il Centro siderurgico Italsider di Taranto:

periodo: dal 1° gennaio 1990 al 1° luglio 1990;
causale: crisi aziendale - CIPI 28 giugno 1990;
prima concessione: dal 1° gennaio 1990;
pagamento diretto: no.

8) *S.p.a. Lark* ora *Antibioticos*, con sede in Milano e stabilimenti di Correzzana (Milano), S. Giuliano Milanese (Milano) e sede di Milano:

periodo: dal 30 luglio 1989 al 31 dicembre 1989;
causale: crisi aziendale - CIPI 28 giugno 1990;
primo decreto ministeriale 11 aprile 1988: dal 3 agosto 1987;
pagamento diretto: si.

9) *S.p.a. Erbabiochimica* ora *Antibioticos*, con sede in Milano e stabilimenti di Rodano (Milano), sede di Milano e Settimo Torinese (Torino):

periodo: dal 31 luglio 1989 al 31 dicembre 1989;
causale: crisi aziendale - CIPI 28 giugno 1990;
primo decreto ministeriale 11 aprile 1988: dal 3 agosto 1987;
pagamento diretto: si.

10) *S.p.a. Antibioticos*, con sede in Milano e stabilimenti di Correzzana (Milano), Milano, Rodano (Milano), S. Giuliano Milanese (Milano) e Settimo Torinese (Torino):

periodo: dal 1° gennaio 1990 al 28 gennaio 1990;
causale: riorganizzazione aziendale - CIPI 28 giugno 1990;
prima concessione: dal 1° gennaio 1990;
pagamento diretto: si.

11) *S.r.l. Svimisa*, con sede in Villaspeciosa (Cagliari) e stabilimento di Villaspeciosa (Cagliari):

periodo: dal 1° marzo 1988 al 28 agosto 1988;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 28 giugno 1990;
prima concessione: dal 1° marzo 1988;
pagamento diretto: si;
art. 21, comma quinto, lettere *a)* e *b)*, della legge n. 675/77, fino al 22 marzo 1988.

12) *S.p.a. Inteco*, con sede in Tito Scalo (Potenza) e stabilimento di Tito Scalo (Potenza):

periodo: dal 13 novembre 1989 al 13 maggio 1990;
causale: crisi aziendale - CIPI 28 giugno 1990;
primo decreto ministeriale 11 novembre 1988: dal 16 novembre 1987;
pagamento diretto: si.

13) *S.c.r.l. Olivercoop*, con sede in Cerignola (Foggia) e stabilimento di Cerignola (Foggia):

periodo: dal 1° gennaio 1990 al 1° luglio 1990;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 28 giugno 1990;
primo decreto ministeriale 12 giugno 1989: dal 1° gennaio 1989;
pagamento diretto: si.

14) *S.p.a. Fincantieri - Cantieri navali italiani*, con sede in Trieste e unità nazionali:

periodo: dal 2 ottobre 1989 al 1° aprile 1990;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 28 giugno 1990;
primo decreto ministeriale 12 settembre 1989: dal 1° ottobre 1988;
pagamento diretto: no.

15) *S.r.l. Calzaturificio Basic*, con sede in Casarano (Lecce) e stabilimento di Casarano (Lecce):

periodo: dal 27 febbraio 1989 al 27 agosto 1989;
causale: crisi aziendale - CIPI 28 giugno 1990;
prima concessione: dal 27 febbraio 1989;
pagamento diretto: si.

16) *S.r.l. Calzaturificio Basic*, con sede in Casarano (Lecce) e stabilimento di Casarano (Lecce):

periodo: dal 28 agosto 1989 al 26 novembre 1989;
causale: crisi aziendale - CIPI 28 giugno 1990;
prima concessione: dal 27 febbraio 1989;
pagamento diretto: si.

17) *S.r.l. Calzaturificio Basic*, con sede in Casarano (Lecce) e stabilimento di Casarano (Lecce):

periodo: dal 27 novembre 1989 al 27 maggio 1990;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - Fallimento del 27 novembre 1989 - CIPI 28 giugno 1990;
prima concessione: dal 27 novembre 1989;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

18) *S.r.l. Smil*, con sede in Macchia di Ferrandina (Matera) e stabilimento di Pisticci Scalo (Matera):

periodo: dal 19 giugno 1989 al 19 dicembre 1989;
causale: crisi aziendale - CIPI 28 giugno 1990;
prima concessione: dal 19 giugno 1989;
pagamento diretto: si.

19) *S.r.l. Smil*, con sede in Macchia di Ferrandina (Matera) e stabilimento di Pisticci Scalo (Matera):

periodo: dal 20 dicembre 1989 al 17 giugno 1990;
causale: crisi aziendale - CIPI 28 giugno 1990;
prima concessione: dal 19 giugno 1989;
pagamento diretto: si.

20) *S.r.l. Happy Fashion*, con sede in Spello (Perugia) e stabilimento di Spello (Perugia):

periodo: dal 18 dicembre 1989 al 18 giugno 1990;
causale: crisi aziendale - CIPI 28 giugno 1990;
prima concessione: dal 18 dicembre 1989;
pagamento diretto: si.

21) *S.p.a. Lanerossi*, con sede in Schio (Vicenza) e stabilimenti di Praia a Mare (Cosenza), Schio (Vicenza), Piovene Rocchette (Vicenza), Sondrio (solo per la divisione tessuti), Torrebelvicino (Vicenza) e Vicenza:

periodo: dal 21 agosto 1989 al 25 febbraio 1990;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 28 giugno 1990;
primo decreto ministeriale 13 maggio 1985: dal 20 agosto 1984;
pagamento diretto: no.

22) *S.p.a. Lanerossi*, con sede in Schio (Vicenza) e stabilimenti di Praia a Mare (Cosenza), Schio (Vicenza), Piovene Rocchette (Vicenza), Sondrio (solo per la divisione tessuti), Torrebelvicino (Vicenza) e Vicenza:

periodo: dal 26 febbraio 1990 al 26 agosto 1990;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 28 giugno 1990;
primo decreto ministeriale 13 maggio 1985: dal 20 agosto 1984;
pagamento diretto: no.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale e l'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani sono autorizzati, là dove concesso, a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 17 luglio 1990 in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende sotto specificate è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per i periodi e per le causali a fianco di ciascuna azienda indicati:

1) *S.p.a. Officine Romanazzi*, con sede in Roma e stabilimento di Roma:

periodo: dall'8 ottobre 1989 al 7 aprile 1990;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 28 giugno 1990;
primo decreto ministeriale 9 giugno 1989: dal 10 ottobre 1988;
pagamento diretto: si.

2) *S.p.a. I.C.E.P.* già *N.C.M. - Nuove cartiere meridionali*, con sede in Roma e stabilimento di Isola del Liri (Frosinone):

periodo: dal 25 giugno 1989 al 24 dicembre 1989;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 28 giugno 1990;
primo decreto ministeriale 6 marzo 1987: dal 1° luglio 1986;
pagamento diretto: si.

3) *S.c.a.r.l. Alimentar sud*, con sede in Patrica (Frosinone) e stabilimento di Patrica (Frosinone):

periodo: dal 1° giugno 1989 al 26 novembre 1989;
causale: crisi aziendale - CIPI 28 giugno 1990;
prima concessione: dal 1° giugno 1989;
pagamento diretto: si.

4) *S.p.a. Sweda*, con sede in Pomezia (Roma) e stabilimento di Pomezia (Roma):

periodo: dal 4 dicembre 1989 al 3 giugno 1990;
causale: crisi aziendale - CIPI 28 giugno 1990;
prima concessione: dal 4 dicembre 1989;
pagamento diretto: no.

5) *S.p.a. Sistel sistemi elettronici*, con sede in Roma e stabilimento di Roma:

periodo: dal 9 ottobre 1989 all'8 aprile 1990;
causale: riorganizzazione aziendale - CIPI 28 giugno 1990;
prima concessione: dal 9 ottobre 1989;
pagamento diretto: no.

6) *S.p.a. Stampa quotidiana*, con sede in Roma e stabilimento di Roma:

periodo: dal 18 dicembre 1989 al 17 giugno 1990;
causale: crisi aziendale (articoli 35 e 37 della legge n. 416/81) - CIPI 28 giugno 1990;
prima concessione: dal 18 dicembre 1989;
pagamento diretto: no.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale e l'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani sono autorizzati, là dove concesso, a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 17 luglio 1990 in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende sotto specificate è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per i periodi e per le causali a fianco di ciascuna azienda indicati:

1) *S.p.a. Ceramiche Ambassador*, con sede in Finale Emilia (Modena) e stabilimento di Finale Emilia (Modena):

periodo: dal 9 aprile 1990 al 7 ottobre 1990;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - Fallimento del 13 ottobre 1987 - CIPI 20 luglio 1988;
primo decreto ministeriale 4 agosto 1988: dal 13 ottobre 1987;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

2) *S.r.l. Fochi montaggi elettrici (Gruppo Filippo Fochi)*, con sede in Bologna e stabilimento di Bologna:

periodo: dal 1° gennaio 1990 al 1° luglio 1990;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 15 marzo 1990;
primo decreto ministeriale 6 aprile 1989: dal 1° luglio 1988;
pagamento diretto: no.

3) *S.p.a. Servizi tecnologici avanzati (Gruppo Filippo Fochi)*, con sede in Bologna e stabilimento di Bologna:

periodo: dal 1° gennaio 1990 al 1° luglio 1990;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 15 marzo 1990;
primo decreto ministeriale 6 aprile 1989: dal 1° luglio 1988;
pagamento diretto: no.

4) *S.p.a. Filippo Fochi (Gruppo Filippo Fochi)*, con sede in Bologna e stabilimento di Bologna:

periodo: dal 1° gennaio 1990 al 1° luglio 1990;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 15 marzo 1990;
primo decreto ministeriale 6 aprile 1989: dal 1° luglio 1988;
pagamento diretto: no.

5) *S.p.a. Nuova Callegari & Ghigi*, con sede in Ravenna e stabilimento di Ravenna:

periodo: dal 4 settembre 1989 al 3 marzo 1990;
causale: crisi aziendale - CIPI 28 giugno 1990;
primo decreto ministeriale 29 gennaio 1990: dal 5 settembre 1988;
pagamento diretto: si.

6) *S.p.a. Ducati energia*, con sede in Bologna e stabilimento di Bologna:

periodo: dal 1° aprile 1990 al 31 luglio 1990;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 28 giugno 1990;
primo decreto ministeriale 15 luglio 1985: dal 1° aprile 1985;
pagamento diretto: si.

7) *S.p.a. Faco oleodinamica*, con sede in Casalfiumanese (Bologna) e stabilimento di Casalfiumanese (Bologna):

periodo: dal 1° febbraio 1989 al 30 luglio 1989;
causale: crisi aziendale - CIPI 28 giugno 1990;
primo decreto ministeriale 1° luglio 1987: dal 9 dicembre 1986;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no, in concordato preventivo.

8) *S.p.a. Venospital*, con sede in Castelmaggiore (Bologna) e stabilimento di Castelmaggiore (Bologna):

periodo: dal 7 maggio 1990 al 30 maggio 1990 (ultima proroga);
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - Fallimento del 30 maggio 1987 - CIPI 22 dicembre 1987;
primo decreto ministeriale 4 gennaio 1988: dall'11 maggio 1987;
pagamento diretto: si
contributo addizionale: no.

9) *S.r.l. Mecnavi*, con sede in Ravenna e stabilimento di Ravenna:

periodo: dal 2 aprile 1990 al 30 settembre 1990;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - Fallimento del 4 dicembre 1987 - CIPI 24 marzo 1988;
primo decreto ministeriale 11 aprile 1988: dal 6 aprile 1987;
pagamento diretto: si
contributo addizionale: no.

10) *S.r.l. Panigal Industriale* ex *Panigal S.p.a.*, con sede in Bologna e stabilimenti di Bologna e Calderara di Reno (Bologna):

periodo: dal 1° dicembre 1989 al 27 maggio 1990;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 28 giugno 1990;
primo decreto ministeriale 9 giugno 1989: dal 20 marzo 1989;
pagamento diretto: no.

11) *S.p.a. I.F.T. Industria finissaggio tessuti*, con sede in S. Arcangelo di Romagna (Forlì) e stabilimenti di Coriano (Forlì) e S. Arcangelo di Romagna(Forlì):

periodo: dal 6 febbraio 1989 al 6 agosto 1989;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 19 dicembre 1989;
primo decreto ministeriale 29 gennaio 1990: dall'8 agosto 1988;
pagamento diretto: si.

12) *S.p.a. City ceramiche*, con sede in Veggia di Casalgrande (Reggio Emilia) e stabilimento di Veggia di Casalgrande (Reggio Emilia):

periodo: dal 1° giugno 1989 al 26 novembre 1989;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 28 giugno 1990;
prima concessione: dal 1° giugno 1989;
pagamento diretto: si.

13) *S.p.a. City ceramiche*, con sede in Veggia di Casalgrande (Reggio Emilia) e stabilimento di Veggia Casalgrande (Reggio Emilia):

periodo: dal 27 novembre 1989 al 31 marzo 1990;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 28 giugno 1990;
primo concessione: dal 1° giugno 1989;
pagamento diretto: si.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale e l'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani sono autorizzati, là dove concesso, a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 17 luglio 1990 in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende sotto specificate è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per i periodi e per le causali a fianco di ciascuna azienda indicati:

1) *S.p.a. Fiore*, con sede in Napoli e stabilimento di Ercolano (Napoli):

periodo: dal 27 novembre 1989 al 27 maggio 1990;
causale: crisi aziendale - CIPI 24 maggio 1990;
primo decreto ministeriale 8 giugno 1990: dal 28 novembre 1988;
pagamento diretto: si.

2) *S.r.l. SIGI - Società italiana gestioni industriali*, con sede in Monocalzati (Avellino) e stabilimento di Monocalzati (Avellino):

periodo: dal 13 maggio 1990 all'11 novembre 1990;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - Fallimento del 12 maggio 1989 - CIPI 19 dicembre 1989;
primo decreto ministeriale 29 gennaio 1990: dal 12 maggio 1989;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

3) *S.p.a. Cei sud*, con sede in Napoli e stabilimento di Napoli:

periodo: dal 3 luglio 1989 al 31 dicembre 1989;
causale: riorganizzazione aziendale - CIPI 28 giugno 1990;
prima concessione: dal 3 luglio 1989;
pagamento diretto: si.

4) *S.p.a. Cei sud*, con sede in Napoli e stabilimento di Napoli:

periodo: dal 1° gennaio 1990 al 30 giugno 1990;
causale: riorganizzazione aziendale - CIPI 28 giugno 1990;
prima concessione: dal 3 luglio 1989;
pagamento diretto: si.

5) *S.r.l. Winston time*, con sede in Aversa (Caserta) e stabilimento di Teverola (Caserta):

periodo: dal 5 giugno 1989 al 3 dicembre 1989;
causale: riorganizzazione aziendale - CIPI 28 giugno 1990;
prima concessione: dal 5 giugno 1989;
pagamento diretto: si.

6) *Winston time*, con sede in Aversa (Caserta) e stabilimento di Teverola (Caserta):

periodo: dal 4 dicembre 1989 al 3 giugno 1990;
causale: riorganizzazione aziendale - CIPI 28 giugno 1990;
prima concessione: dal 5 giugno 1989;
pagamento diretto: si.

7) *S.p.a Moneta industrie*, con sede in Casalnuovo di Napoli (Napoli) e stabilimento di Casalnuovo (Napoli):

periodo: dal 22 marzo 1989 al 18 luglio 1989;
causale: crisi aziendale - CIPI 28 giugno 1990;
prima concessione: dal 22 marzo 1989;
pagamento diretto: si.

8) *S.a.s. Ceramiche Aita di Ponticelli Salvatore & C.*, con sede in Arzano (Napoli) e stabilimento di Arzano (Napoli):

periodo: dal 14 maggio 1990 all'11 novembre 1990;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - Fallimento del 16 maggio 1989 - CIPI 15 marzo 1990;
primo decreto ministeriale 26 marzo 1990: dal 16 maggio 1989;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

9) *S.r.l. Silteca*, con sede in Napoli e stabilimento di Napoli:

periodo: dal 1° gennaio 1990 al 30 giugno 1990;
causale: crisi aziendale - CIPI 28 giugno 1990;
prima concessione: dal 1° gennaio 1990;
pagamento diretto: si.

10) *S.p.a. Icem*, con sede in Napoli e stabilimento di Marcianise (Caserta):

periodo: dal 4 dicembre 1989 al 3 giugno 1990;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - Fallimento del 7 giugno 1988 - CIPI 2 maggio 1989;
primo decreto ministeriale 18 maggio 1989: dal 7 giugno 1988;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

11) *S.r.l. F.lli Negri macchine Diesel sud*, con sede in Castellammare di Stabia (Napoli) e stabilimento di Capodrise (Caserta):

periodo: dal 28 agosto 1989 al 26 febbraio 1990;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 28 giugno 1990;
prima concessione: dal 28 agosto 1989;
pagamento diretto: si.

12) *S.p.a. Laterizi Pasquale Mazzarella*, con sede in Montecorvino Pugliano (Salerno) e stabilimento di Montecorvino Pugliano (Salerno):

periodo: dal 26 febbraio 1990 al 26 agosto 1990;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - Fallimento del 29 febbraio 1988 - CIPI 22 ottobre 1987;
primo decreto ministeriale 23 novembre 1987: dal 6 giugno 1987;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

13) *S.p.a. Cirio Bertolli De Rica soc. generale delle conserve alimentari*, con sede in Napoli e stabilimenti di Caivano (Napoli), Livorno, Lucca (frazione Sorbano del Giudice), S. Giovanni a Teduccio (Napoli), S. Polo di Podenzano (Piacenza), sede amministrativa di Milano, sede amministrativa di Napoli, Vigliena (Napoli):

periodo: dal 30 ottobre 1989 al 29 aprile 1990;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 28 giugno 1990;
primo decreto ministeriale 1° marzo 1988: dal 1° novembre 1986;
pagamento diretto: si.

14) *S.p.a. I.T. ing. D'Andrea*, con sede in Napoli e stabilimento di Napoli:

periodo: dal 4 marzo 1990 al 2 settembre 1990;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - Fallimento del 4 marzo 1988 - CIPI 24 marzo 1988;
primo decreto ministeriale 26 settembre 1988: dal 4 marzo 1988;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

15) *S.r.l. Costelmar*, con sede in Napoli e stabilimento di S. Marco Evangelista (Caserta):

periodo: dal 9 maggio 1988 al 6 novembre 1988;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 28 giugno 1990;
primo decreto ministeriale 19 maggio 1988: dall'11 maggio 1987;
pagamento diretto: si.

16) *S.r.l. Costelmar*, con sede in Napoli e stabilimento di S. Marco Evangelista (Caserta):

periodo: dal 7 novembre 1988 al 6 maggio 1989;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 28 giugno 1990;
primo decreto ministeriale 19 maggio 1988: dall'11 maggio 1987;
pagamento diretto: si.

17) *S.p.a. Isochimica*, con sede in Avellino e stabilimento di Avellino:

periodo: dal 26 giugno 1989 al 24 dicembre 1989;
causale: crisi aziendale - CIPI 28 giugno 1990;
primo decreto ministeriale 11 aprile 1989: dal 27 giugno 1988;
pagamento diretto: si.

18) *S.p.a. Isochimica*, con sede in Avellino e stabilimento di Avellino:

periodo: dal 25 dicembre 1989 al 3 gennaio 1990;
causale: crisi aziendale - CIPI 28 giugno 1990;
primo decreto ministeriale 11 aprile 1989: dal 27 giugno 1988;
pagamento diretto: si.

19) *S.p.a. Isochimica*, con sede in Avellino e stabilimento di Avellino:

periodo: dal 4 gennaio 1990 al 1° luglio 1990;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - Fallimento del 4 gennaio 1990 - CIPI 28 giugno 1990;
prima concessione: dal 4 gennaio 1990;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

20) *S.p.a. I.C.I. Industria conciaria irpina*, con sede in Solofra (Avellino) e stabilimento di Solofra (Avellino):

periodo: dal 4 dicembre 1989 al 3 giugno 1990;
causale: crisi aziendale - CIPI 28 giugno 1990;
primo decreto ministeriale 11 aprile 1989: dal 7 dicembre 1987;
pagamento diretto: si.

21) *S.r.l. Imet*, con sede in Genova e stabilimento presso Italsider di Bagnoli (Napoli):

periodo: dal 7 marzo 1988 al 4 settembre 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 28 giugno 1990;
prima concessione: dal 7 marzo 1988;
pagamento diretto: si;
art. 21, comma quinto, lettere *a)* e *b)*, della legge n. 675/77, fino al 22 marzo 1988;

22) *S.r.l. Imet*, con sede in Genova e stabilimento presso Italsider di Bagnoli (Napoli):

periodo: dal 5 settembre 1988 al 31 dicembre 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 28 giugno 1990;
prima concessione: dal 7 marzo 1988;
pagamento diretto: si.

23) *S.r.l. Calzaturificio Gianfusco*, con sede in Napoli e stabilimento di Napoli:

periodo: dal 19 maggio 1990 al 18 novembre 1990;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - Fallimento del 20 maggio 1988 - CIPI 8 agosto 1989;
primo decreto ministeriale 12 settembre 1989: dal 20 maggio 1988;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

24) *S.p.a. Pasquale Di Ruggiero*, con sede in Napoli e stabilimento di Napoli:

periodo: dal 20 novembre 1989 al 19 maggio 1990;
causale: crisi aziendale - CIPI 28 giugno 1990;
primo decreto ministeriale 18 maggio 1989: dal 21 novembre 1988;
pagamento diretto: si.

25) *S.p.a. Pasquale Di Ruggiero*, con sede in Napoli e stabilimento di Napoli:

periodo: dal 20 maggio 1990 al 18 novembre 1990;
causale: crisi aziendale - CIPI 28 giugno 1990;
primo decreto ministeriale 18 maggio 1989: dal 21 novembre 1988;
pagamento diretto: si.

26) *S.a.s. Calzaturificio Futuro Donna di De Benedictis Anna & C.*, con sede in Mugnano (Napoli) e stabilimento di Mugnano (Napoli):

periodo: dal 16 aprile 1990 al 14 ottobre 1990;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - Fallimento del 19 ottobre 1988 - CIPI 2 maggio 1989;
primo decreto ministeriale 18 maggio 1989: dal 19 ottobre 1988;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

27) *S.p.a. I.E.T.I. Impianti elettrici e costruzioni elettromeccaniche*, con sede in Giugliano (Napoli) e stabilimento di Giugliano (Napoli):

periodo: dal 7 novembre 1988 al 6 maggio 1989;
causale: crisi aziendale - CIPI 28 giugno 1990;
prima concessione: dal 7 novembre 1988;
pagamento diretto: si.

28) *S.p.a. I.E.T.I. Impianti elettrici e costruzioni elettromeccaniche*, con sede in Giugliano (Napoli) e stabilimento di Giugliano (Napoli):

periodo: dal 7 maggio 1989 al 31 maggio 1989;
causale: crisi aziendale - CIPI 28 giugno 1990;
prima concessione: dal 7 novembre 1988;
pagamento diretto: si.

29) *S.r.l. Calzaturificio moda schic*, con sede in Mugnano (Napoli) e stabilimento di Mugnano (Napoli):

periodo: dal 29 maggio 1989 al 13 giugno 1989;
causale: crisi aziendale - CIPI 28 giugno 1990;
primo decreto ministeriale 12 settembre 1989: dal 1° giugno 1988;
pagamento diretto: si.

30) *S.r.l. Calzaturificio moda schic*, con sede in Mugnano (Napoli) e stabilimento di Mugnano (Napoli):

periodo: dal 14 giugno 1989 al 10 dicembre 1989;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - Fallimento del 14 giugno 1989 - CIPI 28 giugno 1990;
prima concessione: dal 14 giugno 1989;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

31) *S.r.l. Calzaturificio moda schic*, con sede in Mugnano (Napoli) e stabilimento di Mugnano (Napoli):

periodo: dall'11 dicembre 1989 al 10 giugno 1990;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - Fallimento del 14 giugno 1989 - CIPI 28 giugno 1990;
prima concessione: dal 14 giugno 1989;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

32) *S.p.a. F.M.I.*, con sede in Napoli e stabilimento di Napoli:

periodo: dal 3 aprile 1989 al 1° ottobre 1989;
causale: crisi aziendale - CIPI 28 giugno 1990;
prima concessione: dal 3 aprile 1989;
pagamento diretto: si.

33) *S.r.l. C.M.S.I.*, con sede in Pozzuoli (Napoli) e stabilimento di Pozzuoli (Napoli):

periodo: dal 30 gennaio 1989 al 29 luglio 1989;
causale: crisi aziendale - CIPI 28 giugno 1990;
primo decreto ministeriale 29 gennaio 1990: dal 1° febbraio 1988;
pagamento diretto: si.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale e l'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani sono autorizzati, là dove concesso, a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

90A3968

MINISTERO DELLE FINANZE

Bollettino ufficiale della Lotteria nazionale di Taormina
(Estrazione del 9 settembre 1990)

Biglietti vincenti a seguito dell'estrazione avvenuta in Taormina il 9 settembre 1990 e dell'esito della graduatoria relativa alla manifestazione artistica «Taormina Arte»:

A) *Premi di prima categoria:*

Biglietti venduti estratti abbinati:

1) Biglietto serie D n. 53936:
lire 2 miliardi abbinato a Luciano Pavarotti;

2) Biglietto serie AL n. 27185:
lire 500 milioni abbinato a Vittorio Gassman;

3) Biglietto serie M n. 10018:
lire 200 milioni abbinato ad Alberto Sordi.

B) *Premi di seconda categoria di lire 50 milioni ciascuno ai seguenti biglietti:*

1) Bigl. serie	A	n.	61520	5) Bigl. serie	R	n.	16048
2) » »	D	»	47495	6) » »	U	»	42644
3) » »	F	»	81720	7) » »	AL	»	80372
4) » »	G	»	09242				

C) *Premi ai rivenditori dei biglietti vincenti premi di prima categoria:*

1) Biglietto serie D n. 53936 L. 6.000.000;
2) Biglietto serie AL n. 27185 L. 3.000.000;
3) Biglietto serie M n. 10018 L. 2.000.000.

Ai venditori dei sette biglietti vincenti premi di seconda categoria L. 500.000 ciascuno.

90A4020

MINISTERO DELLA SANITÀ

Riconoscimento della personalità giuridica della Fondazione catanese per lo studio e la cura delle malattie neoplastiche del sangue, in Catania.

Con decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 1990, sulla proposta del Ministro della sanità, la Fondazione catanese per lo studio e la cura delle malattie neoplastiche del sangue, con sede in Catania, via Luigi Rizzo n. 18, è stata riconosciuta giuridicamente ed è stato approvato il relativo statuto composto di ventuno articoli, vistato dal Ministro della sanità proponente.

90A4008

REGIONE CAMPANIA

Provvedimenti concernenti le acque minerali

Con decreto n. 10037 del 15 giugno 1990 del presidente della giunta regionale della Campania è stata autorizzata la nuova etichetta dell'acqua minerale «Telese», in comune di Telese, della impresa Minieri S.p.a.

Con decreto n. 10038 del 15 giugno 1990 del presidente della giunta regionale della Campania è stata autorizzata la nuova etichetta dell'acqua minerale «Lete» in comune di Pratella, della Lete acque minerali S.r.l.

Con decreto n. 10039 del 15 giugno 1990 del presidente della giunta regionale della Campania è stata autorizzata la nuova etichetta dell'acqua minerale «Faito», in comune di Castellammare di Stabia, della Faito sorgenti minerali S.p.a.

Con decreto n. 10040 del 15 giugno 1990 del presidente della giunta regionale della Campania è stata autorizzata la nuova etichetta dell'acqua minerale «Ferrarelle», in comune di Riardo, della Sangemini Ferrarelle S.p.a.

Con decreto n. 10041 del 15 giugno 1990 del presidente della giunta regionale della Campania è stata autorizzata la nuova etichetta dell'acqua minerale «Vesuvio», in comune di Ercolano, della Fonte Vesuvio S.r.l.

Con decreto n. 10538 del 2 luglio 1990 del presidente della giunta regionale della Campania è stata autorizzata la nuova etichetta dell'acqua minerale «Santagata», in comune di Rocchetta e Croce (Caserta), di cui è titolare la Sorgente Santagata S.p.a.

90A4009

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;**
- **presso le Concessionarie speciali di:**
  BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Fiaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, SO.CE.DI. S.r.l., via Roma, 80;
- **presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1990

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:		
- annuale	L.	296.000
- semestrale	L.	160.000
Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:		
- annuale	L.	52.000
- semestrale	L.	36.000
Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:		
- annuale	L.	166.000
- semestrale	L.	88.000
Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:		
- annuale	L.	52.000
- semestrale	L.	36.000
Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
- annuale	L.	166.000
- semestrale	L.	90.000
Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, e i fascicoli delle quattro serie speciali:		
- annuale	L.	556.000
- semestrale	L.	300.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, parte prima, prescelto con la somma di L. 50.000, si avrà diritto a ricevere l'indice repertorio annuale cronologico per materie 1990.

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L.	1.000
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.000
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi»*	L.	2.400
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.100
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.100

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	100.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L.	1.100

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	60.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	6.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

		Prezzi di vendita Italia	Estero
Invio settimanale	N. 6 microfiches contenenti 6 numeri di Gazzetta Ufficiale fino a 96 pagine cadauna	L. 6.000	6.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000	6.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983.

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	255.000
Abbonamento semestrale	L.	155.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.200

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato:
- abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221
- vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276
- inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189

N. B. — ***Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1990, mentre i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1990 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1990.***

* 4 1 1 1 0 0 2 1 9 0 9 0 0 1 0 0 0 *

L. 1.000